

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 36

32° anno

13 febbraio 1989

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
89/C 36/01	n. 1945/86 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Chiusura del deposito di High Spen nell'eurocircostrizione elettorale di Durham (Risposta complementare)	1
89/C 36/02	n. 694/87 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Abusi delle autorità doganali alla frontiera tra i Paesi Bassi e il Belgio (Risposta complementare)	1
89/C 36/03	n. 1256/87 dell'on. Alberto Tridente alla Commissione Oggetto: Trasporto di esafluoruro di uranio tra Italia e Francia	2
89/C 36/04	n. 1257/87 dell'on. Alberto Tridente alla Commissione Oggetto: Trasporto di scorie radioattive da Caorso a Mol e a Siefield	2
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1256/87 e 1257/87	2
89/C 36/05	n. 1317/87 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Inquinamento della Schelda	3
89/C 36/06	n. 1586/87 dell'on. Danielle De March alla Commissione Oggetto: Importazioni di prodotti orticoli e di fiori	3
89/C 36/07	n. 1658/87 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento da uno Stato membro ad un altro di persone nei cui confronti è stata emessa una condanna	4
89/C 36/08	n. 1822/87 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Riqualificazione del personale delle dogane	5
89/C 36/09	n. 1943/87 dell'on. Domènec Romera i Alcàzar alla Commissione Oggetto: Mancanza di sicurezza stradale e punti nevralgici in talune strade della Comunità a causa dell'insufficiente larghezza delle strade e di difetti del manto stradale	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
89/C 36/10	n. 2053/87 dell'on. John Marshall alla Commissione Oggetto: Livelli di consumo del tabacco nella CEE	6
89/C 36/11	n. 2078/87 dell'on. Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Creazione di una squadra antifrode	8
89/C 36/12	n. 2130/87 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Ecologia e sviluppo in America centrale e meridionale	8
89/C 36/13	n. 2183/87 dell'on. Margaret Daly alla Commissione Oggetto: Direttiva sugli uccelli	9
89/C 36/14	n. 2291/87 dell'on. Alasdair Hutton alla Commissione Oggetto: Uccisione degli uccelli migratori	9
89/C 36/15	n. 2312/87 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Attuazione della direttiva sugli uccelli selvatici	9
89/C 36/16	n. 2400/87 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Protezione degli uccelli selvatici	9
89/C 36/17	n. 2408/87 dell'on. Edward Newman alla Commissione Oggetto: Conservazione degli uccelli selvatici	10
89/C 36/18	n. 2519/87 dell'on. Christopher Beazley alla Commissione Oggetto: Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici ...	10
89/C 36/19	n. 2735/87 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Conservazione degli uccelli selvatici	10
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2183/87, 2291/87, 2312/87, 2400/87, 2408/87, 2519/87 e 2735/87	10
89/C 36/20	n. 2204/87 dell'on. Hedy d'Ancona alla Commissione Oggetto: La «mobility allowance» per gli handicappati inglesi	11
89/C 36/21	n. 2206/87 dell'on. Hedy d'Ancona alla Commissione Oggetto: Sovvenzionamento degli studi e concorrenza nell'ambito comunitario	11
89/C 36/22	n. 2230/87 dell'on. José Lafuente Lopez alla Commissione Oggetto: Oneri sociali e fiscali per le imprese europee	12
89/C 36/23	n. 2290/87 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Applicazione della biotecnologia allo sviluppo agroindustriale	13
89/C 36/24	n. 2315/87 dell'on. Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: IVA sui viaggi di studio	14
89/C 36/25	n. 2330/87 dell'on. Michel Debatisse alla Commissione Oggetto: Incidenza sul bilancio comunitario delle frodi	14
89/C 36/26	n. 2351/87 dell'on. Michael Hindley alla Commissione Oggetto: Cooperative per lo sviluppo	15
89/C 36/27	n. 2403/87 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Allergie	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
89/C 36/28	n. 2409/87 dell'on. Ingo Friedrich alla Commissione Oggetto: Pericoli della cosiddetta colza «00»	15
89/C 36/29	n. 2422/87 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Bilancio finanziario dei danni ecologici	16
89/C 36/30	n. 2476/87 dell'on. José Alvarez de Eulate Peñaranda alla Commissione Oggetto: Sicurezza sociale dei giovani disoccupati	17
89/C 36/31	n. 2513/87 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Amianto nelle garnizioni dei freni	18
89/C 36/32	n. 2518/87 dell'on. Pieter Dankert alla Commissione Oggetto: Conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto delle norme comunitarie in materia di superprelievo nel settore lattiero-caseario	18
89/C 36/33	n. 2522/87 dell'on. Angelo Carossino alla Commissione Oggetto: Recente incidente dell'ATR 42 precipitato sulle montagne di Como	19
89/C 36/34	n. 2540/87 dell'on. Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Lavoratori esclusi che divengono vagabondi	20
89/C 36/35	n. 2545/87 dell'on. Hedy d'Ancona alla Commissione Oggetto: Rifiuto di assumere lavoratori sieropositivi da parte della Philips olandese	20
89/C 36/36	n. 2591/87 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Denuncia del ministro della sanità della Liberia circa latte in polvere importato della Comunità europea e che risulta essere radioattivo	20
89/C 36/37	n. 2632/87 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Quota degli stanziamenti FESR destinata al finanziamento di programmi	21
89/C 36/38	n. 2640/87 dell'on. Jean Besse alla Commissione Oggetto: Mercato interno dell'energia elettrica	21
89/C 36/39	n. 2656/87 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Misure restrittive per gli abitanti di confine relative all'importazione di merci	21
89/C 36/40	n. 2698/87 dell'on. Beate Weber alla Commissione Oggetto: Collaborazione CEE-EFTA per combattere i reati contro l'ambiente	22
89/C 36/41	n. 2736/87 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto	23
89/C 36/42	n. 2779/87 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Cooperazione scientifica e tecnica — Reti create nel quadro del primo piano di stimolazione	24
89/C 36/43	n. 2793/87 dell'on. Thomas Raftery alla Commissione Oggetto: Divieto degli ormoni — Istituzione di un gruppo tecnico di esperti	25
89/C 36/44	n. 2796/87 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Regime di autorizzazione per il trasporto combinato eseguito da paesi terzi tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania mediante la «strada viaggiante»	25

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
89/C 36/45	n. 2811/87 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario all'allevamento di animali selvatici e alla zootecnia in Africa	26
89/C 36/46	n. 2825/87 dell'on. Ludivina Garcia Arias alla Commissione Oggetto: Aiuti CECA per alloggi erogati alla Spagna nel periodo 1986-1987	26
89/C 36/47	n. 2838/87 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Studio sulla povertà urbana	27
89/C 36/48	n. 2843/87 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Legge sull'impianto dei grandi centri commerciali	27
89/C 36/49	n. 2849/87 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Controllo dei tempi di guida e di riposo nei trasporti stradali	28
89/C 36/50	n. 2870/87 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Documentazione sul controllo di sicurezza degli impianti nucleari	28
89/C 36/51	n. 2871/87 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Fonti energetiche alternative e uso razionale dell'energia	28
89/C 36/52	n. 2880/87 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Proposta di introduzione di un testatico nel Regno Unito	29
89/C 36/53	n. 2884/87 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Dilavamento della costa belga	30
89/C 36/54	n. 2886/87 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Lotta contro le piogge acide	30
89/C 36/55	n. 2887/87 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Cifre relative alle piogge acide	30
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2886/87 e 2887/87	30
89/C 36/56	n. 2933/87 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Ambiente	31
89/C 36/57	n. 2935/87 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Massiccia moria di pesci nel canale di Gand- Terneuzen	32
89/C 36/58	n. 2938/87 dell'on. Francesca Marinaro alla Commissione Oggetto: Discriminazione delle camere professionali lussemburghesi nei confronti di lavoratori immigrati	32
89/C 36/59	n. 45/88 dell'on. Alonso Puerta Gutiérrez alla Commissione Oggetto: Richiesta di avviare la procedura per violazione dei diritti alla parità di trattamento dei lavoratori CEE, contro lo Stato lussemburghese	32
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2938/87 e 45/88	33
89/C 36/60	n. 2944/87 dell'on. Gilbert Deveze alla Commissione Oggetto: Prelievo di corresponsabilità per i cereali	33
89/C 36/61	n. 22/88 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Cancro della pelle e olio per motori usato	33
89/C 36/62	n. 50/88 dell'on. Domènec Romera i Alcàzar alla Commissione Oggetto: Unificazione delle norme giuridiche vigenti in materia di libertà d'espressione	34
89/C 36/63	n. 51/88 dell'on. Domènec Romera i Alcàzar alla Commissione Oggetto: Aumentato numero di incidenti ferroviari	34

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
89/C 36/64	n. 56/88 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Marinai peruviani bloccati nel Merseyside	35
89/C 36/65	n. 59/88 dell'on. André Fourçans alla Commissione Oggetto: Esperimenti sugli esseri umani	35
89/C 36/66	n. 61/88 dell'on. Carles-Alfred Gasòliba i Boehm alla Commissione Oggetto: invio di alimenti di prima necessità in Romania	36
89/C 36/67	n. 71/88 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Prodotti per l'imballaggio costituiti di schiuma plastica CFC	36
89/C 36/68	n. 78/88 dell'on. Horst Seefeld alla Commissione Oggetto: Tempi di attesa registrati negli aeroporti internazionale per i voli in arrivo	37
89/C 36/69	n. 98/88 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Importazione di zebre della Namibia	38
89/C 36/70	n. 118/88 dell'on. Sylvie Le Roux alla Commissione Oggetto: Organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti della pesca	38
89/C 36/71	n. 119/88 dell'on. Sylvie Le Roux alla Commissione Oggetto: Premio di riporto nel settore dei prodotti della pesca	38
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 118/88 e 119/88	39
89/C 36/72	n. 144/88 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Costatazione e pagamento tardivi di pensioni divedove di frontalieri olandesi	39
89/C 36/73	n. 170/88 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Importanza del trattato che istituisce una relazione associativa speciale tra l'Italia e l'Argentina	40
89/C 36/74	n. 201/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Disoccupazione	41
89/C 36/75	n. 222/88 dell'on. Karel de Gucht alla Commissione Oggetto: «Arbejdsmarkedetsbidrag»: Nuova regolamentazione danese per quanto concerne i contributi alla creazione di posti di lavoro	42
89/C 36/76	n. 224/88 dell'on. Lambert Croux alla Commissione Oggetto: Antenne per il Sahel	42
89/C 36/77	n. 239/88 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Situazione reale dei porti della Comunità	43
89/C 36/78	n. 270/88 degli on. Gijs de Vries e Florus Wijzenbeek alla Commissione Oggetto: Orario di chiusura dei negozi	43
89/C 36/79	n. 278/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Pittura sottomarina antivegetativa	44
89/C 36/80	n. 300/88 dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Sostegno ai progetti pilota relativi alla tecnologia dell'idrogeno	44
89/C 36/81	n. 326/88 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Messa a punta di un radar rivoluzionario per trattori — Aiuto della CEE	45

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
89/C 36/82	n. 330/88 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Eventuale aiuto da concedere alla «Comunidad Urbana Autogestionaria Villa El Salvador», a Lima in Perù	45
89/C 36/83	n. 331/88 dell'on. Florus Wijzenbeek alla Commissione Oggetto: Aiuti ai porti marittimi	46
89/C 36/84	n. 335/88 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Posti vacanti non assegnati	46
89/C 36/85	n. 336/88 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Assunzione di un controllore finanziario	46
89/C 36/86	n. 400/88 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Progetto JESSI	47
89/C 36/87	n. 411/88 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Gravi incidenti causati dalle canne da pesca al carbonio in Italia	47
89/C 36/88	n. 439/88 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Lavoro davanti agli schermi dei computer	48
89/C 36/89	n. 443/88 dell'on. Juan de Dios Ramirez Heredia alla Commissione Oggetto: La carta europea per i giovani	48
89/C 36/90	n. 445/88 dell'on. Fred Tuckman alla Commissione Oggetto: Discriminazione per motivi di età	49
89/C 36/91	n. 478/88 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Uniformazione dell'età pensionabile	49
89/C 36/92	n. 500/88 dell'on. Robert Delorozoy alla Commissione Oggetto: Evacuazione da parte dell'Etiopia delle organizzazioni umanitarie dall'Eritrea e dal Tigray	50
89/C 36/93	n. 503/88 dell'on. Juan Garaikoetxea Urriza alla Commissione Oggetto: Programma nazionale d'interesse comunitario per il Paese Basco	50
89/C 36/94	n. 543/88 dell'on. José Cervera Cardona alla Commissione Oggetto: Iniziativa del Parlamento europeo concernente le frutta a guscio	51
89/C 36/95	n. 551/88 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Sahel — Rigenerazione dei terreni erosi — Ricerche sulle piante — Aiuto della CEE	51
89/C 36/96	n. 583/88 dell'on. Alfons Boesmans alla Commissione Oggetto: Piano di emergenza per l'America centrale	52
89/C 36/97	n. 592/88 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Disposizioni legislative nella Comunità sulle cinture di sicurezza	52
89/C 36/98	n. 619/88 dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé alla Commissione Oggetto: Promozione della coltura del ricino nella Comunità	53
89/C 36/99	n. 624/88 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Accordo nippo-americano concernente la realizzazione di opere pubbliche	53

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
89/C 36/100	n. 682/88 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Procedura relativa alle domande di ottenimento di una pensione per le vedove di lavoratori frontalieri	54
89/C 36/101	n. 690/88 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Adeguamento, finanziamento ed esecuzione di progetti	54
89/C 36/102	n. 691/88 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Mercato nero del lavoro	55
89/C 36/103	n. 711/88 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Pagamenti in sospenso dei Fondi di sviluppo IV e V	55
89/C 36/104	n. 723/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Livello delle spese in Europa	56
89/C 36/105	n. 724/88 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Politica agricola comune	56
89/C 36/106	n. 739/88 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Esportazione di rifiuti olandesi verso il Surinam	56
89/C 36/107	n. 775/88 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Rete di distributori di benzina esente da piombo nella CEE	57
89/C 36/108	n. 782/88 dell'on. Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Legge sulla prevenzione del terrorismo	57
89/C 36/109	n. 783/88 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Aiuti alla Malaysia	58
89/C 36/110	n. 822/88 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Produzione CEE di frumento di qualità panificabile	58
89/C 36/111	n. 845/88 dell'on. Francesco Compasso alla Commissione Oggetto: Diminuzione del prezzo d'intervento per il grano duro	59
89/C 36/112	n. 864/88 dell'on. François Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Studi strategici in materia di lotta contro la miseria	59
89/C 36/113	n. 905/88 dell'on. Fernand Hermann alla Commissione Oggetto: Bando di concorso COM/A/635 per un capo divisione	59
89/C 36/114	n. 911/88 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Importazioni nella Comunità di calzature provenienti da Taiwan	60
89/C 36/115	n. 1002/88 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Separazione dei poteri	61
89/C 36/116	n. 1056/88 dell'on. Gerd Walter alla Commissione Oggetto: Stanziamenti comunitari destinati allo Schleswig-Holstein	61
89/C 36/117	n. 1081/88 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Trasmissione radiofoniche verso la Comunità su frequenze attribuite a paesi terzi ...	61
89/C 36/118	n. 1382/88 dell'on. Erik Blumenfeld alla Commissione Oggetto: Risposta alle interrogazione scritte sotto forma di lettera rivolte ai membri della Commissione	62
89/C 36/119	n. 1428/88 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Minerali «strategici» e dipendenza della Comunità nei confronti del Sudafrica	62

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1945/86**dell'on. Stephen Hughes (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(21 novembre 1986)**(89/C 36/01)*

Oggetto: Chiusura del deposito di High Spen nell'euro-circoscrizione elettorale di Durham

È la Commissione al corrente del fatto che la Northern General Transport Company sta prendendo in considerazione la chiusura di uno dei suoi depositi che si trova a High Spen, nella mia circoscrizione elettorale?

Può la Commissione confermare che parte del costo della costruzione di questo è stato preso a carico dalla Comunità mediante aiuti a fondo perduto o prestiti sovvenzionati?

In linea generale, cosa può fare la Commissione nel caso di società a cui vengono concessi aiuti/prestiti per progetti specifici che vengono poi accantonati oppure chiusi dopo un periodo di tempo relativamente breve? La Commissione non è d'accordo sul fatto che quando viene richiesto un prestito i richiedenti dovrebbero assumere l'impegno di continuare a utilizzare le infrastrutture finanziate con gli aiuti per un periodo specifico (cinque anni)?

Risposta complementare data dal sig. Schmidhuber in nome della Commissione*(26 settembre 1988)*

A complemento della risposta del 19 febbraio (1987) (1), la Commissione può ora informare l'onorevole parlamentare che a seguito di un'esauriente indagine sullo stato degli investimenti si è potuto giungere alle seguenti conclusioni.

Prima del progetto che è stato sovvenzionato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, il deposito poteva accogliere soltanto autobus ad un piano e anche in tal modo le attrezzature di manutenzione risultavano inadeguate. Di

fronte alla scelta di chiudere il deposito o effettuare delle migliorie gli operatori hanno scelto quest'ultima soluzione. I lavori effettuati e le nuove attrezzature hanno consentito di continuare ad utilizzare il deposito. Nel luglio 1988 operavano a partire dal deposito di High Spen undici autobus a due piani e undici ad un piano, con 47 autisti ed una percorrenza media per autoveicolo di 1 000 miglia alla settimana. Dodici persone erano addette alla manutenzione, pulizia e amministrazione.

La società che gestisce il servizio di autobus ritiene ora che il deposito sia un'installazione importante che offre un servizio ad High Spen e a vari altri centri della zona collegandoli a Gateshead e Newcastle e al sistema integrato di trasporti pubblici di Tyne and Wear.

(1) GU n. C 177 del 6. 7. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 694/87**dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)****alla Commissione delle Comunità europee***(29 giugno 1987)**(89/C 36/02)*

Oggetto: Abusi delle autorità doganali alla frontiera tra i Paesi Bassi e il Belgio

Al fine di cogliere sul fatto un cittadino di Eindhoven a cui erano destinate delle merci, sospettato di organizzare un cosiddetto «carrousel» per evadere l'IVA, facendo passare il confine più volte alle stesse merci (in maniera fittizia), gli agenti di dogana olandesi hanno fatto ricorso ad un autista della VIDECOM, filiale della RADELCO di Anversa. Questi era in viaggio con un carico di merci in direzione di detto cliente (indolo). Successivamente alla fornitura delle merci e all'emissione di un assegno, il citta-

dino di Eindhoven è stato arrestato. Le merci sono state sequestrate — come risultato in seguito — e vendute ad un'asta pubblica.

L'assegno, emesso a favore della VIDEKOM, non è stato tuttavia onorato.

Nel frattempo, a oltre un anno dai fatti, la società dei trasporti non ha ancora ricevuto denaro, per cui si è trovata eposta ad una perdita di 600 000 franchi.

Si chiede alla Commissione se tale modo d'agire è normale e in che modo la ditta dei trasporti in questione può essere risarcita della perdita subita.

**Risposta complementare data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(28 marzo 1988)

A completamento della sua risposta del 4 settembre 1987 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di comunicare all'onorevole parlamentare il risultato delle sue ricerche.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità olandesi, la VIDEKOM avrebbe ricevuto un indennizzo adeguato alla fine dell'agosto 1987.

⁽¹⁾ GU n. C 295 del 5. 11. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1256/87

**dell'on. Alberto Tridente (ARC—I)
alla Commissione delle Comunità europee**

(11 settembre 1987)

(89/C 36/03)

Oggetto: Trasporto di esafluoruro di uranio tra Italia e Francia

1. È a conoscenza la Commissione del fatto che ogni tre settimane circa avviene un trasporto di esafluoruro di uranio da Roma, via camion della ditta Borghi, a Novara e da qui, in treno, a Pierre-Latte in Francia?
2. Può indicare la Commissione la provenienza di detto materiale?
3. È a conoscenza la Commissione che per questo trasporto, definito dai documenti AIEA in merito al trasporto di materiali radioattivi, «categoria gialla III» e di «massima pericolosità», non si è tenuto conto degli obblighi in materia di sicurezza derivanti da un trasporto di questo tipo?

4. Per quali motivi la Commissione non è intervenuta per far rispettare le più elementari norme di sicurezza da applicare per questi trasporti?

5. Quali misure immediate intende prendere la Commissione affinché il trasporto avvenga nei modi prescritti dalle norme comunitarie ed internazionali stabilite dall'AIEA?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1257/87

**dell'on. Alberto Tridente (ARC—I)
alla Commissione delle Comunità europee**

(23 settembre 1987)

(89/C 36/04)

Oggetto: Trasporto di scorie radioattive da Caorso a Mol e a Siefeld

1. Quali misure di sicurezza la Commissione ha verificato che siano state prese per il trasporto di oltre 10 000 fusti contenenti scorie radioattive a bassa e media radioattività partenti dalla centrale elettronucleare di Caorso (Italia) e destinate all'incenerimento presso i centri di Mol (Belgio) e Siefeld (Germania occidentale)?

2. È in grado la Commissione di descrivere le misure di sicurezza prese?

3. Risponde al vero che si misura la radioattività esterna sia ai contenitori imballati a Caorso sia ai container che li contengono?

4. Qualora ciò risponda al vero, come è mai possibile che nonostante ciò il trasporto possa avvenire egualmente?

5. Quali misure urgenti intende prendere la Commissione per verificare che le misure di sicurezza siano assolutamente rispettate quando, i primi di settembre, i trasporti da Caorso per il Belgio e la Repubblica federale di Germania saranno quotidiani?

**Risposta comune data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 1256/87 e 1257/87

(9 giugno 1988)

La direttiva del Consiglio che stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti ⁽¹⁾ è applicabile a qualsiasi operazione che coinvolga materiale radioattivo, incluso quindi il trasporto. La direttiva non prescrive tuttavia specifici requisiti di ordine tecnico, né prevede che la Commissione vada informata in merito al trasporto di materiale radioattivo attraverso il territorio comunitario. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha pubblicato, nel 1961 e, successi-

vamente, ha regolarmente aggiornato le «norme per il trasporto sicuro di materiale radioattivo»⁽¹⁾, precisando tra l'altro sia il livello massimo di radioattività sulla superficie esterna dell'imballaggio o del container, sia l'etichettatura prescritta.

Il trasporto di materiale radioattivo, rifiuti compresi, tra Stati membri della Comunità è disciplinato da disposizioni nazionali che tengono conto sia delle norme fondamentali stabilite dalla direttiva anzidetta, sia delle norme AIEA. Il trasporto internazionale è soggetto a convenzioni internazionali che recepiscono le norme AIEA. La Commissione continua a portare avanti le operazioni già in corso da diversi anni nell'intento di:

- cooperare con l'AIEA per il periodico aggiornamento delle norme dell'Agenzia;
- promuovere l'applicazione armonizzata delle norme AIEA attraverso il territorio comunitario, grazie ad uno speciale gruppo di lavoro composto di rappresentanti degli Stati membri.

La Commissione è a conoscenza del fatto che delle scorie a bassa radioattività sono state trasportate da Caorso al CEN-SNK di Mol perché venissero trattate e condizionate.

Sotto l'aspetto delle radiazioni esterne il trasporto di materiale radioattivo è sotto il controllo delle autorità competenti nazionali, che hanno il compito di garantire che venga effettuato secondo le norme vigenti in materia.

Si rinvia l'onorevole parlamentare alla dichiarazione che la Commissione ha fatto dinanzi al Parlamento europeo nella sessione plenaria del gennaio 1988 sul trasporto di rifiuti radioattivi verso gli impianti di Mol, in particolare al ruolo della commissione del Parlamento europeo incaricata di indagare sul trattamento e sul trasporto di materiale nucleare; in particolare sottolineano le dichiarazioni che il 10 marzo scorso sono state rilasciate dai commissari Mosar e Clinton Davis.

(¹) GU n. L 246 del 17. 9. 1980 e GU n. L 265 del 5. 10. 1984.

(²) IAEA Safety series n. 6, 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1317/87

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 ottobre 1987)

(89/C 36/05)

Oggetto: Inquinamento della Schelda

Nel simposio sulla Schelda che ha avuto luogo alla fine di maggio a Terneuzen, è risultato che la Schelda è fortemente inquinata già nel suo corso superiore, soprattutto con metalli.

Quali misure vengono progettate o sono state adottate per arginare questo inquinamento che viene causato soprattutto dall'industria di Roubaix e Tourcoing?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(9 febbraio 1988)

Le legislazione comunitaria comprende attualmente tre direttive che disciplinano gli scarichi di metalli nell'ambiente idrico, cioè: le direttive 82/176/CEE⁽¹⁾ e 84/156/CEE⁽²⁾ concernenti i valori limiti e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio e la direttiva 83/513/CEE⁽³⁾ relativa agli scarichi di cadmio.

La scelta tra gli approcci «valori limite» o «obiettivi di qualità» è lasciata agli Stati membri, in conformità della direttiva «madre» 76/464/CEE⁽⁴⁾ concernente l'inquinamento causato da talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

Per quanto riguarda la Schelda, i tre Stati membri interessati (Francia, Belgio, Paesi Bassi) applicano l'approccio «valori limite».

D'altro canto, alla qualità delle acque superficiali si applicano direttive diverse⁽⁵⁾ in rapporto alla destinazione delle acque. Ciascuna di queste direttive fissa valori limite per vari metalli, ma tali valori si applicano soltanto alle acque superficiali espressamente designate dagli Stati membri, in quanto destinate agli usi specifici in questione, ciò che non è il caso della Schelda.

Le uniche misure dirette che potrebbero essere prese sono, quindi, attualmente misure basate sulla verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi.

Primo di adottare misure, se del caso, la Commissione desidera chiedere informazioni agli Stati membri interessati.

(¹) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

(²) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.

(³) GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

(⁴) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(⁵) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26; GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1; GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1; GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 47; GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1586/87

dell'on. Danielle De March (COM—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 novembre 1987)

(89/C 36/06)

Oggetto: Importazioni di prodotti orticoli e di fiori

L'aumento di oltre il 25% delle importazioni di prodotti orticoli e di fiori in Francia nel 1986 ha reso del tutto vani

gli sforzi compiuti dai produttori per migliorare la qualità dei loro prodotti e conquistare nuovi mercati.

Queste importazioni sono favorite dalla distribuzione in grande scala che approfitta dell'insufficiente protezione alle frontiere comunitarie e delle distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri, aggravate dall'allargamento della CEE alla Spagna e al Portogallo. Quali provvedimenti conta adottare la Commissione per porre rimedio a questa situazione?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(7 giugno 1988)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare richiede un'analisi particolare per ciascuno dei settori considerati.

Prodotti della floricoltura non commestibili, compresi i fiori

Per quanto riguarda la protezione alle frontiere comunitarie, la regolamentazione vigente prevede l'applicazione di dazi doganali. Per i prodotti sensibili, ossia i fiori freschi recisi, l'aliquota del dazio doganale è del

- 24%, per il periodo 1° giugno—31 ottobre;
- 17%, per il periodo 1° novembre—31 maggio.

Nel quadro degli accordi mediterranei, la Comunità ha subordinato al rispetto di prezzi minimi la concessione di contingenti tariffari per le rose e i garofani recisi.

Nel 1986 le importazioni della Comunità ampliata originarie dei paesi terzi sono ammontate a 341 milioni di ECU, mentre le esportazioni hanno raggiunto 712 milioni di ECU.

La Francia ha importato prodotti originari dei paesi terzi per 16 milioni di ECU, mentre le forniture degli altri Stati membri sono ammontate a 417 milioni di ECU.

L'aliquota della Francia nelle importazioni originarie dei paesi terzi è quindi modesta, mentre le importazioni degli altri paesi della Comunità ammontano al 17%.

Per la Francia la concorrenza proviene quindi maggiormente dagli scambi intracomunitari che dalle importazioni originarie dei paesi terzi.

Ortofrutticoli freschi

Se le importazioni francesi di ortofruttili freschi contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili, sono effettivamente aumentate tra il 1985 e il 1986, questo dato merita alcune precisazioni.

Le statistiche ufficiali della Comunità rivelano infatti un aumento del 13% delle importazioni francesi di frutta. Per gli ortaggi l'aumento delle importazioni è solo del 3%.

Questi aumenti, constatati nel 1986, si spiegano parzialmente col fatto che la produzione francese di ortofruttili è stata inferiore a quella del 1985.

Durante questo periodo le esportazioni totali di ortaggi della Francia hanno registrato un aumento del 20% nel 1986 e quelle destinate alla Spagna sono addirittura raddoppiate. Per quanto riguarda la frutta, sebbene le esportazioni totali riflettano un certo ristagno, quelle destinate alla Spagna sono aumentate del 35%.

Per quanto riguarda la protezione alle frontiere, va osservato che oltre al dazio doganale per tutti i prodotti esiste un regime di prezzi di riferimento per i prodotti più sensibili. Esso si applica nei confronti dei paesi terzi nonché della Spagna e del Portogallo durante il periodo transitorio. Infine, l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1035/72 autorizza, a talune condizioni, il mantenimento di restrizioni nazionali.

La Commissione ritiene che nelle condizioni attuali non sia necessario prospettare altre misure. Le disposizioni previste dall'atto d'adesione sono sufficienti a garantire una graduale e armoniosa integrazione della Spagna e del Portogallo nella Comunità. Per quanto riguarda le presunte distorsioni tra gli Stati membri, la Commissione non ne è informata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1658/87

dell'on. Kenneth Stewart (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 novembre 1987)

(89/C 36/07)

Oggetto: Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento da uno Stato membro ad un altro di persone nei cui confronti è stata emessa una condanna

È al corrente la Commissione delle notizie diffuse alla stampa, secondo cui i cittadini britannici attualmente in attesa di processo nel carcere di Lovanio (Belgio), qualora fossero giudicati colpevoli, potrebbero scontare la condanna nel Regno Unito?

Può la Commissione farci sapere se il governo britannico e quello del Belgio hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone nei cui confronti è stata pronunciata una condanna?

Qualora tale convenzione non sia stata ratificata, sarebbe possibile pervenire ad accordi in tal senso tra gli Stati

membri, in considerazione delle estreme difficoltà cui sono soggette le famiglie di coloro che scontano una condanna detentiva in un altro Stato membro?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(25 luglio 1988)

Il Regno Unito ha ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento di persone nei cui confronti è stata emessa una condanna.

Il Belgio a tutt'oggi non ha ancora depositato l'atto di ratifica di tale convenzione.

A meno che esso provveda nel frattempo su questo senso, la convenzione non può costituire una base giuridica appropriata per permettere agli imputati di nazionalità britannica di scontare la loro pena nel Regno Unito, qualora venissero condannati a pene detentive, non accompagnate da una sospensione della pena di durata superiore al periodo di detenzione preventiva già trascorso. È opportuno inoltre osservare che, nella fattispecie, gli imputati hanno ottenuto la libertà provvisoria dietro pagamento di una cauzione.

La Commissione constata che il trasferimento di persone che hanno subito una condanna rientra, a tutt'oggi, nella competenza degli Stati membri. Un accordo al riguardo è stato elaborato dai dodici Stati membri della Comunità nell'ambito della cooperazione politica europea e proposto per la firma il 25 maggio 1987. Sottoscritto dal Belgio e dal Regno Unito, esso non è ancora entrato in vigore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1822/87

**dell'on. Carlos Robles Piquer (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(30 novembre 1987)

(89/C 36/08)

Oggetto: Riqualficazione del personale delle dogane

La realizzazione entro il 1992 del mercato interno unico comunitario continua a porre dei problemi per quanto riguarda le conseguenze che ne deriveranno.

Una di queste, e non la meno importante, riguarda il futuro professionale del personale che lavora attualmente nei servizi doganali della Comunità economica europea, poiché, secondo fonti sindacali di questa categoria, si calcola in circa 100 000 il numero dei dipendenti doganali che perderanno l'attuale occupazione a causa dello smantellamento delle frontiere intracomunitarie al momento della realizzazione del mercato interno unico.

La Commissione ha previsto un programma speciale di riqualficazione di questa categoria di lavoratori doganali

per evitare che si trasformi in vittima di questo passo in avanti destinato a rafforzare in modo decisivo la nostra Comunità?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(8 giugno 1988)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 1617/87 dell'on. Klinkenberg ⁽¹⁾.

(¹) GU n. C 332 del 27. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1943/87

dell'on. Domènec Romera i Alcàzar (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 dicembre 1987)

(89/C 36/09)

Oggetto: Mancanza di sicurezza stradale e punti nevralgici in talune strade della Comunità a causa dell'insufficiente larghezza delle strade e di difetti del manto stradale

Sempre più ci si rende conto che la mancanza di sicurezza in molte strade di taluni paesi della Comunità è dovuta a insufficiente ampiezza delle strade, a difetti del manto stradale, alla presenza di filari di alberi lungo i bordi stradali, a una carente segnaletica, all'insufficienza degli argini nei punti pericolosi, ecc.

Le statistiche degli ultimi anni rivelano che gli incidenti dovuti a carenze delle infrastrutture stradali hanno continuato ad aumentare e a causare gravi perdite di vite umane.

Intende la Commissione proporre norme che obblighino le autorità competenti dei paesi comunitari a procedere all'omologazione dei sistemi di sicurezza e qualità in materia di politica stradale? Inoltre, non ritiene la Commissione necessario elaborare e render nota una carta dei punti nevralgici della rete stradale europea?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(5 luglio 1988)

Nei suoi lavori in materia di sicurezza stradale la Commissione ha considerato i fattori che maggiormente incidono sulla frequenza e sulla gravità degli incidenti, ovvero il comportamento del guidatore: patente, limiti di velocità, alcolemia, cintura di sicurezza, oltre a taluni aspetti della sicurezza passiva, ad esempio, il controllo tecnico degli autoveicoli privati.

La Commissione è naturalmente consapevole dell'importanza che la qualità delle infrastrutture riveste per la sicu-

rezza stradale, ma a tutt'oggi non ha previsto alcuna disposizione sull'omologazione dei requisiti di sicurezza delle infrastrutture stradali.

In occasione dell'Anno europeo della sicurezza stradale 1986, la Commissione ha sottolineato l'importanza che essa annette alle infrastrutture in quanto parte del sistema di sicurezza stradale, concedendo, a titolo esemplificativo, alcuni aiuti agli Stati membri per finanziare progetti tesi a sopprimere alcuni «punti critici».

In genere le autorità competenti degli Stati membri dispongono di mappe della rete stradale nazionale; la Commissione non ne ha ancora previsto la raccolta, né la pubblicazione.

La Commissione annette nondimeno grandissima importanza ai sistemi di moderna gestione del traffico, soprattutto in materia di telecomunicazioni, che consentono una maggiore fluidità del traffico e di assistere i guidatori indicando loro gli itinerari ottimali. Si veda ad esempio il programma di ricerca DRIVE — Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe (Infrastruttura stradale per la sicurezza dei veicoli in Europa).

Nel corso di quest'anno, infine, la Commissione finanzia uno studio sulla situazione delle infrastrutture stradali, per individuare le strozzature della rete stradale europea e valutare l'entità degli investimenti necessari in materia di infrastruttura stradale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2053/87

dell'on. John Marshall (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1988)

(89/C 36/10)

Oggetto: Livelli di consumo del tabacco nella CEE

Quali sono i livelli di consumo del tabacco in ciascun paese della CEE e quali sono state le tendenze nel corso degli ultimi cinque anni?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(26 agosto 1988)

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare su una serie di elementi (segnatamente le tabelle allegate) che gli consentiranno di valutare l'importanza e l'andamento

del consumo dei prodotti a base di tabacco negli Stati membri della Comunità.

La tabella 1 indica la quota relativa delle spese per i prodotti a base di tabacco nel contesto del consumo finale delle famiglie relativamente al 1977 e al 1985 (per taluni paesi sono disponibili soltanto i dati relativi agli anni indicati fra parentesi). Si tratta di dati basati su prezzi costanti del 1980.

Nella tabella 2 sono indicati gli indici del consumo per paese dai quali è possibile desumere l'evoluzione del consumo di prodotti a base di tabacco sempre in base a prezzi costanti del 1980.

Dalle cifre di cui alla tabella 2 risulta che, nel periodo 1977-1985, il consumo di prodotti a base di tabacco è diminuito in cinque paesi (Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito) mentre è rimasto costante in Spagna.

Una serie di altri elementi che possono dare un'idea del livello di consumo dei prodotti a base di tabacco, nonché dell'evoluzione delle spese e dei prezzi di questi prodotti figurano nella tabella 3.

L'indice del consumo pro capite (vedi riga 2 della tabella) è calcolato per ogni paese in base ai valori reali di consumo pro capite (ovvero dopo aver tenuto conto delle differenze di prezzo esistenti fra i vari paesi), valori che vengono quindi messi a raffronto con le spese medie pro capite di tutti i paesi della Comunità.

Se l'indice di un determinato paese è superiore a 100 ciò significa che il volume del consumo di prodotti a base di tabacco è superiore alla media comunitaria. L'elevato indice del Lussemburgo è dovuto agli acquisti effettuati da stranieri (soprattutto paesi confinanti) sul territorio economico di detto paese.

Per quanto concerne i prezzi (vedi riga 3 della tabella) l'evoluzione è stata particolarmente significativa fra il 1980 e il 1987.

Alla quarta riga della tabella 3 figurano gli indici relativi al livello dei prezzi per il 1985 (EUR 12 = 100). Da questi indici risulta che in alcuni paesi — come la Grecia, la Spagna, l'Italia e il Portogallo, paesi nei quali negli ultimi anni sono stati registrati incrementi spettacolari dei prezzi — il livello dei prezzi è rimasto in alcuni casi nettamente al di sotto della media comunitaria.

TABELLA 1

Spese per i prodotti a base di tabacco nei consumi totali nelle famiglie

Quote relative

(in %)

Stato membro Anni	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK
1977	1,9	3,5	1,6	3,9	1,2 (80)	1,4	4,1	3,7	1,5	2,2	1,7	3,1
1985	1,5	3,4	1,5	5,3 (84)	1,2 (83)	1,5	3,9 (84)	3,6	2,4 (82)	1,6	2,0 (80)	2,2

TABELLA 2

Indice di consumo per il periodo 1977/1985

(1980 = 100)

Stato membro Anni	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK
1977	106,6	113,7	88,9	85,5	—	92,4	94,3	90,6	82,2	109,4	—	95,5
1979	100,4	106,5	97,6	96,2	100,0 (80)	97,6	100,9	97,8	89,9	108,1	—	102,9
1981	97,6	101,8	102,9	110,2	98,0	101,4	98,0	102,3	108,6	96,1	—	92,7
1983	102,1	106,3	96,4	127,1	100,0	106,6	88,9	101,9	146,7 (82)	92,4	—	84,7
1985	96,6	108,5	98,5	134,6 (84)	—	117,0	91,6 (84)	103,8	—	83,3	—	79,6

TABELLA 3

Altri elementi sul consumo dei prodotti a base di tabacco

	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK
1. Spese assolute												
a) 1980												
— in milioni di ECU	872	911	5 911	462	1 227	3 072	354	3 375	33	1 388	246	6 847
— in milioni di m.n. (*)	35 400	7 130	14 920	27 433	122 (1)	18 029	239	4 013 (1)	1 319	3 830	17 075	4 098
b) 1985												
— in milioni di ECU	1 192	1 320	8 539	946	2 001	4 895	711	6 325	74	1 776	247	10 358
— in milioni di m.n. (*)	53 554	10 582	19 010	100 065	259	33 265	509	9 159	3 302	4 460	32 111	6 100
— in ECU pro capite	121	258	140	95	52	89	201	111	201	123	26	183
2. Indice di consumo pro capite 1985 (EUR 12 = 100)	108	107	84	133	78	87	83	89	222	97	78	86

	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK
3. Indice dei prezzi 1980 = 100												
1981	107,3	103,2	100,1	115,2	138,2	114,5	133,2	120,5	112	107,7	118,2	123,5
1982	117,7	106,2	118,9	138,7	151	137,5	165,9	160,6	130,6	111,3	148,3	142,5
1983	132,4	126,2	129,6	168,9	169,3	150,2	195,1	188,7	143,2	117,6	179,8	152
1984	143	133,9	127,5	208,3	180,4	159,5	218	204,1	156,8	133,9	232,7	168,6
1985	154,6	140,7	129,5	235,6	193,8	157,6	247	222	166,1	140,4	287,1	176,5
1986	167	151,0	133,7	279,4	217,1	167,8	271,8	235,1	178,2	141,4	340,1	201,6
1987	175,1	154,2	133,5	324,3	233,8	176,4	287,5	259,0	182,7	145,3	383,6	208,0
4. Indice del livello dei prezzi 1985 (EUR 12 = 100)	81	175	121	52	48	73	176	90	65	91	77	153

(*) Moneta nazionale.

(†) In miliardi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2078/87

dell'on. Leen van der Waal (NI—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 dicembre 1987)
(89/C 36/11)

Oggetto: Creazione di una squadra antifrode

1. È vero che, a quanto si riferisce, la Commissione intende procedere alla creazione di una speciale squadra antifrode composta di dieci persone?
2. In caso affermativo, da quale commissario di dipenderà?
3. Quali competenze avrà tale squadra antifrode e su quale settore si concentreranno le sue attività?
4. Può la Commissione fornire una valutazione dell'entità delle frodi compiute annualmente e fornire un'idea delle aree in cui esse si verificano con maggiore frequenza?
5. Ritiene la Commissione che un gruppo di dieci uomini sia in grado di affrontare in maniera adeguata il problema delle frodi, viste le precedenti dichiarazioni sulla necessità di una brigata volante di 80 uomini?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(5 settembre 1988)

1, 2 e 3. Le decisioni della Commissione per la creazione di un'unità di lotta contro le frodi sono esposte nella relazione della Commissione sull'intensificazione della lotta contro le frodi a detrimento del bilancio comunitario⁽¹⁾.

4. L'onorevole parlamentare troverà gli elementi di risposta alla sua interrogazione sull'entità delle frodi compiute a detrimento del bilancio comunitario nella relazione finanziaria del FEAOG, sezione garanzia, che è messa annualmente a disposizione del Parlamento europeo, nella relazione della Commissione sull'intensificazione della lotta contro le frodi a detrimento del bilancio comunitario già citata, nonché nelle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 1528/87 dell'on. Vandemeulebroucke⁽²⁾ e n. 2116/87 di sir James Scott-Hopkins⁽³⁾.

5. Fin dall'inizio sono previsti dieci funzionari per costituire l'unità di lotta contro le frodi, senza escludere eventuali ulteriori potenziamenti con altri funzionari che saranno assegnati ai servizi operativi e all'unità di coordinamento.

(1) Doc. COM(87) 572 def. del 20. 11. 1987.

(2) GU n. C 195 del 25. 7. 1988.

(3) GU n. C 244 del 19. 9. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2130/87

dell'on. Hemmo Muntingh (S—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 gennaio 1988)
(89/C 36/12)

Oggetto: Ecologia e sviluppo in America centrale e meridionale

1. Per quali progetti localizzati in America centrale e meridionale (esclusa la regione amazzonica) sono stati richiesti finanziamenti alla CECA o ad istituzioni collegate con la CECA?
2. Chi sono, per ogni singolo progetto, i richiedenti?

3. Quali richieste sono state onorate dalla CECA e con quale motivazione?

4. Quali, fra le richieste di finanziamento accolte, sono cofinanziate da istituzioni diverse dalla CECA e di quali istituzioni si tratta?

5. Può la Commissione indicare, per ciascuno dei progetti finanziati o cofinanziati:

- a) l'ammontare concesso;
- b) l'arco temporale cui si riferisce;
- c) i sottoprogetti interessati dall'intervento;
- d) la fase attuale di finanziamento?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(1° luglio 1988)

Nessun altro progetto ubicato nell'America centrale o nell'America latina ha formato oggetto di richieste di finanziamento presso la CECA o istituzioni connesse alla CECA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2183/87

**dell'on. Margaret Daly (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(1° febbraio 1988)

(89/C 36/13)

Oggetto: Direttiva sugli uccelli

Ritiene la Commissione che la direttiva CEE sugli uccelli sia stata adeguatamente recepita e venga pienamente osservata in tutti gli Stati membri? In caso negativo quale azione sta portando avanti o intende avviare la Commissione per assicurare la conformità al diritto comunitario?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2291/87

**dell'on. Alasdair Hutton (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 febbraio 1988)

(89/C 36/14)

Oggetto: Uccisione degli uccelli migratori

Considerando che il governo del Regno Unito è l'unico nella Comunità europea ad aver riferito annualmente cir-

ca le deroghe previste alla sua legislazione e, ogni tre anni, sul modo in cui ha applicato la direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici, quali iniziative la Commissione intende proporre per far sì che tutti gli Stati membri si attengano alle disposizioni della direttiva e pongano fine alla crudele uccisione degli uccelli migratori?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2312/87

**dell'on. Richard Cottrell (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(8 febbraio 1988)

(89/C 36/15)

Oggetto: Attuazione della direttiva sugli uccelli selvatici

A sei anni dal termine per l'attuazione della direttiva concernente la tutela degli uccelli selvatici è chiaro che gli Stati membri ne ignorano di fatto le disposizioni. Due Stati membri sono stati tacciati di disobbedienza alla direttiva, uno soltanto ha presentato annualmente una relazione, come richiesto, e uno soltanto ha classificato gli habitat idonei come aree specialmente protette. Non si può certo parlare di una sentita adesione all'Anno europeo dell'ambiente.

Quali passi intende ora compiere la Commissione per garantire un'adeguata applicazione della direttiva?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2400/87

**dell'on. Christopher Jackson (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(22 febbraio 1988)

(89/C 36/16)

Oggetto: Protezione degli uccelli selvatici

Di recente si sono avute notizie inquietanti a proposito di taluni Stati membri, i quali disattenderebbero la legislazione comunitaria concernente la protezione degli uccelli selvatici, e in particolare il divieto di catturarli con reti o lacci e di abatterli con armi da fuoco.

1. La Commissione è in grado di commentare tali notizie?
2. Quali azioni intende essa adottare?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2408/87

dell'on. Edward Newman (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1988)

(89/C 36/17)

Oggetto: Conservazione degli uccelli selvatici

La Commissione può fornire informazioni, relativamente a ogni singolo Stato membro, in materia di attuazione e rispetto della direttiva 79/409/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e dei suoi vari emendamenti e aggiunte?

La Commissione può anche far sapere se la direttiva tuteli sufficientemente gli uccelli selvatici in tutti gli Stati membri?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2519/87

dell'on. Christopher Beazley (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1988)

(89/C 36/18)

Oggetto: Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici

Può la Commissione fornire informazioni dettagliate sulla misura in cui gli Stati membri osservano la direttiva CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici, precisando le misure che ha adottato o intende adottare nei confronti dei paesi che non si siano conformati a quanto previsto dalla direttiva?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2735/87

dell'on. Llewellyn Smith (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1988)

(89/C 36/19)

Oggetto: Conservazione degli uccelli selvatici

Nonostante la direttiva CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, si continua ad assistere ogni autunno in vari paesi europei all'abbattimento di centinaia di milioni di uccelli e alla distruzione dei loro habitat, e ciò a distanza di sei anni dalla scadenza fissata dai governi per l'introduzione di leggi che vietino la distruzione su larga scala della fauna selvatica.

Può la Commissione indicare quali Stati membri sono inadempienti rispetto alla direttiva che prescrive ai governi di riferire ogni tre anni sull'attuazione della legislazione nazionale?

Può essa altresì comunicare se sono stati compiuti passi — e quali — per sollecitare la massima priorità per la conver-

sione in legge della normativa europea sulla protezione degli uccelli?

**Risposta comune data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 2183/87, 2291/87, 2313/87,
2400/87, 2408/87 e 2735/87

(27 luglio 1988)

La Commissione ha deciso di considerare prioritaria l'attuazione delle politiche ambientali della Comunità nell'ambito del quarto programma d'azione affinché trovino piena attuazione le direttive comunitarie per l'ambiente in tutti gli Stati membri. Nella sua risoluzione sul quarto programma d'azione, il Consiglio ha approvato tale appoggio ⁽¹⁾.

Con riferimento all'attuazione della direttiva 79/409/CEE ⁽²⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 85/411/CEE ⁽³⁾ che modifica l'anzidetta direttiva del Consiglio 79/409/CEE è evidente che l'attuale trasposizione delle direttive sta per essere effettuata in vari Stati membri con notevole ritardo.

Un nuovo elenco aggiornato comprendente le procedure di infrazione sulla base delle direttive 79/409/CEE e 85/411/CEE sta per essere inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Le disposizioni di tali direttive sono considerate adeguate al fine della protezione delle specie di uccelli e dei loro habitat nel territorio europeo degli Stati membri.

Come risultato delle iniziative intraprese dalla Commissione al fine di imporre l'attuazione della direttiva 79/409/CEE, la Corte di giustizia, l'8 luglio 1987, ha emesso due sentenze ⁽⁴⁾ che condannano l'Italia e il Belgio per la mancata emanazione nel periodo prescritto di tutti gli atti legislativi necessari al fine di uniformarsi alla direttiva.

Le sentenze che condannano la Repubblica federale di Germania e l'Olanda per la mancata attuazione della direttiva, sono già state emesse il 17 settembre 1987 e il 13 ottobre dello stesso anno ⁽⁵⁾.

Il 27 luglio 1983 è stato proposto ricorso contro la Francia ⁽⁶⁾, e la Corte di giustizia ha deciso in merito il 13 agosto 1985. La Commissione ritiene che un certo numero di disposizioni legali non siano conformi alla direttiva, in particolare quelle che disciplinano la lista delle specie che vengono cacciate nonché metodi di caccia.

⁽¹⁾ GU n. C 289 del 29. 10. 1987, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 233 del 20. 8. 1985, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. C 204 del 31. 7. 1987, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. C 274 del 13. 10. 1987, pag. 4.

⁽⁶⁾ Causa 252/85.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2204/87
dell'on. Hedy d'Ancona (S—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1988)
(89/C 36/20)

Oggetto: La «mobility allowance» per gli handicappati inglesi

La «mobility allowance», nel Regno Unito, è un'indennità versata agli handicappati quale contributo alle spese di trasporto. L'interrogante ha constatato che gli invalidi di cittadinanza inglese abitanti nei Paesi Bassi (dove vengono mensilmente trasferite le loro indennità di invalidità inglesi) non possono beneficiare della «mobility allowance» in quanto il diritto a questa prestazione è limitato al territorio del Regno Unito.

La Commissione europea concorda con l'interrogante sul fatto che, se le autorità inglesi hanno deciso la trasferibilità all'estero delle indennità di invalidità, non vi è alcun motivo di prevedere un'applicazione della «mobility allowance» limitata al territorio del Regno Unito?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione
(29 giugno 1988)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾ relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità dispone, all'articolo 4, paragrafo 4, l'esclusione dal suo campo di applicazione delle prestazioni attinenti ai regimi di assistenza sociale e medica. La «mobility allowance» (assegno di mobilità) concessa alle persone invalide residenti nel Regno Unito rientra infatti fra le prestazioni di assistenza sociale e medica.

La proposta di regolamento della Commissione⁽²⁾, pendente in sede di Consiglio dal 1985, mira ad introdurre nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 le prestazioni definite «speciali a carattere non contributivo», in particolare quelle destinate alla protezione dei minorati.

Scopo di tale proposta è di garantire la concessione delle predette prestazioni sul territorio dello Stato membro in cui l'interessato risiede senza tuttavia prevederne l'esportazione.

Il Consiglio non ha tuttavia potuto adottare questa proposta di regolamento non essendo stata raggiunta l'unanimità.

La legislazione comunitaria attuale non prevede alcuna disposizione che obblighi le autorità britanniche a corri-

spondere l'assegno di mobilità ad una persona che risieda al di fuori del territorio del Regno Unito.

- ⁽¹⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, (regolamento (CEE) n. 2101/83 del Consiglio che modifica e aggiorna i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72).
⁽²⁾ GU n. C 240 del 21. 9. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2206/87
dell'on. Hedy d'Ancona (S—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1988)
(89/C 36/21)

Oggetto: Sovvenzionamento degli studi e concorrenza nell'ambito comunitario

Il sovvenzionamento degli studi, nella maggior parte degli Stati membri, è venuto configurandosi come misura di sostegno a carattere sociale, su base giuridica. Le borse vengono pertanto assegnate per studi presso istituti di tipo commerciale, ossia per attività che possono essere qualificate come «di utilità pubblica in senso economico».

La Commissione europea concorda con l'interrogante sul fatto che l'assegnazione di borse intesa a promuovere gli studi presso un istituto commerciale è in contrasto con le regole della concorrenza figuranti all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a) del trattato di Roma, se il diritto al sovvenzionamento si applica esclusivamente entro i confini del territorio dello Stato membro che concede le borse?

A tale proposito, qual è la posizione della Commissione europea in ordine all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), terzo comma della legge olandese sul sovvenzionamento degli studi?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione
(19 luglio 1988)

Spetta agli Stati membri stabilire i criteri di attribuzione delle borse di studio nazionali che coprono le spese di sussistenza degli studenti ma tali criteri devono essere conformi alle norme comunitarie applicabili ai lavoratori migranti e alle loro famiglie.

Nel quadro del rafforzamento della mobilità degli studenti comunitari la Commissione ritiene tuttavia auspicabile una maggiore flessibilità nell'attribuzione delle borse attraverso le frontiere comunitarie.

Più in particolare, è stato realizzato un primo passo molto importante a livello comunitario con l'adozione del programma ERASMUS che prevede tra le condizioni di attribuzione di borse ERASMUS agli studenti, che «le borse

di sussistenza di cui gli studenti beneficiano nei loro rispettivi paesi continuino ad essere versate agli studenti che partecipano al programma nel corso del periodo di studi svolti presso l'università ospite».

In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che le sovvenzioni di Stato del tipo ricadente sotto il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo comma della legge olandese sul finanziamento degli studi non presentino caratteristiche che consentano di considerarle incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2230/87

dell'on. José Lafuente Lopez (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(4. febbraio 1988)

(89/C 36/22)

Oggetto: Oneri sociali e fiscali per le imprese europee

Un recente studio comparato degli oneri che gli imprenditori devono sostenere per adempiere agli obblighi sociali e fiscali in USA, Giappone e paesi CEE ha dimostrato che mentre negli Stati membri della CEE tali costi costituiscono il 50% della retribuzione lorda per lavoratore, negli Stati Uniti rappresentano il 40% e in Giappone solo il 30%.

Ciò significa che le imprese americane e giapponesi sono in condizioni di operare con maggior competitività e produttività delle aziende europee.

Non ritiene la Commissione che sia indispensabile garantire alle imprese comunitarie lo stesso trattamento, sul piano fiscale e sociale, riservato alle imprese giapponesi e americane affinché possano competere su un piano di parità con i nostri principali concorrenti mondiali?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(1° luglio 1988)

La struttura degli oneri delle imprese riflette, in parte, le scelte politiche di finanziamento dei regimi di sicurezza sociale: taluni Stati membri privilegiano la fiscalità diretta (tra l'altro imposta sugli utili), altri finanziano le spese

sociali con prelievi sui costi salariali. È pertanto il divario esistente tra il costo salariale pagato dal datore di lavoro e il guadagno netto percepito dal lavoratore può variare in misura assai notevole a seconda dei paesi: nel 1984, il guadagno netto di un lavoratore sposato con due figli rappresenta il 56,8% del costo salariale per il datore di lavoro nella Repubblica federale di Germania, contro il 63% circa in Francia e in Italia, il 67,3% nel Regno Unito e il 73% in Grecia (tabella 1). Questi divari di struttura dei costi salariali tra Stati membri sono dunque almeno tanto considerevoli quanto quelli che si possono osservare nei confronti degli Stati Uniti o del Giappone. Essi sono dovuti, in particolare, alla diversa funzione che svolgono gli oneri sociali (datore di lavoro e lavoratore), nonché al livello d'imposizione.

D'altro lato, esistono altresì notevoli differenze tra Stati membri in materia di fiscalità diretta a carico delle imprese (tasso d'imposizione degli utili, tabella 2); essi si spiegano almeno sia con i tassi d'imposizione applicati quando ai metodi utilizzati per definire l'utile contabile.

In tali condizioni, si potrebbe verificare solo a lungo termine una modifica del trattamento fiscale e sociale dei costi salariali. Peraltro, se globalmente le politiche fiscali incidono sulla varietà dei servizi forniti a tutti gli operatori economici, a loro volta i servizi forniti hanno un effetto positivo sulla produttività delle imprese: ne risulta tuttavia una gamma di possibilità per garantire, ad un livello di nazionalizzazione più o meno grande, il finanziamento del regime di sicurezza sociale; infatti, niente prova che un regime sia, a priori, più efficace degli altri.

Infine, altri elementi (tasso d'inflazione, salari nominali, tasso di cambio) svolgono pure un ruolo importante in materia di competitività. I salari nominali si sono pertanto adeguati rapidamente al calo dei tassi d'inflazione osservato dall'inizio degli anni '80 e poiché le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti sono aumentate ad un ritmo meno rapido della produttività media del lavoro, la situazione delle imprese europee in termini di costi è nettamente migliorata.

Con il deprezzamento del dollaro in atto dal 1985, ma accentuandosi dopo il 19 ottobre 1987 in seguito a quanto si verificò all'epoca sui mercati finanziari internazionali, costituisce un'ulteriore componente determinante per la competitività delle imprese. Senza dubbio ciò ha accentuato l'esigenza, per le imprese, di adeguamento e ristrutturazione dei loro costi. La Commissione tratterà in maniera approfondita questi aspetti nella propria relazione sulla situazione economica, che verrà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel luglio 1988.

TABELLA 1

Gli oneri sociali che gravano sulle imprese — 1984

Passaggio dal costo salariale medio per il datore di lavoro al guadagno netto per il lavoratore sposato con due figli (un solo salario)

1984	B	DK (*)	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	P	VK
Costo salariale per il datore di lavoro:												
— in ECU al mese	1 719	1 732	2 008	623	·	1 734	1 423	1 545	1 574	1 891	386	1 417
— in percentuale	100	100	100	100	·	100	100	100	100	100	100	100
Spese di formazione professionale	0,4	1,9	1,6	·	·	1,6	1,3	0,3	0,5	0,4	2	1,5
Oneri sociali per il datore di lavoro	24	5,7	21	18	·	28,1	14,7	33,5	14,9	24,4	18,4	14,6
Oneri sociali per il lavoratore	9,8	1,5	13,3	12,2	·	10,2	7,0	6,3	9,9	20,4	9,2	7,5
Imposte datore di lavoro	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,5	·	2,7	·
Imposte lavoratore	15,0	39,9	10,0	2,3	·	0,0	14,9	9,6	2,6	7,0	3,0	15,1
Sovvenzioni datore di lavoro	1,1	0,3	·	·	·	·	·	8,1	·	·	·	0,1
Assegni familiari (2 figli)	8,2	0,0	3,5	6,4	·	5,4	2,5	7,1	7,0	5,8	3,1	7,0
Oneri e spese varie	1,4	0,4	0,7	1	·	2,3	1,4	1,2	1,3	2,3	3	1,2
Guadagno netto del lavoratore	58,7	50,9	56,8	73,0	·	63,2	63,2	63,8	77,3	51,2	64,8	67,3

(*) Operaio, solo, salario medio.

Fonte: Eurostat.

TABELLA 2

L'entità dell'imposizione sulle società — 1984

(in % del PIL)

	B	DK	D	F	IRL	I	L	NL	VK
Incidenza dell'imposta sugli utili	1,8	2,6	1,7	1,7	1,5	1,0	5,0	2,6	4,6

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2290/87

dell'on. Christopher Jackson (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 febbraio 1988)

(89/C 36/23)

Oggetto: Applicazione della biotecnologia allo sviluppo agroindustriale

Nel luglio del 1986, la DG XII della Commissione ha invitato a manifestare interessi nell'applicazione della biotecnologia allo sviluppo agroindustriale, nell'intento di rendere possibile a suo tempo la concessione di aiuti.

Una ditta della mia circoscrizione ha presentato una dichiarazione di interesse nell'ottobre 1986, ma non ha poi ricevuto un riscontro. Nel marzo del 1987 io stesso ho scritto a un funzionario della Commissione per sapere quando saranno resi noti i risultati di tale dichiarazione di

interesse e la concessione di fondi. Neanch'io ho ricevuto una risposta.

Può la Commissione specificare con sollecitudine:

1. l'attuale stato del programma in questione;
2. se essa prenderà provvedimenti per far sì che le lettere inviate dal pubblico e dai deputati del Parlamento europeo abbiano un riscontro e una risposta in modo più responsabile?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(1° agosto 1988)

1. Il 18 dicembre 1987, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento la proposta relativa al primo

programma pluriennale (1988—1993) di ricerca agroindustriale e di sviluppo tecnologico basati sulla biotecnologia, ECLAIR (European, Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research) (1). Trattandosi di un programma di ricerca nel contesto del programma quadro 1987—1991, adottato dal Consiglio il 28 settembre 1987, la proposta della Commissione rientra nella procedura di cooperazione. Nell'intento di adottare una posizione comune il Consiglio è ora in attesa del parere del Parlamento europeo. Una volta raggiunta una posizione comune, la Commissione intende pubblicare nella Gazzetta ufficiale, un bando per la presentazione di proposte per favorire la più ampia partecipazione possibile all'attuazione del programma. La pubblicazione del bando è subordinata alla conclusione della procedura di seconda lettura in sede di Parlamento e alla decisione del Consiglio sul programma stesso. Solo allora tutti gli enti interessati, come la ditta cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, dovrebbero sottoporre le loro proposte per una partecipazione della Comunità al finanziamento di progetti compatibili con gli obiettivi del programma.

2. La Commissione esprime il proprio rincrescimento per il fatto che la dichiarazione di interesse presentata dalla ditta summenzionata nell'ottobre 1986 e la successiva lettera del marzo 1987 inviata dall'onorevole parlamentare non siano apparentemente giunte a destinazione. Complessivamente la Commissione ha ricevuto 856 dichiarazioni di interesse. E tutti gli interessati hanno ricevuto una relazione sui risultati che è stata pubblicata nel marzo 1987.

(1) Doc. COM(87) 667.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2315/87

dell'on. Caroline Jackson (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 febbraio 1988)
(89/C 36/24)

Oggetto: IVA sui viaggi di studio

La Commissione potrebbe dichiarare quale sarà la posizione per quanto riguarda il pagamento dell'IVA sui viaggi di studio a decorrere dal 1° aprile 1988 e in particolare se sarà possibile esentare tali viaggi dall'IVA e se vi siano Stati membri che attualmente consentano tale esenzione?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione

(20 luglio 1988)

La prestazione di servizio di un'agenzia di viaggi consistente nell'organizzare un viaggio di studi nella Comunità è assoggettata, in linea di massima, secondo la sesta direttiva in materia di IVA (1), all'imposta sul valore aggiunto.

Da notare che per le agenzie di viaggi che agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore vige un regime particolare fondato sull'articolo 26 della predetta direttiva. Tale regime particolare prevede, segnatamente, che la base imponibile sia il margine delle agenzie di viaggio.

La Commissione è al corrente che il Regno Unito ha modificato, con effetto al 1° aprile 1988, il regime in materia di IVA applicabile ai «tour operators» per conformarsi al diritto comunitario.

Durante un periodo transitorio gli Stati membri hanno comunque la possibilità di continuare ad esentare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio consistenti in viaggi nella Comunità (articolo 28, paragrafo 3 e punto 27 dell'allegato F della sesta direttiva). Attualmente si avvalgono di questa facoltà tre Stati membri (Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi).

(1) Direttiva n. 77/388/CEE, GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2330/87

dell'on. Michel Debatisse (PPE—F)
alla Commissione delle Comunità europee
(8 febbraio 1988)
(89/C 36/25)

Oggetto: Incidenza sul bilancio comunitario delle frodi

Lo scorso novembre la commissione per il controllo di bilancio ha valutato che le frodi riscontrate, tra l'altro, nella corresponsione di aiuti comunitari rappresentano il 10% del bilancio comunitario.

Un'indagine condotta dalla CEE nell'Italia meridionale ha messo in luce le dimensioni del fenomeno: su un campione di 439 aziende agricole, solo 151 conduttori hanno fornito dati veritieri sull'estensione dei rispettivi terreni. Così, dei 300 000 ha dichiarati, solo 210 000 sarebbero stati effettivamente seminati, con una conseguente perdita di 17 miliardi di lire (130 milioni di ECU).

Queste frodi vengono perpetrate gonfiando i dati relativi alle superfici o presentando più richieste di sovvenzioni per uno stesso appezzamento.

Può la Commissione fornire una valutazione precisa dei costi derivanti da tali frodi? A quali mezzi prevede di ricorrere per porvi rimedio? Intende predisporre meccanismi di controllo più efficaci ed istituire sanzioni a scopo di dissuasione?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(6 settembre 1988)

Le informazioni chieste dall'onorevole parlamentare possono venire desunte dal rapporto della Commissione sul-

l'intensificazione della lotta contro le frodi commesse a detrimento del bilancio comunitario ⁽¹⁾, nonché dalle risposte alle interrogazioni scritte n. 1528/87 dell'on. Vandemeulebroucke ⁽²⁾, n. 2116/87 di Sir James Scott-Hopkins ⁽³⁾ e n. 2078/87 dell'on. Leen van der Waal ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 572 def.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 25. 7. 1988.

⁽³⁾ GU n. C 244 del 19. 9. 1988.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2351/87

dell'on. Michael Hindley (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 febbraio 1988)

(89/C 36/26)

Oggetto: Cooperative per lo sviluppo

La Commissione potrebbe fornire dettagli precisi in merito al finanziamento concesso alle Cooperative per lo sviluppo nell'Inghilterra nordoccidentale nel corso degli ultimi cinque anni? La Commissione potrebbe far sapere quali sono le procedure di controllo e di revisione contabile relative a detti finanziamenti? La Commissione potrebbe fornire dettagli relativi al controllo e alla revisione contabile dei finanziamenti erogati a favore di cooperative per lo sviluppo nell'Inghilterra nordoccidentale nel corso degli ultimi cinque anni?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(7 luglio 1988)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento europeo l'elenco dei contributi del FSE concessi agli enti di sviluppo dell'Inghilterra nordoccidentale per gli esercizi 1984, 1985, 1986 e 1987.

Il contributo del Fondo sociale non può superare l'ammontare del concorso finanziario erogato dai poteri pubblici dello Stato membro di cui trattasi. Gli Stati membri interessati garantiscono il buon fine delle operazioni. All'atto delle domande di pagamento del saldo lo Stato membro certifica l'esattezza — sotto il profilo contabile e fattuale — delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento.

I controlli sui contributi concessi dalla Commissione sono in primo luogo effettuati a cura delle istituzioni nazionali. La Commissione può comunque procedere a verifiche sul posto.

Negli ultimi cinque anni non è stato concesso nessun contributo del FESR all'Inghilterra nordoccidentale.

I dispositivi in merito all'istruzione dei fascicoli e ai controlli in loco dei contributi FESR sono contemplati dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio ⁽¹⁾, nel quale sono precisate le responsabilità e gli obiettivi perseguiti attraverso gli atti ispettivi.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2403/87

dell'on. Dieter Rogalla (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1988)

(89/C 36/27)

Oggetto: Allergie

1. Di quali informazioni dispone la Commissione sul trattamento delle allergie, in particolare dell'asma, dell'eczema, del raffreddore da fieno e simili?
2. Intrattiene la Commissione contatti con organizzazioni volontarie o associazioni specializzate al fine di garantire che le esperienze acquisite vengano diffuse quanto più ampiamente possibile, e in caso affermativo con quali?
3. Intende la Commissione prendere iniziative in tale settore nell'ambito della politica sociale e sanitaria, ed eventualmente quali e quando?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(5 luglio 1988)

1. La Commissione non dispone d'informazioni sull'insieme dei problemi relativi al trattamento delle allergie, ma nel contesto dei programmi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tossicologia si è raccolta una documentazione completa sugli allergeni.

2 e 3. La Commissione opera in stretta collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità riguardo alle sostanze aventi proprietà di allergeni e sui relativi metodi di valutazione. Attualmente, non sono previste altre iniziative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2409/87

dell'on. Ingo Friedrich (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1988)

(89/C 36/29)

Oggetto: Pericoli della cosiddetta colza «00»

In taluni comunicati stampa la Lega regionale per la protezione degli uccelli della Baviera ha reso noto che la

cosiddetta colza «00» sotto forma di semi per gli uccelli e per altri tipi di animali ha effetti tossici letali.

1. Corrisponde al vero che i semi della cosiddetta colza doppiozero, probabilmente a causa di un disinfestante, inducono effetti mortali per gli uccelli?
2. E che inoltre questo tipo letale di colza è anche l'unico la cui cultura è sovvenzionata dalla Comunità?
3. Nel caso che le due domande precedenti abbiano risposta positiva chiedo: quali misure intende adottare la Commissione per eliminare questa minaccia per gli uccelli e altri tipi di animali?
4. È vero che gli effetti velenosi del disinfestante contenuto nel seme sono da lungo tempo noti e che il disinfestante contestato è nel frattempo stato vietato negli Stati Uniti?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(29 luglio 1988)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alle risposte da essa date alle interrogazioni scritte n. 2543/86 dell'on. Mertens e n. 2634/86 dell'on. Zarges ⁽¹⁾ che trattano, fra l'altro, del presunto rapporto di causa-effetto tra la coltivazione delle varietà di colza «00» e la morte di alcune specie di animali selvatici in Germania e in altri paesi della Comunità.

La Commissione non ignora che nel 1986 sono stati segnalati, nella Repubblica federale, numerosi decessi di volatili, attribuiti all'impiego di sementi di colza «00» trattate con l'insetticida «carbosulfan». In seguito alla modifi-

ca della relativa etichetta e ad un'intensa campagna condotta dalle autorità responsabili per migliorare le pratiche colturali in modo da non esporre l'avifauna al pericolo delle sementi trattate, non risulta siano stati segnalati, dopo la semina del 1987, altri casi di morte tra gli uccelli selvatici. La Commissione si rende conto tuttavia che i risultati di una sola campagna non sono sufficientemente probanti e intende seguire attentamente la questione.

Stante ai dati in possesso della Commissione, gli Stati Uniti non hanno mai autorizzato l'impiego di preparati contenenti la sostanza attiva «carbosulfan».

La Comunità europea sovvenziona attualmente tanto le varietà «00» quanto altre varietà di colza. La Commissione ha reso nota la propria intenzione di limitare gli aiuti, a decorrere dal 1991, unicamente alle varietà «00». Va peraltro precisato che il problema sollevato dall'onorevole non ha alcuna attinenza con la coltivazione della colza, né tantomeno con quella delle varietà «00».

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 28. 1. 1988, pag. 8.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2422/87
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)**

alla Commissione delle Comunità europee

(24 febbraio 1988)

(89/C 36/29)

Oggetto: Bilancio finanziario dei danni ecologici

La Commissione ha preso conoscenza del bilancio eseguito da *Wicke* nel 1986, che presenta i seguenti dati relativi ai danni ecologici nella Repubblica federale di Germania:

Danni	Stima dei danni (in miliardi di DM per anno)
<i>Inquinamento atmosferico</i>	48,0 (arrotondati)
danni alla salute	superiore a 2,3-5,8
danni materiali	superiore a 2,3
danni alla vegetazione di aperta campagna	superiore a 1,0
danni alle foreste	superiore a 5,5-8,8
<i>Inquinamento delle acque</i>	supera largamente 17,6
danni a fiumi, mari e laghi	superiore a 14,3
danni nel Mare del Nord e nel Mar Baltico	molto superiore a 0,3
danni alle acque freatiche	superiore a 3,0
<i>Distruzione del suolo</i>	supera ampiamente 5,2
Cernobil e spese per evitare le conseguenze della catastrofe Cernobil	superiore a 2,4
bonifica di vecchie discariche di rifiuti	superiore a 1,7
spese per la conservazione dei biotopi e delle varietà	superiore a 1,0
contaminazione del suolo	molto superiore a 0,1

Danni	Stima dei danni (in miliardi di DM per anno)
<i>Inquinamento acustico</i>	supera 32,7
perdita di valore delle abitazioni	superiore a 29,3
perdite di produttività	superiore a 3,0
indennizzi per le persone esposte ad inquinamento acustico	superiore a 0,4
Stima totale dei danni	molto superiore a 103,5

Come valuta la Commissione il presente bilancio?

È a conoscenza di bilanci analoghi per altri paesi della CEE?

Potrebbe fornire cifre simili relative all'insieme dei paesi della Comunità?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(8 giugno 1988)

1. Il bilancio di *Wicke* citato dall'onorevole parlamentare non è che non sia contestato nella Repubblica federale di Germania, nella misura in cui, per la natura stessa dell'oggetto, contiene una serie di margini di insicurezza che riguardano sia la diversa qualità dei dati impiegati, sia anche il procedimento metodologico e tecnico seguito nel calcolo globale dei danni.

Nonostante tutte queste lacune metodologiche questo studio dà tuttavia un'idea corretta dell'ordine di grandezza dei danni. Nella maggior parte dei casi questi ultimi sono stati valutati con una certa prudenza e non si è tenuto affatto conto di tutta una serie di pregiudizi che attualmente non sono monetizzabili come ad esempio la scomparsa di determinate specie o le turbe psicosociali. Se si fa la somma delle sopravvalutazioni e delle sottovalutazioni contenute nello studio come risultato finale si ottiene una netta sottovalutazione dei danni che si producono effettivamente ogni anno. Si può pertanto partire dal presupposto che i danni provocati dall'inquinamento in un paese industriale come la Repubblica federale di Germania ammontino almeno al 6-8% del prodotto sociale lordo.

2. Negli altri Stati membri non esiste finora un bilancio dei danni ecologici completo né paragonabile a quello in oggetto. È intuitivo che una trasposizione di queste valutazioni verso altri Stati membri non è immediatamente possibile, ma sarebbe tuttavia giustificabile sulla base del seguente ragionamento: i danni provocati dall'inquinamento in Stati europei meno densamente popolati e meno industrializzati *ceteris paribus* dovrebbero essere inferiori a quelli della Repubblica federale di Germania. Tuttavia, ci si può domandare se questa clausola *ceteris paribus*, che dovrebbe sottintendere in particolare lo stesso stato della tecnica di prevenzione sia effettivamente valida. In Stati

membri meno densamente popolati e meno industrializzati con ogni probabilità la normativa ambientale non sarà interpretata altrettanto rigorosamente e la tecnica di prevenzione sarà verosimilmente meno efficace che nella Repubblica federale di Germania. Gli effetti complessivi pertanto dovrebbero pareggiarsi ed anche per gli altri Stati membri è lecito assumere che l'entità dei danni (espressa in percentuale del prodotto sociale lordo) sia analoga a quella della Repubblica federale di Germania. Alcune valutazioni di cui disponiamo relative a singoli danni parziali confermano peraltro questa ipotesi.

Anche se calcoli del genere per l'elevato margine d'insicurezza nelle causalità sono sempre contestabili, le valutazioni che ne derivano servono certamente come importanti segnali. Essi sottolineano in ogni caso l'alta probabilità che le spese per la protezione dell'ambiente siano molto al di sotto di quell'importo che potrebbe far dubitare della giustificazione economica di ulteriori misure di protezione ambientale. Valutazioni del genere possono pertanto contribuire a stimolare nuove iniziative per un ulteriore rafforzamento della politica ambientale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2476/87
dell'on. José Alvarez de Eulate Penãranda (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(24 febbraio 1988)

(89/C 36/30)

Oggetto: Sicurezza sociale dei giovani disoccupati

La precaria situazione in cui si vengono a trovare migliaia di giovani senza lavoro è aggravata da talune difficoltà collaterali derivanti dalla loro situazione sociale.

Una di queste difficoltà, forse la più preoccupante, riguarda il diritto alle prestazioni dell'assistenza sanitaria nel quadro della sicurezza sociale, che vengono fornite in alcuni paesi riconoscendo ai giovani senza lavoro il diritto di usufruire di quelle dei loro genitori che versano i contributi, sebbene generalmente soltanto fino a 26 anni di età.

Dato che lo stato di disoccupazione può durare oltre questa età e che può esservi il rischio della mancata assistenza sanitaria nel quadro della sicurezza sociale dei

rispettivi paesi, non ritiene la Commissione necessaria un'armonizzazione comunitaria per risolvere questo problema ed un apporto di fondi da parte della Comunità economica europea per collaborare con la sicurezza sociale dei vari paesi comunitari, contribuendo in tal modo ad assicurare la copertura delle prestazioni sociali anche ai giovani con oltre 26 anni di età, finché trovino lavoro?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(5 luglio 1988)

Nella quasi totalità degli Stati membri, i giovani disoccupati hanno diritto alle prestazioni sanitarie sia in quanto iscritti alle liste di disoccupazione, sia come cittadini dello Stato in questione. Fanno eccezione Spagna e Portogallo, in cui i disoccupati che non fruiscono delle prestazioni di disoccupazione non beneficiano della copertura rischi per malattia, a meno che non si possano considerare a carico di un assicurato.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le «tabelle comparative dei regimi di sicurezza sociale applicabili negli Stati membri delle Comunità europee».

I paesi ritengono che l'universalizzazione della copertura sanitaria costituisca un obiettivo dichiarato dei loro regimi di sicurezza sociale, pur scontrandosi per il momento con problemi di bilancio.

La Commissione ritiene da parte sua che valga la pena di approfondire l'insieme dei problemi della previdenza sociale. Va tuttavia sottolineato che il regime di sicurezza sociale rientra nelle competenze dei singoli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2513/87

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1988)

(89/C 36/31)

Oggetto: Amianto nelle guarnizioni dei freni

In Svezia è stato proclamato il divieto di usare l'amianto, salvo eccezioni, e ciò fra l'altro per quanto concerne freni e frizione. Nel 1988 non sarà quindi più possibile in questo paese vendere automobili in cui sia stato impiegato dell'amianto.

La Commissione come giudica questa decisione, ed esistono piani volti ad adottare misure analoghe all'interno della CEE?

La Commissione può comunicare i risultati di eventuali misurazioni relative all'amianto impiegato nelle guarnizioni dei freni, e come vengono valutate queste cifre?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(7 settembre 1988)

La Commissione è stata informata dalle autorità svedesi del divieto di utilizzare l'amianto nelle automobili.

Per giustificare questo divieto, che riguarda le guarnizioni e le placchette dei freni o le guarnizioni della frizione, le autorità svedesi hanno detto che si tratta di una precauzione necessaria per la tutela della salute. Tuttavia — benché le fibre di amianto rappresentino un pericolo sicuro a livello di inalazione e non vi sia, secondo gli specialisti un livello di soglia per tali effetti — i prodotti in questione, le cui fibre vengono liberate nel corso di un'utilizzazione normale, non rappresentano attualmente una fonte significativa di esposizione per la popolazione, salvo forse nel caso di lavori eseguiti nelle officine di riparazione, soggetti alla normativa «luogo di lavoro». D'altra parte possiamo constatare che l'industria interessata si sta orientando per diversi motivi verso la sostituzione dell'amianto nei componenti sopraccitati. Questo tipo di divieto sembra pertanto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito e rischia di costituire un ostacolo agli scambi.

Allo stato attuale dei lavori della Commissione nel settore non è possibile vietare il prodotto in questione. La Commissione segue da vicino gli sviluppi nel settore per prendere le misure del caso per quanto riguarda i diversi impieghi dell'amianto.

La Commissione non ha fatto effettuare le misurazioni di cui parla l'onorevole parlamentare né dispone di informazioni su misurazioni effettuate da altri organismi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2518/87

dell'on. Pieter Dankert (S—NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1988)

(89/C 36/32)

Oggetto: Conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto delle norme comunitarie in materia di superprelievo nel settore lattiero-caseario

A pagina 55 della sedicesima relazione finanziaria concernente il FEAOG (1), la Commissione fa presente di avere

avviato, nel 1986, procedure di infrazione contro gli Stati membri che a suo avviso non hanno applicato (Italia, Francia) o hanno male applicato (Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Francia) la legislazione comunitaria riguardante il superprelievo nel settore lattiero-caseario.

1. La Commissione quali conseguenze finanziarie trae da tale questione nel quadro della procedura relativa all'approvazione dei conti?
2. Le norme di cui sopra vengono attualmente eseguite correttamente? In caso di risposta negativa, quali ne sono le conseguenze (finanziarie)?

(¹) Doc. COM(87) 533 def., Bruxelles, 17 novembre 1987.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(9 settembre 1988)

1. Sulle eventuali conseguenze finanziarie dei casi di infrazione menzionati dall'onorevole parlamentare ci si pronuncerà alla liquidazione dei conti dell'esercizio in questione secondo le regole applicate dalla Commissione in materia.

2. La corretta applicazione della regolamentazione comunitaria da parte degli Stati membri è controllata nell'ambito dei lavori di liquidazione dei conti. Attualmente sono in corso le verifiche per l'esercizio 1986.

Sebbene all'inizio del 1987 diversi Stati membri si siano impegnati a regolarizzare le misure nazionali, la Commissione non può dire se ora tutti gli Stati membri applicano correttamente le disposizioni in questione.

Tuttavia, dato che essa annette fondamentale importanza al rispetto degli obblighi degli Stati membri riguardo alle quote del settore lattiero-caseario, è intervenuta presso i rispettivi governi perché non trascurino la questione.

Finché anche uno solo degli Stati membri non sarà conformato alle disposizioni comunitarie, la Commissione interverrà per giudicare sulle conseguenze finanziarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2522/87

dell'on. Angelo Carossino (COM—I)
alla Commissione delle Comunità europee
(2 marzo 1988)
(89/C 36/33)

Oggetto: Recente incidente dell'ATR 42 precipitato sulle montagne di Como

Visto il grave e luttuoso incidente dell'ATR 42 in volo da Milano-Linate a Colonia, precipitato sulle montagne di

Como, che ha causato la morte di 37 persone,

considerando che l'ATR 42 è uno dei veivoli della nuova generazione, recentemente entrato in funzione e dotato delle più moderne e sofisticate tecnologie in materia di volo e di sicurezza, e che tale circostanza solleva inquietanti interrogativi tra l'opinione pubblica;

considerando la risoluzione approvata dal Parlamento europeo nella sessione di settembre sulla sicurezza dei trasporti aerei (doc. A2-135/87/A),

non ritiene la Commissione di dover affiancarsi alle autorità nazionali nelle indagini su questo e altri recenti incidenti aerei, in modo da trarre dalle relative risultanze conclusioni atte a migliorare la sicurezza nei trasporti aerei nell'ambito comunitario, in cooperazione con le organizzazioni internazionali?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(5 luglio 1988)

Attualmente la partecipazione alle inchieste su incidenti aerei si basa su norme e pratiche internazionali raccomandate dall'ICAO, figuranti nell'allegato 13 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale. La responsabilità dell'inchiesta spetta allo Stato sul cui territorio è avvenuto l'incidente. È prevista la partecipazione degli Stati di immatricolazione del vettore e del costruttore dell'aeromobile e di ogni Stato che, a richiesta, collabori all'inchiesta. Si raccomanda inoltre di autorizzare la partecipazione degli Stati di cui erano cittadini le vittime.

Come ha osservato l'onorevole parlamentare, nella risoluzione adottata il 15 settembre 1987 su misure comunitarie nel settore della sicurezza dei trasporti aerei (¹), il Parlamento europeo chiede l'insediamento di un'«istanza europea» per le indagini sugli incidenti. Questo tema è stato trattato al simposio sulla sicurezza aerea organizzato dalla Commissione il 26 e 27 novembre 1987. Tali dibattiti, e ulteriori contatti dei servizi della Commissione con gli ambienti interessati, hanno mostrato la necessità e la volontà di mettere in comune le esperienze e le competenze disponibili nella Comunità. In un prossimo futuro, la Commissione organizzerà consultazioni per determinare con maggiore precisione le possibilità di azione comunitaria nel settore.

(¹) GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 51.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2540/87

dell'on. Marie-Noëlle Lienemann (S—F)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1988)

(89/C 36/34)

Oggetto: Lavoratori esclusi che divengono vagabondi

Alcuni salariati che perdono il posto di lavoro e non riescono a trovarne un altro, soprattutto se hanno superato la cinquantina, divengono degli esclusi. Si constata persino che hanno sempre più tendenza a trasformarsi in vagabondi.

La Commissione ha potuto elaborare statistiche in merito, con riferimento a tutta la Comunità?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(1° agosto 1988)

La Commissione non dispone dei dati specifici richiesti dall'onorevole parlamentare e relativi a queste nuove forme di impoverimento.

Essa presta tuttavia particolare attenzione ai fenomeni in questione ed ha organizzato, il 28 e 29 aprile scorso, un seminario sulla «Nuova povertà nella Comunità», in collaborazione con l'Università libera di Bruxelles.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento europeo il documento di base, preparato per tale seminario da esperti indipendenti, che riunisce una serie di informazioni, compresi i dati statistici attualmente disponibili nei paesi membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2545/87

dell'on. Hedy d'Ancona (S—NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 marzo 1988)

(89/C 36/35)

Oggetto: Rifiuto di assumere lavoratori sieropositivi da parte della Philips olandese

Mediante una circolare, la Philips olandese ha comunicato ai suoi medici aziendali che i candidati a posti di lavoro nel cui sangue vengono individuati anticorpi contro il virus dell'AIDS non devono essere assunti. Nel contempo, tuttavia, si «riconosce» che la sieropositività non comporta inidoneità al lavoro, in quanto non implica che l'inte-

ressato costituisca un pericolo per i compagni di lavoro. Un portavoce della Philips olandese ha fatto sapere che il rifiuto di assunzione va ricollegato alla prospettiva di eventuali future rivendicazioni nei confronti della cassa malattia della Philips.

- La Commissione europea concorda con l'interrogante sul fatto che il rifiuto di cui sopra, basato sulla prospettiva di eventuali costi sanitari futuri e non su una inidoneità al lavoro degli interessati, costituisce una violazione del diritto fondamentale europeo alla «parità d'accesso al mondo del lavoro», che la Commissione, nella comunicazione COM(87)63 def., ha dichiarato di voler tutelare nel quadro della sua politica in materia di AIDS?
- La Commissione europea è disposta a informare la Philips olandese della sua presa di posizione e, d'altro canto, ad indicare in quale modo il diritto europeo possa esser fatto valere contro il comportamento sopra menzionato?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(20 luglio 1988)

Stando alle ultime informazioni di cui la Commissione dispone, la società Philips — Paesi Bassi ha soppresso la disposizione cui l'onorevole parlamentare fa riferimento. Non è quindi più necessario che la Commissione prenda posizione in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2591/87

dell'on. Vera Squarcialupi (COM—I)
alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1988)

(89/C 36/36)

Oggetto: Denuncia del ministro della sanità della Liberia circa latte in polvere importato dalla Comunità europea e che risulta essere radioattivo

È in grado la Commissione di smentire fondatamente la denuncia della signora Martha Bellh, ministro della sanità della Repubblica della Liberia, secondo cui quantitativi di latte in polvere importati dalla Comunità europea sono risultati essere contaminati radioattivamente, tanto da proibirne la vendita nel paese?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(20 luglio 1988)

I provvedimenti di carattere cautelativo adottati il 26 gennaio 1988 dal ministero della sanità liberiano senza alcun esame di controllo, sono stati abrogati il 3 febbraio.

Le informazioni fornite dalla Commissione hanno infatti rapidamente rassicurato le autorità liberiane circa l'idoneità al consumo del latte in polvere esportato dalla Comunità.

La popolazione locale è stata ampiamente informata quanto alla soppressione del divieto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2632/87

dell'on. Lambert Croux (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1988)

(89/C 36/37)

Oggetto: Quota degli stanziamenti FESR destinata al finanziamento di programmi

Hanno i vari Stati membri presentato un appropriato numero di richieste di contributo sotto forma di programmi, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, consentendo così l'effettivo raggiungimento a fine 1987 di una quota di sovvenzioni a titolo di finanziamento di programmi, pari ad almeno un quinto degli stanziamenti attribuiti al Fondo?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(27 giugno 1988)

Tenuto conto del fatto che il regolamento (CEE) n. 1787/84⁽¹⁾ è entrato in vigore il 1° gennaio 1985 e che l'apprestamento e l'adozione di programma a livello nazionale e comunitario costituiscono una procedura nuova, per ora si segnala che l'ammontare degli stanziamenti FESR utilizzati ai fini del finanziamento di programmi ha raggiunto, nel 1987, il 17% del bilancio totale FESR per l'anno anzidetto. Si ricorda peraltro che nel 1987 quasi tutti gli Stati membri hanno destinato alla realizzazione di programmi oltre il 20% degli stanziamenti FESR, ad eccezione della Repubblica federale tedesca, dell'Italia, della Spagna e del Portogallo: questi due ultimi paesi hanno soltanto due anni per raggiungere l'obiettivo del 20%.

Nel corso del periodo 1985—1987, i dodici Stati membri hanno tutti presentato domanda di contributi FESR sotto forma di programmi nazionali d'interesse comunitario, alcuni dei quali nel contesto di operazioni integrate o di programmi integrati mediterranei.

Merita infine sottolineare che per effetto della riforma dei Fondi strutturali l'aliquota dei contributi FESR riservata al finanziamento dei programmi dovrebbe aumentare ulteriormente.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2640/87

dell'on. Jean Besse (S—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 marzo 1988)

(89/C 36/38)

Oggetto: Mercato interno dell'energia elettrica

Quali misure concrete conta la Commissione di adottare per realizzare entro il 1992 un autentico mercato interno nel settore dell'energia elettrica?

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(1° agosto 1988)

La Commissione ha recentemente presentato al Consiglio e al Parlamento europeo un documento di lavoro sul mercato interno dell'energia⁽¹⁾. In tale documento sono definiti quattro quadri d'azione la cui attuazione parallela e progressiva dovrebbe consentire la creazione del mercato interno dell'energia entro il 31 dicembre 1992. In questo contesto la Commissione presenterà anche adeguate proposte per il conseguimento di un vero e proprio mercato interno dell'energia elettrica.

La Commissione ha recentemente adottato una proposta sull'apertura degli appalti pubblici in campo energetico che concerne gli appalti di lavori nel settore dell'energia elettrica⁽²⁾. In campo energetico tuttavia la fornitura di energia elettrica pone problemi specifici perché esistono ostacoli ben precisi per gli acquisti transnazionali. Tali ostacoli dovranno essere rimossi entro la fine del 1992. La Commissione proporrà pertanto nel corso del 1989 alcune azioni per raggiungere questo obiettivo.

Prima della fine del 1988 la Commissione presenterà inoltre al Consiglio una relazione particolareggiata sulla trasparenza dei prezzi dell'energia, compresi quindi i prezzi dell'energia elettrica.

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 238 def.

⁽²⁾ Doc. COM(88) 335 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2656/87

dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 marzo 1988)

(89/C 36/39)

Oggetto: Misure restrittive per gli abitanti di confine relative all'importazione di merci

Gli olandesi che abitano in un raggio di 15 km dal confine olandese possono importare dal paese vicino meno prodotti rispetto agli olandesi che abitano ad una maggiore distanza dalla frontiera.

Ad esempio, a ciascun olandese è consentito importare da un altro paese della CE merce per 890 fiorini esente da imposte. A tutti gli olandesi è inoltre consentito attraversare la frontiera portandosi ogni volta 300 sigarette.

Per gli abitanti di confine vigono misure restrittive. Essi possono portare ogni giorno merce per un valore di 125 fiorini e non è loro consentito portarsi più di 100 sigarette.

La Commissione sa se siffatte misure restrittive siano valide anche per gli abitanti di confine di altri paesi?

La Commissione può comunicare se tale regime è in armonia con il diritto della CEE?

La Commissione non ritiene che questo regime sia eccessivamente fastidioso e rigido soprattutto quando si pensa che la frontiera attraversa in talune regioni i villaggi e la gente è abituata a comprare taluni prodotti (abbigliamento, scarpe, ecc.) dall'altra parte della frontiera?

La Commissione non ritiene inoltre che queste norme accrescano senza necessità il numero di controlli alle frontiere, il che è contrario alla politica CEE?

La Commissione è disposta a chiedere ai Paesi Bassi di abolire questo regime affinché gli abitanti di confine vengano trattati allo stesso modo degli altri cittadini olandesi?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**
(7 luglio 1988)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, taluni altri Stati membri applicano una franchigia ridotta per i loro residenti che abitano nelle vicinanze della frontiera.

La regolamentazione olandese citata dall'onorevole parlamentare è conforme all'articolo 5 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969⁽¹⁾. Tale disposizione attribuisce agli Stati membri la facoltà di ridurre il valore e/o la quantità delle merci da ammettere in franchigia sino a un decimo dei valori o delle quantità normalmente previsti qualora le merci siano importate da un altro Stato membro, in particolare da residenti delle zone di frontiera o da lavoratori frontalieri. Tuttavia, tali restrizioni non sono applicabili quando i residenti limitrofi adducano la prova che si recano fuori della zona di frontiera o che non ritornano dalla zona di frontiera dello Stato membro o del paese terzo confinante.

La Corte di giustizia ha interpretato (causa 54/84) l'espressione «zona di frontiera» nel senso di una zona circolare compresa in un raggio di 15 km e il cui centro sia costituito dal punto di passaggio in dogana.

La Commissione ritiene, come l'onorevole parlamentare, che nell'ambito di un vero e proprio mercato interno i

consumatori della Comunità debbano avere la possibilità di acquistare i prodotti in qualsiasi Stato membro e di importarli liberamente. Per tale motivo, la Commissione ha già proposto nel «Pacchetto fiscale»⁽²⁾ l'alineamento dei tassi e la soppressione dei pagamenti dell'IVA alle frontiere; in conseguenza di tali provvedimenti, le franchigie per i viaggiatori intracomunitari non saranno più applicate a decorrere dal 31 dicembre 1992.

Attualmente, sussistono ancora forti divergenze per quanto riguarda l'imposizione fiscale, fonte di scarti talvolta notevoli tra i prezzi praticati negli Stati membri. In tale situazione, la concessione di franchigie fiscali ai residenti limitrofi può aumentare le distorsioni di concorrenza e provocare deviazioni degli scambi. L'applicazione della franchigia ridotta per tali residenti può, evidentemente, richiedere controlli supplementari alle frontiere interne. Tuttavia, allo stato attuale dell'armonizzazione comunitaria, la Commissione ritiene che non sia opportuno proporre la soppressione di tale franchigia ridotta per le zone di frontiera.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

⁽²⁾ Doc. COM(87) 322 def./2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2698/87
dell'on. Beate Weber (S—D)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 marzo 1988)

(89/C 36/40)

Oggetto: Collaborazione CEE—EFTA per combattere i reati contro l'ambiente

1. Avendo essa fatto presente nel quarto programma d'azione in materia ambientale la necessità per la CEE e l'EFTA di collaborare per quanto riguarda i problemi dell'ambiente e in particolare quelli relativi all'inquinamento delle acque marine, può la Commissione far sapere come essa possa garantire, nel caso ad esempio di una petroliera greca che abbia inquinato acque svedesi, l'acquisizione delle prove necessarie al momento delle operazioni di carico in un porto francese?

2. Come può essere indotto il governo greco a fornire nella fattispecie una migliore cooperazione e se del caso assistenza giudiziaria?

La presente interrogazione si fonda su un caso concreto, quello di una petroliera greca che il 10 settembre 1987 ha scaricato petrolio in acque svedesi. Le competenti autorità svedesi si sono rivolte allora per aiuto a Marsiglia, il prossimo porto di attracco della petroliera, ma la polizia francese ha reagito solo dopo le insistenti richieste dell'Interpol e dell'ambasciata svedese, cioè troppo tardi per poter intervenire. L'istanza rivolta alle autorità greche è rimasta senza esito.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(26 agosto 1988)

La cooperazione fra la Comunità europea e i paesi dell'EFTA nel settore dell'ambiente è stata finora di natura puramente informale. In un caso come quello descritto dall'onorevole parlamentare, partendo dal presupposto che le autorità del paese nelle acque del quale si è verificato l'incidente considerino quest'ultimo abbastanza grave per chiedere la cooperazione di autorità di altri paesi, esistono diversi strumenti per la cooperazione internazionale.

La convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi modificata dal protocollo del 1978 ad essa relativo. Questa convenzione riguarda in generale la prevenzione dell'inquinamento dovuto alle navi (Svezia, Grecia e Francia hanno firmato tutte e tre questo protocollo che è entrato in vigore il 2 ottobre 1983; la Commissione prende parte ai lavori della convenzione, ma la Comunità non è parte contraente).

L'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, firmato a Bonn il 13 settembre 1983, fra gli altri dalla Francia, dalla Svezia e dalla Comunità. Questo accordo non è ancora entrato in vigore e sarebbe pertinente solo se l'incidente fosse avvenuto all'interno della zona in cui esso si applica. In tal caso, comunque, sia la Svezia, sia la Francia, in quanto parti contraenti del «vecchio» accordo di Bonn del 1969, che sarà sostituito dall'accordo di Bonn del 1983 soprammenzionato, non appena quest'ultimo sarà entrato in vigore, sarebbero tenute ad informarsi reciprocamente su incidenti come quelli citati dall'onorevole parlamentare e se del caso ad aiutarsi reciprocamente nelle operazioni di disinquinamento.

Il memorandum di intesa di Parigi sul controllo dello stato dei porti, è entrato in vigore il 1° luglio 1982 ed è stato firmato da tutti gli Stati della CEE (eccetto il Lussemburgo), dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia (la CEE non ha firmato, ma la Commissione partecipa ai lavori del comitato istituito da detto memorandum).

Nella sezione 5 del memorandum (violazioni operative) si legge quanto segue: «Le autorità, su richiesta di un'altra autorità, cercheranno di procurarsi prove relative a sospette violazioni delle disposizioni in campo operativo della norma 10 della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi modificata dal protocollo del 1978 ad essa relativo. In caso di sospette violazioni che implicano lo scarico di sostanze pericolose, un'autorità, su richiesta di un'altra autorità, visiterà nel porto la nave sospetta di tale violazione per avere informazioni e, se del caso, per prelevare campioni di ogni inquinante dichiarato».

Secondo la Commissione, nel caso di incidenti come quello citato dall'onorevole parlamentare, il quadro internazionale esistente fornisce strumenti che permettono ad uno Stato che si consideri danneggiato da un incidente del genere di agire e/o di chiedere la cooperazione di altri Stati che aderiscono agli accordi internazionali pertinenti.

La Commissione nel contempo riconosce che vi sono alcuni problemi relativi all'attuazione o all'efficacia delle norme esistenti e desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 2463/87 ⁽¹⁾ dell'on. Remacle, in cui si forniscono informazioni sulle intenzioni della Commissione in merito.

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 7. 11. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2736/87

dell'on. Ben Visser (S—NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1988)

(89/C 36/41)

Oggetto: Franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto

Premesso:

che secondo quanto si desume dalla direttiva 83/182/CEE ⁽¹⁾, dalla proposta della Commissione di cui al doc. C2-215/86 — COM(87), e dalla seconda relazione Cassidy (doc. A2-173/87) per l'importazione temporanea di un mezzo di trasporto in un altro Stato della CEE vige tuttora una franchigia fiscale di sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, quando non vi siano legami di natura professionale nel paese in questione;

che gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di mantenere in vigore un periodo superiore a sei mesi (visto che, ad esempio, nei Paesi Bassi la durata della franchigia è di dodici mesi per ogni periodo di dodici mesi, mentre in Francia il periodo massimo previsto, di diritto e di fatto, è di sei mesi), si chiede:

1. concorda la Commissione con l'interrogante sull'opportunità di prorogare, ad esempio fino a nove mesi, il periodo in questione anche qualora non sussista legame di tipo professionale?
2. È disposta la Commissione a intervenire presso il governo della Repubblica francese e di altri paesi in cui vige una franchigia di sei mesi affinché provvedano sollecitamente ad estendere tale periodo?
3. È disposta la Commissione se necessario a presentare una sua proposta per portare, ad esempio, a nove i sei mesi del periodo di franchigia?

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1984, pag. 59.

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(24 giugno 1988)

1. Il regime d'importazione temporanea di un veicolo da turismo per uso privato, istituito con la direttiva 83/182/CEE (¹), è concesso, secondo un principio generale, soltanto alle persone che abbiano la residenza normale al di fuori dello Stato membro d'importazione temporanea e soltanto per un termine di sei mesi in un periodo di dodici mesi (l'ultimo criterio, quello dell'«uso privato» non è direttamente preso in considerazione nel caso presente).

Per quanto riguarda il criterio di «residenza normale», si rileva che l'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva precitata contiene le norme generali che definiscono la residenza normale come «... il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali...».

Pertanto, in base a tali norme generali, si può dire, ad esempio, che il turista che importa il proprio veicolo per uso privato in uno Stato membro potrà fruire dell'importazione temporanea soltanto se soggiorna in tale Stato membro 184 giorni per anno civile. Un soggiorno più lungo trasferirebbe il luogo della residenza normale nello Stato membro di soggiorno, facendo perdere a tale persona il diritto al regime.

Per tale motivo, la Commissione ritiene che, in genere, il termine di sei mesi per ogni periodo di dodici mesi sia sufficiente per l'utilizzazione personale di un veicolo per uso privato, pur prevedendo talune disposizioni che consentono termini più lunghi (per gli studenti e nel caso in cui il veicolo sia utilizzato nel percorso effettuato regolarmente nel territorio dello Stato membro d'importazione temporanea per recarsi dalla residenza normale al luogo di lavoro e viceversa).

Inoltre, si ricorda che l'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase attribuisce agli Stati membri la facoltà di prolungare, a richiesta dell'importatore, il periodo di soggiorno del veicolo nel loro territorio.

2 e 3. Di conseguenza, la Commissione non ritiene opportuno prendere provvedimenti al fine di portare a nove mesi tale periodo di sei mesi.

(¹) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 59.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2779/87

dell'on. Lambert Croux (PPE—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 marzo 1988)

(89/C 36/42)

Oggetto: Cooperazione scientifica e tecnica — Reti create nel quadro del primo piano di stimolazione

Nella sua comunicazione al Consiglio sul piano SCIENCE (1988 - 1992) (doc. COM(87) 443 def., pag. 4), la

Commissione rileva che, nel quadro del primo piano di stimolazione, 2 550 ricercatori erano coinvolti, nel maggio 1987, in 346 progetti comuni di ricerca e sviluppo e che, tra questi, 32 progetti sono pervenuti alla creazione di reti di scambi e di cooperazione.

Può la Commissione precisare:

1. in quali settori o campi di ricerca e sviluppo rientrano queste reti (specificando l'oggetto della ricerca),
2. a quali istituzioni (università, centri di ricerca, industria) appartengono i ricercatori in questione,
3. quali sono gli Stati membri di provenienza dei ricercatori che operano nell'ambito di queste reti specificando, ove possibile, le eventuali differenze che esistono, a livello di interesse dimostrato, tra i singoli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(7 luglio 1988)

1. Il piano di incoraggiamento delle iniziative di cooperazione e degli scambi scientifici e tecnici in Europa 1985 - 1988 (¹) concerne — analogamente al nuovo programma SCIENCE 1988 - 1992 — tutte le discipline delle scienze esatte e naturali. I progetti approvati nell'ambito del programma 1985 - 1988 e quindi gli scienziati che hanno ricevuto un sostegno finanziario rappresentano tutte le discipline scientifiche e in particolare la biologia, la chimica, la strumentazione scientifica, la matematica, l'oceanografia, l'ottica, la fisica, le scienze della terra.

2. Gli scienziati che hanno ricevuto un sostegno finanziario nell'ambito del programma 1985 - 1988 appartengono per il 60% circa alle università e per il 35% ai centri di ricerca mentre il restante 5% lavora in laboratori industriali. Gli stessi rappresentanti dell'industria associati al programma sin dall'inizio hanno auspicato che nei settori cui erano particolarmente interessati fossero svolte azioni di ricerca fondamentale e di formazione attraverso la ricerca presso università e istituti di ricerca. La Commissione nota tuttavia con soddisfazione che anche la loro partecipazione diretta al programma è attualmente in sviluppo.

3. Tutti gli Stati membri della Comunità europea partecipano attivamente al programma 1985 - 1988. Questa partecipazione varia da un anno all'altro ed in generale quella dei nuovi Stati membri è particolarmente attiva.

La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo alcuni grafici che consentiranno di valutare meglio la situazione, soprattutto nel periodo 1983 - 1987

(oltre che l'azione comunitaria sperimentale di stimolo dell'efficacia del potenziale scientifico e tecnico della Comunità europea) (2).

(1) GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 13.

(2) GU n. L 181 del 6. 7. 1983, pag. 20.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2793/87

dell'on. Thomas Raftery (PPE—IRL)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 marzo 1988)
(89/C 36/43)

Oggetto: Divieto degli ormoni — Istituzione di un gruppo tecnico di esperti

Gli USA hanno chiesto l'istituzione di un gruppo tecnico di esperti sulla base delle normative GATT per esaminare la fondatezza scientifica del divieto degli ormoni. Questa iniziativa è stata tuttavia bloccata dalla CEE. Non dovrebbe la Commissione accettare le regole del gioco ed acconsentire ad un'indagine neutrale sui dati scientifici o teme essa che i risultati delle indagini di tale gruppo saranno pregiudizievoli alla direttiva?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(15 luglio 1988)

È vero che gli Stati Uniti hanno chiesto l'istituzione di un gruppo tecnico, conformemente al codice GATT sugli ostacoli tecnici agli scambi, in relazione alla direttiva 88/146/CEE sugli ormoni.

La Comunità è contraria a questa richiesta poiché detto codice non è applicabile, come tale, ai procedimenti e ai metodi di produzione ma esclusivamente alle norme espresse in termini di caratteristiche del prodotto finito così come si presenta all'atto dell'importazione. Il divieto di utilizzare sostanze ad azione ormonica per l'allevamento degli animali costituisce in realtà una regolamentazione delle condizioni di produzione e non una norma del prodotto importato.

Se non può accettare l'estensione dell'applicabilità del codice che risulterebbe dall'istituzione di questo gruppo tecnico, la Comunità si è invece dichiarata disposta ad accettare una «commissione» giuridica per esaminare la compatibilità della direttiva con l'unica disposizione del codice applicabile ai procedimenti e ai metodi di produzione (articolo 14.25) che riguarda i casi di elusione degli obblighi del codice tramite un procedimento o un metodo di produzione determinato. Gli Stati Uniti non hanno finora accettato questa soluzione.

Esiste pertanto una profonda divergenza di vedute sul campo di applicazione del codice che risale ai negoziati fra la Comunità e gli Stati Uniti per l'adozione del codice. La Comunità non può accettare che proprio nel momento in cui sono in corso i negoziati dell'Uruguay Round uno dei suoi interlocutori si assicuri un vantaggio considerevole e ottenga, tramite un'applicazione contestabile del regolamento sulle controversie, un'estensione dell'applicabilità del codice. È questa la ragione fondamentale dell'atteggiamento della Comunità la quale difende interessi fondamentali che vanno ben oltre la sola questione della direttiva sugli ormoni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2796/87

dell'on. Florius Wijsenbeek (LDR—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 marzo 1988)
(89/C 36/44)

Oggetto: Regime di autorizzazione per il trasporto combinato eseguito da paesi terzi tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania mediante la «strada viaggiante»

In base alle convenzioni sui trasporti stradali stipulate dai Paesi Bassi con la Repubblica federale di Germania e l'Italia, il trasporto su strada eseguito da un vettore professionista olandese tra la Repubblica federale di Germania e l'Italia è ammesso solo in regime di autorizzazione comunitaria. A norma della direttiva 75/130/CEE (1) relativa ai trasporti di merci combinati, il trasporto combinato è esonerato dal regime di contingentamento e di autorizzazione.

Concorda la Commissione con l'interrogante nel ritenere che ciò significa che se un trasporto tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania viene eseguito da un vettore olandese ricorrendo agli attuali collegamenti della «strada viaggiante», che consentono di trasportare su treno l'insieme del mezzo di trasporto (veicolo trattore e rimorchio), non è necessaria alcuna autorizzazione e quindi neanche l'autorizzazione comunitaria?

(1) GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**
(7 luglio 1988)

La normativa tedesca introdotta in applicazione della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, prevede al paragrafo 4 della «Verordnung über den grenzüberschreitenden kombinierten Verkehr» (regolamento sui trasporti combinati internazionali), nella ver-

sione modificata del 18 febbraio 1988, che gli autoveicoli stradali da trasportare per ferrovia (mediante la «rollende Landstraße»: autostrada su rotaia) sono liberi di compiere la parte iniziale o finale del viaggio su strada senza bisogno di autorizzazione. Di conseguenza, in conformità della direttiva 75/130/CEE, un vettore dei Paesi Bassi può effettuare operazioni di trasporto stradale dalla Repubblica federale di Germania in Italia avvalendosi dell'autostrada su rotaia senza dover chiedere l'autorizzazione comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2811/87
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 marzo 1988)
(89/C 36/45)

Oggetto: Aiuto comunitario all'allevamento di animali selvatici e alla zootecnia in Africa

Nel Botswana, nel Sudafrica, nella Namibia e nello Zimbabwe esistono vari progetti di allevamento di animali selvatici africani in grandi territori che si estendono per decine di migliaia di ettari.

D'altro canto, in paesi quali il Botswana viene anche praticata su scale intensiva la zootecnia nella savana dal clima arido, rischiando di creare dopo un certo tempo condizioni simili a quelle del Sahel.

Un biologo di Cites parla a tale proposito di un «insensato patrocinio della CEE».

Potrei sapere dalla Commissione in che misura sia coinvolta in tali progetti? Di quali importi si tratta? Qual è l'obiettivo prefissato? Si corre veramente il rischio di creare una situazione simile a quella del Sahel?

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione
(7 settembre 1988)

La principale preoccupazione della Commissione nell'assistenza al Botswana è di conciliare le esigenze dello sviluppo con quelle della conservazione delle risorse naturali. I programmi indicativi nazionali per l'attuazione dell'aiuto comunitario e soprattutto quello che riguarda il periodo relativo alla Lomé III rispecchiano fedelmente questa impostazione.

Dato che il Botswana si è associato alla convenzione di Lomé nel 1975, la Commissione ha finanziato alcuni progetti per l'allevamento o di bestiame oppure, interconnessi di animali selvatici tutti, intesi a migliorare le tecniche di gestione dell'habitat, a prevenire l'esaurimento dei pascoli, nonché a migliorare le tecniche per l'allevamento e la commercializzazione del bestiame di grandi e piccole dimensioni, (ovini e caprini) ecc.

La Commissione è pienamente consapevole della fragilità dell'ecosistema del Botswana e continuerà, come in passa-

to, a prendere in considerazione questo aspetto al momento di approvare progetti di sviluppo e anche di occuparsi del settore dell'allevamento.

Si invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo un elenco di progetti riguardanti direttamente o indirettamente il bestiame e finanziati dalla Commissione nel Botswana.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2825/87
dell'on. Ludivina Garcia Arias (S—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 marzo 1988)
(89/C 36/46)

Oggetto: Aiuti CECA per alloggi erogati alla Spagna nel periodo 1986 - 1987

Può la Commissione fornire informazioni quanto più dettagliate possibile in merito alle richieste di aiuti CECA per l'acquisto e la costruzione di abitazioni, specificando la località e illustrando il meccanismo amministrativo all'uopo predisposto dal governo spagnolo nel periodo 1986 - 1987?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione
(6 luglio 1988)

Con decisione della Commissione del 9 settembre 1986, sono state erogate alle industrie CECA in Spagna, nel quadro del decimo programma per le case popolari CECA, seconda parte, per gli anni 1986 - 1988, le seguenti somme:

- industria carbonifera: 3 000 000 di ECU (= 413 172 200 PTA);
- industria siderurgica: 3 500 000 di ECU (= 482 034 000 PTA).

In base a tale decisione, sono stati firmati, oppure sono in preparazione, contratti di prestito per le regioni in cui si trovano le industrie CECA:

- Asturie: 247 903 000 PTA (industria carbonifera) e 192 813 600 PTA (siderurgia);
- Province Basche: 241 017 000 PTA (siderurgia);
- Castilla-Léon: 123 951 600 PTA (industria carbonifera);
- Catalogna: 41 317 200 PTA (industria carbonifera) e 48 203 400 PTA (siderurgia).

In collaborazione con i governi regionali, competenti in materia di alloggi, sono stati costituiti comitati regionali

in cui sono rappresentate l'amministrazione e le parti sociali. Tali comitati consigliano la Commissione in merito al regolamento di attribuzione dei prestiti, l'intermediario finanziario e la verifica delle pratiche.

Il comitato deve esprimere il proprio parere su ogni richiesta presentata alla Commissione per ottenerne l'accordo e svolge pertanto un ruolo di rilievo quale interlocutore dei servizi della Commissione.

L'interessato che desidera ottenere un prestito per gli alloggi CECA si rivolge al proprio datore di lavoro, il quale dispone di formulari di richiesta che trasmetterà, previa certificazione, al comitato regionale che vigila sul rispetto dei criteri di attribuzione. L'intermediario finanziario esamina la pratica dal punto di vista della solvibilità e della sicurezza. La pratica che abbia ottenuto il parere favorevole nelle fasi precitate, viene inviata alla Commissione per esserne approvata ed ottenere l'attribuzione dei fondi.

Gli esborsi sono iniziati nel gennaio 1988; finora hanno fruito del prestito CECA 58 costruzioni e una ristrutturazione, riguardanti tutte alloggi situati nelle Asturie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2838/87

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(28 marzo 1988)

(89/C 36/47)

Oggetto: Studio sulla povertà urbana

Nel corso della riunione dell'intergruppo degli eletti locali e regionali del Parlamento europeo sulla CEE e le conseguenze dell'impovertimento nei grandi agglomerati urbani si fece presente che i risultati di uno studio, finanziato dalla Commissione, sull'evoluzione dei problemi sociali nelle zone urbane e critiche della Comunità venivano ritenute confidenziali. Lo scopo di questo studio era valutare la realizzabilità di una cartografia della povertà urbana.

La Commissione può comunicare quali sono stati i risultati di questo studio?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(27 luglio 1988)

Lo studio cui si riferisce l'onorevole parlamentare riguardava unicamente la possibilità di realizzare e tenere aggiornata una carta delle «zone critiche» della Comunità, caratterizzate da un aggregato di problemi sociali quantificabili. In una prima fase ci si è resi conto che, pur essen-

do possibile costituire e gestire una base di dati adeguata, ciò avrebbe richiesto una spesa di gran lunga superiore a quella preventivata.

A prescindere dai vincoli imposti alle già limitate risorse di bilancio, è stato ritenuto che una simile iniziativa non si giustificasse separatamente dalla definizione delle priorità, su base sia geografica che campionaria, ai fini della riforma dei fondi strutturali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2843/87

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(28 marzo 1988)

(89/C 36/48)

Oggetto: Legge sull'impianto dei grandi centri commerciali

Può la Commissione comunicare se in tutti gli Stati membri esista una legge sull'impianto dei grandi magazzini e dei centri commerciali (grands surfaces) allo scopo di tutelare il commercio al dettaglio?

Può la Commissione comunicare quali criteri vengano utilizzati in rapporto alla densità della popolazione, all'ubicazione in quartieri residenziali, lungo le strade principali, ecc.?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(7 luglio 1988)

L'onorevole parlamentare può utilmente consultare le risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 576/78 dell'on. Damseaux ⁽¹⁾, 202/79 dell'on. Schyns ⁽²⁾, 1300/79 dell'on. Damseaux ⁽³⁾, 2292/83 dell'on. Curry ⁽⁴⁾, 1632 dell'on. Mühlen ⁽⁵⁾. La Commissione provvede ad inviare direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento una copia degli studi della sua serie «Commercio e distribuzione»:

- n. 4/1978 «Gli orientamenti dell'urbanismo commerciale in Europa»;
- n. 8/1982 «Cambiamenti nelle attrezzature del commercio al dettaglio in Europa»;
- «Aggiornamento al 1987 delle misure relative al commercio adottate dagli Stati membri delle CEE» (estratto da «Disposizioni relative alla costruzione di nuove unità commerciali»),

che forniscono una risposta agli interrogativi in questione.

⁽¹⁾ GUC n. 257 del 30. 10. 1978.

⁽²⁾ GUC n. 214 del 27. 8. 1979.

⁽³⁾ GUC n. 86 dell' 8. 4. 1980.

⁽⁴⁾ GUC n. 173 del 2. 7. 1984.

⁽⁵⁾ GUC n. 106 del 5. 5. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2849/87**dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)****alla Commissione delle Comunità europee***(28 marzo 1988)**(89/C 36/49)*

Oggetto: Controllo dei tempi di guida e di riposo nei trasporti stradali

La Commissione è al corrente delle possibilità tecniche di controllo dei tempi di guida e di riposo offerte nel campo dei trasporti stradali dalla cosiddetta scatola nera (monitor applicato su un autoveicolo con cassetta di dati).

Non ritiene la Commissione che una siffatta apparecchiatura sia più adatta al controllo che non l'attuale tachigrafo a dischi?

La Commissione ha in mente di promuovere ovvero di rendere obbligatoria l'utilizzazione della scatola nera nei trasporti su strada?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(7 luglio 1988)

La Commissione è al corrente degli sviluppi tecnici a cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Presso il comitato OCSE per l'adeguamento ai progressi tecnici si sono avviate discussioni in merito al regolamento (CEE) n. 3821/85 (*). Allo stato attuale delle cose, sono ancora prematuri giudizi definitivi in materia.

Prima di autorizzare ufficialmente l'impiego di questo od altro apparecchio, la Commissione valuterà attentamente non soltanto le sue caratteristiche tecniche e di affidabilità, ma anche tutti gli aspetti del problema e, in particolare, le conseguenze di carattere economico e sociale che potrebbe comportare l'eventuale obbligo di servirsi di tale apparecchio.

(*) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2870/87**dell'on. Llewellyn Smith (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(28 marzo 1988)**(89/C 36/50)*

Oggetto: Documentazione sul controllo di sicurezza degli impianti nucleari

Qual è la linea di condotta della Commissione in merito alla trasmissione al Parlamento europeo della documentazione relativa al controllo di sicurezza, comprese informazioni esaurienti sull'allacciamento in ciascuno dei seguenti impianti situati nella Comunità europea?

- Impianti di riciclo Dounreay di Sellafield (Regno Unito)
- Impianto di riciclo di Mol (Belgio)
- Impianti di riciclo Marcoule di Cap de la Hague (Francia)
- Impianto di riciclo di Karlsruhe (R. f. di Germania)
- Impianti per combustibili nucleari usati di Ahaus, Karlsruhe, Gorleben e Vergassen (R. f. di Germania)

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(26 luglio 1988)

I formulari tipo (Facility Attachments) sono stati concordati tra la Comunità e l'AIEA sulla base dell'articolo 39 degli accordi di verifica stipulati tra la Comunità e gli Stati membri e l'AIEA. Tali formulari riguardano le modalità concrete di controllo dei singoli impianti (flusso, ubicazione, modalità di trattamento delle materie nucleari, apparecchiature, misure di confinamento e sorveglianza, ecc.). I formulari sono pertanto di natura riservata e la Commissione non è autorizzata a rivelarne il contenuto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2871/87**dell'on. Llewellyn Smith (S—GB)****alla Commissione delle Comunità europee***(28 marzo 1988)**(89/C 36/51)*

Oggetto: Fonti energetiche alternative e uso razionale dell'energia

Può indicare la Commissione i fondi stanziati anno per anno dal 1974 al 1987 per la ricerca sulle forme di energia rinnovabili e sull'uso razionale dell'energia, nonché gli stanziamenti per il 1988, 1989, 1990 e oltre per:

- a) programmi R&S, su una base di ripartizione dei costi, sulle fonti energetiche alternative, specificando il campo di ricerca e il paese,
- b) programmi R&S, su una base di ripartizione dei costi, sull'uso razionale dell'energia, specificando i campi di ricerca e il paese,
- c) progetti di dimostrazione sulle fonti energetiche alternative, specificando le aree di ricerca e il paese,

- d) progetti di dimostrazione sull'uso razionale dell'energia, specificando le aree di ricerca e il paese,
- e) programmi di ricerca e sviluppo e di dimostrazione sulle fonti energetiche alternative e sull'uso razionale dell'energia nei centri comuni di ricerca, specificando il campo di ricerca?

Può dire inoltre come viene valutata la resa dei progetti di dimostrazione, come vengono diffuse le informazioni sui progetti che hanno avuto esito positivo e quali altre azioni vengono condotte per incoraggiare gli Stati membri a ripetere i progetti?

Ha eseguito la Commissione delle indagini sulla ripetizione dei progetti di dimostrazione nella Comunità? In caso affermativo, quali sono i risultati di tali studi?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(29 agosto 1988)

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento i dati fino al 1987 relativi alle informazioni richieste nell'interrogazione.

Per le azioni a ripartizione finanziaria nel settore delle energie non nucleari e dell'utilizzazione razionale dell'energia, dopo l'attuazione dei primi tre programmi è in corso di elaborazione un quarto programma (1989 - 1992) ⁽¹⁾ per un importo finanziario stimato a 122 milioni di ECU.

Per il Centro comune di ricerca, nella proposta di programmi specifici di ricerca 1988 - 1991 all'esame del Consiglio e del Parlamento, sono previste al capitolo «Metodo di riferimento per le energie non nucleari» delle attività.

Un finanziamento parziale valutato a 10,6 milioni di ECU è previsto per i programmi specifici. La restante parte potrà essere fornita da lavori per conto terzi.

Nel quadro del regolamento (CEE) n. 3640/85 del Consiglio ⁽²⁾, concernente la promozione attraverso l'appoggio finanziario dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali nel settore dell'energia, è stato deciso come necessario un importo di 350 milioni di ECU per il periodo 1986 - 1989.

Per quanto riguarda i progetti riusciti di dimostrazione dell'energia esistono vari modi per diffondere l'informazione:

- Pubblicazione di opuscoli speciali (flag-brochures) contenenti i dati essenziali su singoli progetti e sulle relazioni finali con informazioni particolareggiate su questi progetti e cataloghi settoriali contenenti informazioni su tutti i progetti oggetto di contratto in settori specifici.
- Attraverso la base di dati on-line SESAME della Commissione il ricorso alla quale è attivamente promosso.
- In forma più diretta sotto forma di workshop organizzati dalla Commissione nella località dei progetti portati a termine con successo.

La Commissione partecipa anche a diverse conferenze l'anno per pubblicizzare i risultati ottenuti con i progetti di dimostrazione. La Commissione infine partecipa regolarmente ad esposizioni e fiere dove si prevedono visitatori interessati.

All'inizio del 1988, la Commissione ha istituito una rete di contatto con organizzazioni chiave in tutti gli Stati membri. Si tratta di organizzazioni nazionali addette alla promozione dell'efficienza energetica e del ricorso alle energie nuove rinnovabili nei loro paesi le quali inseriscono nelle loro attività informazioni sul programma della Commissione.

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti dimostrativi che sono per la maggior parte in corso, la Commissione prepara una proposta basata su una valutazione indipendente. Essa dovrà in primo luogo misurare l'impatto di tali progetti sulla futura evoluzione del settore, in particolare con riferimento ai programmi degli Stati membri.

⁽¹⁾ Doc. COM(87)491 def./2.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2880/87

dell'on. James Ford (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 aprile 1988)

(89/C 36/52)

Oggetto: Proposta di introduzione di un testatico nel Regno Unito

Potrebbe la Commissione esprimersi in merito alla legalità della doppia utilizzazione del registro degli elettori sia per il riconoscimento del diritto di voto sia come strumento di prelievo fiscale, implicita nella introduzione proposta di un testatico (imposta comunitaria) da parte del governo del Regno Unito. Il fatto che i membri più poveri della

società siano indotti a non registrarsi potrebbe in effetti costituire una minaccia al loro esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(30 novembre 1988)

La Commissione ritiene di non essere competente per intervenire nel caso in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2884/87

**dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(8 aprile 1988)

(89/C 36/53)

Oggetto: Dilavamento della costa belga

Già da qualche tempo la costa belga si trova ad affrontare un problema di dilavamento. Ad esempio, la tempesta di gennaio ha asportato fra i 30 000 e i 40 000 m³ di sabbia, e questo soltanto su 1,2 km dei 14 km di costa del comune di De Haan.

La lotta contro questo dilavamento — che presenta inoltre conseguenze negative anche per il parco naturale Het Zwin che si sta gradualmente deteriorando — va affrontata a livello strutturale, considerate le conseguenze che ne derivano all'ambiente in generale e al turismo costiero in particolare.

Attualmente, gli ingegneri del genio civile hanno ideato una serie di soluzioni che renderanno indispensabile un investimento di 1 - 1,5 miliardi di franchi.

La Commissione può comunicare che se in altri Stati membri si siano presentati problemi analoghi e quali soluzioni sono state elaborate a tal fine per risolvere il problema a livello strutturale?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(27 luglio 1988)

Il problema del dilavamento delle coste è stato trattato da altri Stati membri in quanto importante elemento del problema generale dell'erosione costiera.

Due relazioni che l'onorevole parlamentare potrebbe trovare utili sono pubblicate su questo tema: quello del Consiglio nazionale delle ricerche nel 1981 (che formula raccomandazioni tecniche per la protezione delle coste) e il progetto CREST finanziato dalla CEE nel 1976 intitolato «la protezione del litorale e dei fondali marini contro l'erosione».

D'altra parte, il programma CORINE, adottato dal Consiglio nel 1985, prevede un progetto «Erosione costiera» che è stato avviato nel gennaio 1988 e che consentirà un aggiornamento della documentazione summenzionata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2886/87

**dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(8 aprile 1988)

(89/C 36/54)

Oggetto: Lotta contro le piogge acide

Da alcuni anni va prendendo piede, sia a livello nazionale che europeo, una politica volta a lottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle piogge acide. Alcuni paesi sono andati in questo campo più avanti di altri.

La Commissione può comunicare quali Stati membri hanno già compiuto dei passi per lottare contro l'inquinamento atmosferico, quali sono state le concrete misure adottate e quali effetti produrranno?

La Commissione può nel contempo comunicare quali paesi sono finora rimasti inadempienti in questo campo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2887/87

**dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(8 aprile 1988)

(89/C 36/55)

Oggetto: Cifre relative alle piogge acide

Quello della pioggia acida è un fenomeno al quale negli ultimi anni la stampa si è fortemente interessata a seguito delle sue disastrose conseguenze nei confronti dell'ambiente.

La Commissione può comunicare in questo contesto, sulla base delle cifre più recenti, in che direzione questo problema si sta evolvendo in ciascun paese? È possibile menzionare una cifra, per ciascuno Stato membro, dei danni economici ed ecologici riferita agli ultimi cinque anni?

**Risposta comune data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2886/87 e 2887/87**

(6 settembre 1988)

Da quando si è cominciato a prendere coscienza del problema delle piogge acide, sono state intraprese innumerevoli ricerche per stabilire le cause e i processi che determinano questo fenomeno.

In realtà, viene ormai comunemente ammesso che il problema non è limitato alle piogge acide in senso stretto, ma si tratta anche di precipitazioni secche a base di zolfo e di altri composti acidificanti, per cui si è preferito adottare il termine più generale di «depositi acidi».

La Commissione rammenta che, nel quadro dei programmi pluriennali di ricerca e sviluppo in materia ambientale (1986-1990) ⁽¹⁾ da essa gestiti, sono in via di realizzazione alcune azioni concertate sul comportamento fisico-chimico degli agenti inquinanti atmosferici e sui loro effetti a livello degli ecosistemi.

Grazie a queste ricerche, è attualmente possibile descrivere in termini generali il ciclo delle emissioni, dei movimenti, delle reazioni e dei depositi che danno luogo alle piogge acide.

È invece molto più difficile determinare la distribuzione dell'acidità nella Comunità europea, le tendenze evolutive della quantità depositata e i reali effetti del fenomeno sull'ambiente.

Le difficoltà di una simile valutazione risiede nella mancanza di dati comparabili, le stazioni d'osservazione installate per rilevare e misurare il fenomeno sono in esercizio soltanto da pochi anni e sono ancora in numero insufficiente. Inoltre, si registrano sensibili variazioni dell'acidità dei depositi di solfati nell'arco di brevi periodi, il che rende ancora più difficile la determinazione di valori medi o di tendenze significative.

Da uno studio effettuato su 120 siti, riguardo ai quali sono state raccolte informazioni nel corso di almeno cinque anni, è emerso che l'acidità registra un incremento statisticamente significativo soltanto in 29 di questi siti.

La Commissione non è in grado di riferire, caso per caso, la situazione, l'evoluzione del problema e le misure adottate nei singoli Stati membri; per disporre di tutte queste informazioni occorrerebbe uno studio a sé. Essa può tutt'al più fornire alcune indicazioni generali, basate sui dati e sui modelli dell'European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP), che danno un'idea generale delle tendenze in atto.

I valori massimi si registrano lungo una fascia territoriale che attraversa la Germania settentrionale, i paesi del Benelux, il nord della Francia e la parte orientale del Regno Unito. Questa situazione rispecchia in una certa misura la distribuzione delle sorgenti di anidride solforosa, ma è chiaro che gran parte dello zolfo che si deposita in questa regione viene da più lontano. Le stime effettuate sulla base del modello EMEP indicano che una percentuale massima del 77% dello zolfo che si deposita nei Paesi Bassi e il 64% di quello che si deposita in Danimarca proviene da altri paesi. Le maggiori sorgenti di emissioni si trovano verosimilmente nel Regno Unito, nella Repubblica federale di Germania e in alcuni paesi terzi.

Dati gli elementi d'incertezza cui si è accennato sopra, è difficile valutare gli effetti dei depositi acidi in termini ecologici ed economici. La tabella seguente riporta, a titolo indicativo, una stima dei danni arrecati agli edifici.

Situazione	Costo annuo (in milioni di ECU)	Fonte ⁽¹⁾
CEE	550-2 800	ERL
Belgio e Lussemburgo	830	OCSE
Danimarca	475	OCSE
Paesi Bassi	900	OCSE
Regno Unito	4 500	OCSE
Francia	325	OCSE
R. f. di Germania	7 250	OCSE

⁽¹⁾ ERL — Environmental Resources Ltd (1983), Londra; OCSE (1985), Parigi.

Per quanto riguarda le foreste, la Comunità si è dotata recentemente di una rete di osservatori per il rilevamento dei danni provocati dall'inquinamento atmosferico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3328/86 ⁽²⁾, del 17 novembre 1986. Questa rete, in funzione soltanto dal 1987, non consente ancora di trarre conclusioni definitive né sull'entità né sulle cause dei danni. Parallelamente vengono attuate azioni specifiche allo scopo di approfondire la conoscenza del fenomeno dell'acidificazione del suolo in ambiente boschivo e di mettere a punto metodi validi in fatto di ripristino delle foreste «malate».

Data la complessità dei fenomeni che intervengono nei depositi acidi, è praticamente impossibile individuare, tra le misure poste in atto dagli Stati membri, quelle specificamente dirette a ridurre l'entità dei depositi; è ovvio che qualsiasi provvedimento inteso a ridurre il livello delle emissioni contribuisce a migliorare la situazione.

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2933/87

dell'on. Llewellyn Smith (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 maggio 1988)

(89/C 36/56)

Oggetto: Ambiente

Qual è stata l'entità del sostegno finanziario diretto o indiretto ricevuto annualmente a partire dal 1973 dalla British Nuclear Fuels (BNFL) dalla CEE in appoggio a:

- programmi volti a ridurre il rilascio di radioattività in forma liquida o gassosa,
- programmi sociali o comunitari per la Cambria nord-occidentale?

**Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione**

(23 settembre 1988)

A tutt'oggi è stato concesso un solo sostegno finanziario alla British Nuclear Fuels, a mezzo del Fondo sociale europeo.

Per il 1987 è stato infatti autorizzato un importo di 25 739 £ a favore di un programma di formazione professionale destinato a 29 giovani di età inferiore ai 25 anni, in possesso di qualifiche insufficienti o inadeguate agli effetti pratici, inteso a prepararli all'esercizio di mansioni qualificate, basate sull'impiego delle nuove tecnologie. Si trattava, nella fattispecie, di «disegnatori tecnici», i quali hanno ricevuto presso il North Cheshire College una formazione CAD intesa a migliorare le loro opportunità professionali.

Dato che questo tipo di azione gode di una priorità regionale incondizionata e che è stata presentata una sola domanda, la Commissione non è in grado di regionalizzare gli incentivi concessi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2935/87

**dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S—B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 aprile 1988)

(89/C 36/57)

Oggetto: Massiccia moria di pesci nel canale di Gand-Terneuzen

All'inizio di giugno 1987 si è verificata una massiccia moria di pesci nel canale di Gand-Terneuzen.

Nella mia interrogazione scritta n. 1988/87 ⁽¹⁾ alla Commissione avevo chiesto a quest'ultima di insistere presso le autorità belghe e olandesi affinché compissero un'indagine più approfondita su tale moria di pesci e affinché prendessero le misure necessarie per evitare il ripetersi di tale evento.

Il 15 gennaio 1988 ho ricevuto dal commissario Clinton Davis una risposta secondo la quale la Commissione non era al corrente di tale fatto e avrebbe compiuto un'indagine presso gli Stati membri interessati.

Potrei chiedere alla Commissione quali sono stati i risultati di tale indagine?

⁽¹⁾ GU n. C 93 dell'11. 4. 1988, pag. 44.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(6 luglio 1988)

La Commissione non è ancora in possesso delle informazioni che essa ha richiesto agli Stati membri in merito all'oggetto dell'interrogazione. Essa si riserva di prendere direttamente contatto con l'onorevole parlamentare al momento più opportuno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2938/87

**dell'on. Francesca Marinaro (COM—I)
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 aprile 1988)

(89/C 36/58)

Oggetto: Discriminazione delle camere professionali lussemburghesi nei confronti di lavoratori immigrati

Secondo la legislazione del Granducato del Lussemburgo tutti i lavoratori occupati sul territorio lussemburghese sono considerati come provenienti dalle «camere professionali rispettive senza distinzione di nazionalità e obbligati a versare un contributo (tramite il datore di lavoro) alle stesse camere. Malgrado ciò, solo i lavoratori di nazionalità lussemburghese hanno diritto al voto attivo e passivo nelle elezioni degli organismi di tali camere. In questa situazione i lavoratori immigrati, pur obbligatoriamente affiliati alle camere professionali, sono privati della possibilità legale di partecipazione alla vita delle stesse e di conseguenza impediti di accedere alla difesa primaria del loro interessi. Non ritiene la Commissione che quanto esposto qui sopra costituisca una differenza di trattamento fondata sulla nazionalità vietata sia dall'articolo 48 del trattato che dal regolamento n. 1612/68 ⁽¹⁾ relativo alla libera circolazione dei lavoratori?

Non ritiene la Commissione che tutti i lavoratori abbiano il diritto di partecipare alla formazione di organismi il cui scopo è la difesa dei loro interessi?

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 45/88

**dell'on. Alonso Puerta Gutiérrez (COM—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(22 aprile 1988)

(89/C 36/59)

Oggetto: Richiesta di avviare la procedura per violazione dei diritti alla parità di trattamento dei lavoratori CEE contro lo Stato lussemburghese

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della legge del 4 aprile 1924 del Granducato del Lussemburgo, tutti i lavoratori occupati sul territorio lussemburghese sono considerati «di competenza» delle rispettive camere professionali, senza distinzione di nazionalità. A seguito di questo fatto, essi sono obbligati a versare il loro contributo alle stesse camere, per il tramite del datore di lavoro.

I lavoratori stranieri, benché soggetti a quest'obbligo generale, si vedono privati, a norma degli articoli 5 e 6 della stessa legge, della qualità essenziale di questa appartenenza, cioè l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo. Di conseguenza, non hanno alcuna possibilità di far valere i loro interessi in seno a questi enti che vivono tuttavia in larga parte con i loro contributi e che dovrebbero difendere i lavoratori.

Secondo il parere dell'ex giudice della Corte di Giustizia delle Comunità europee, sig. Pierre Pescatore, non ci sono dubbi sul fatto che questa differenza di trattamento costituisce — almeno per i cittadini degli Stati membri della Comunità — una discriminazione vietata dall'articolo 7 del trattato CEE e dalle norme del diritto derivato, più in particolare, il regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori, che applica il principio della parità di trattamento a tutti i benefici sociali, ivi compresa l'appartenenza agli organi rappresentativi dei lavoratori.

Sulla base di quanto procede, la Commissione è disposta ad avviare una procedura per violazione contro lo Stato lussemburghese esigendo da quest'ultimo la concessione legale ai lavoratori stranieri — almeno ai lavoratori della CEE — del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni delle camere professionali?

**Risposta comune data dal sig. Marin
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2938/87 e 45/88
(8 luglio 1988)**

La Commissione è stata informata della situazione che costituisce oggetto delle interrogazioni rivolte dagli onorevoli parlamentari ed ha intrapreso le iniziative del caso.

L'8 aprile 1988 è stata inviata una lettera alle autorità lussemburghesi per informarle del punto di vista della Commissione la quale ritiene che la situazione determinata potrebbe essere incompatibile col diritto comunitario.

La Commissione attende ora la risposta delle autorità lussemburghesi circa le misure da loro adottate al fine di conformarsi alle disposizioni comunitarie.

La Commissione comunicherà agli onorevoli parlamentari le informazioni che le saranno fornite in materia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2944/87
dell'on. Gilbert Deveze (DR—F)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 marzo 1988)
(89/C 36/60)**

Oggetto: Prelievo di corresponsabilità per i cereali

In un momento in cui essa propone, nell'ambito degli stabilizzatori agricoli, un prelievo supplementare di corresponsabilità (5% per il 1988/1989, 7,5% a partire dal 1989/1990) e in cui il Parlamento europeo approva l'aumento del prelievo di corresponsabilità, trova la Commissione accettabile che la Comunità europea continui ad importare in franchigia fiscale o pagando dazi estremamente ridotti, prodotti sostitutivi dei cereali (27,5 milioni

di tonnellate nel 1986, ovvero un quantitativo maggiore rispetto al 1984/1985)?

Quali misure intende adottare per ridurre drasticamente tali importazioni di prodotti sostitutivi dei cereali che rappresentano una forma di concorrenza sleale nei confronti delle equivalenti produzioni comunitarie in quanto non comportano né il pagamento del prelievo di corresponsabilità né quello dei dazi doganali?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(8 settembre 1988)

La Commissione segue con la massima attenzione l'andamento delle importazioni di alimenti per animali e, in particolare, di prodotti sostitutivi dei cereali.

In materia di importazioni, la Commissione deve rispettare gli impegni presi — segnatamente in seno al GATT — nei confronti dei suoi partner commerciali. Nelle circostanze attuali, essa ritiene che l'unica soluzione praticabile consista nel cercar di migliorare la situazione nel quadro dell'Uruguay Round del GATT.

La Commissione rammenta che, nell'ambito delle decisioni sugli «stabilizzatori», il Consiglio l'ha invitata a presentare proposte volte ad intensificare l'incorporazione di cereali negli alimenti per animali. Essa ha dato seguito a questo invito ed attende ora una decisione del Consiglio in merito alla sua proposta. Il Parlamento europeo ha espresso un parere in occasione del «pacchetto prezzi» 1988 - 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 22/88
dell'on. Stephen Hughes (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 aprile 1988)
(89/C 36/61)**

Oggetto: Cancro della pelle e olio per motori usato

È la Commissione a conoscenza delle ricerche svolte dalla Ford International in Svizzera sul legame tra l'uso di olio per motori usato e l'insorgere di casi di cancro della pelle? È essa a conoscenza di altre ricerche compiute, anche da varie compagnie petrolifere, tra cui la Mobil, sui rischi che corrono tanto i meccanici professionisti che quelli dilettanti?

Dato che la maggior parte dell'olio per motori venduto nel Regno Unito non è corredato da alcun avvertimento sul potenziale collegamento tra l'impiego di olio per motori usato e l'insorgere di casi di cancro della pelle, ha la Commissione studiato la possibilità di una direttiva sull'obbligo di apporre scritte indicanti tali rischi sulle latte di olio per motori vendute al pubblico? Nel caso contrario, è in grado la Commissione di esprimere il suo pensiero su tale argomento e di spiegare i motivi per i quali ha deciso di non agire in tale settore?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(22 luglio 1988)

La Commissione è al corrente delle ricerche effettuate sulla possibile correlazione tra taluni tipi di cancro della pelle e la manipolazione di taluni tipi di olio usato per motori.

La Commissione è estremamente sensibile al problema pur essendo cosciente che l'unico mezzo per ridurre questo tipo di affezioni consiste nel prevenirle.

In proposito, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva ⁽¹⁾ sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE). Questa proposta ha definito le norme di protezione minime dei lavoratori contro tutta una serie di sostanze cancerogene e nell'espletamento di talune attività.

Nel quadro della predetta direttiva, tale elenco potrà essere aggiornato man mano che verrà definito il potere cancerogeno delle sostanze. In tale contesto, gli oli usati per motori potranno venirvi inclusi una volta dimostrata la loro nocivezza.

⁽¹⁾ Doc. COM(87) 641 def.; GU n. C 34 dell'8. 2. 1988, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 50/88

dell'on. Domènec Romera i Alcàzar (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 aprile 1988)

(89/C 36/62)

Oggetto: Unificazione delle norme giuridiche vigenti in materia di libertà d'espressione

Poiché in ciascun paese membro della Comunità esiste una legislazione che disciplina il diritto alla libertà d'espressione, tema che interessa principalmente i mezzi di comunicazione, e tenuto conto della confusione dovuta alla disparità dei criteri e dell'opportunità di unificarli entro il 1992, intende la Commissione elaborare norme legislative in materia?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(8 settembre 1988)

Il trattato CEE non garantisce direttamente la libertà di espressione in quanto tale. Il trattato si applica ad ogni attività retribuita indipendentemente dal settore economico, culturale, sociale o altro in cui essa rientra. Le attività retribuite consistenti nell'esprimere e diffondere opinioni,

in specie la stampa e la radio, godono delle libertà garantite dal trattato, in particolare della libertà di circolazione delle merci e di prestazione dei servizi. Queste libertà sono interpretate e soddisfatte dalla Comunità alla luce dei diritti fondamentali consacrati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, segnatamente la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza considerare frontiere (articolo 10) ⁽¹⁾.

In questo contesto, la Commissione ricorda che i giornali, così come le registrazioni sonore e audiovisive, si avvalgono della libera circolazione delle merci (articolo 30 da 36). Inoltre, a complemento del Libro verde «Televisione senza frontiere» e delle risoluzioni del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente la radiodiffusione ⁽²⁾, di cui una versione modificata ⁽³⁾ è stata messa a punto in seguito al parere del Parlamento del 20 gennaio 1988. Questa direttiva mira a garantire pienamente la libera circolazione delle trasmissioni radiotelevisive all'interno della Comunità e sostiene quindi lo scambio di idee e la conoscenza delle diverse culture e tradizioni nazionali. La Commissione nota che il libero flusso delle informazioni attraverso le frontiere rafforza obiettivamente e necessariamente il pluralismo delle informazioni in ciascuno Stato membro. Nel quadro delle regole di concorrenza, la Commissione vigila affinché le imprese del settore dei media non commettano atti che pregiudichino il commercio fra gli Stati membri, cioè che possano impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza, e il pluralismo delle informazioni.

⁽¹⁾ Per l'applicazione di questo principio alla circolazione dei servizi di radiodiffusione vedi Libro verde «Televisione senza frontiere», COM(84) 300 def. del 14. 6. 1984, pag. 128.

⁽²⁾ GU n. C 179 del 17. 7. 1986, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. C 110 del 27. 4. 1988, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 51/88

dell'on. Domènec Romera i Alcàzar (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 aprile 1988)

(89/C 36/63)

Oggetto: Aumentato numero di incidenti ferroviari

L'Europa sta per attuare grandi ed importanti progetti nel settore dei trasporti ferroviari di cui il TGV e il tunnel sotto la Manica costituiscono un ottimo esempio.

Ciononostante, è evidente che, parallelamente al suddetto ammodernamento tecnologico che interessa le grandi linee di comunicazione, gli assi secondari del nostro sistema ferroviario hanno subito più danni di quanto sia accet-

tabile a causa dell'usura del tempo e, negli ultimi anni, il numero degli incidenti è aumentato. È importante eliminare i punti e i tronchi ferroviari dove si verifica il maggior numero di incidenti apportando le necessarie e urgenti migliorie o ponendoli fuori servizio.

La Commissione ha pensato all'opportunità di fare un inventario delle urgenti necessità delle ferrovie europee — esclusivamente per quanto concerne la sicurezza — e di esigere che gli Stati membri attuino con l'aiuto comunitario le dovute riforme?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(4 luglio 1988)

Il livello di sicurezza dei trasporti ferroviari è del tutto soddisfacente se raffrontato al livello di sicurezza dei trasporti stradali.

La sicurezza delle ferrovie non è un punto prioritario del programma di lavoro attuale della Commissione.

Attualmente, la Commissione finanzia uno studio sul traffico e sulla capacità delle reti e delle infrastrutture dei trasporti terrestri, allo scopo di individuare i punti più critici e i bisogni d'intervento più urgenti. I risultati di tale studio potrebbero ripercuotersi anche sulla sicurezza delle reti ferroviarie.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 56/88
dell'on. Kenneth Stewart (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(10 maggio 1988)

(89/C 36/64)

Oggetto: Marinai peruviani bloccati nel Merseyside

La Commissione è al corrente del fatto che la nave El Presidente José Pardo è stata posta sotto sequestro dall'ufficiale giudiziario del ministero della marina britannico quando essa ha gettato l'ancora nell'ottobre scorso, nel Regno Unito, a causa dell'insolvenza della compagnia di navigazione peruviana nei confronti della Gran Bretagna, dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di Germania?

La nave, di 18 000 t di stazza, è ferma alla banchina North Canada di Bootle, nel Merseyside; i 29 membri dell'equipaggio si trovano in gravi difficoltà giacché non hanno ricevuto la paga da oltre un mese, la compagnia ha sospeso il versamento delle indennità scolastiche per i loro figli e, sebbene vengano riforniti di vettovaglie a bordo, il riscaldamento è stato ridotto a quattro ore e mezza al giorno.

Senza soldi, imbacuccati nei cappotti per scaldarsi, senza alcuna possibilità di svolgere attività ricreative, la situazione di questi uomini peggiora di giorno in giorno.

La Commissione non è del parere che, quando misure del genere vengono adottate in uno Stato membro, lo Stato in

questione è tenuto a trattare i membri dell'equipaggio in conformità delle disposizioni sociali vigenti per i suoi propri cittadini, onde assicurare loro quel giusto livello di vita, cui ha diritto ogni essere umano che venga a trovarsi in una situazione del genere.

Può la Commissione svolgere indagini su quanto è accaduto, affinché in futuro nessuno si venga più a trovare in difficoltà di questo tipo in Stati membri civili?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(13 settembre 1988)

Come è stato debitamente rilevato dall'onorevole parlamentare, spetta agli Stati membri interessati far sì che i marittimi che si trovano in situazioni del tipo descritto nell'interrogazione siano trattati correttamente.

Tuttavia, dato che i sequestri di navi con equipaggi di paesi terzi possono verificarsi anche in altri porti europei, la Commissione intende esaminare se tale argomento possa essere utilmente discusso nell'ambito del comitato per il controllo dello Stato di approdo, organo esecutivo istituito con il Memorandum d'intesa sul controllo dello Stato di approdo (Memorandum of Understanding on Port State Control).

La Commissione cercherà di stabilire attraverso il comitato in qual misura, come riferito l'anno scorso dal direttore generale dell'OIL, la recessione nel settore dell'industria dei trasporti marittimi ha condotto ad un aumento del numero di marittimi lasciati in difficoltà all'estero a seguito di tracolli finanziari, fallimento o vertenze degli armatori con i proprietari o le autorità. (Relazione del direttore generale alla 74ª sessione (marittima) della conferenza internazionale del lavoro, 1987.)

In considerazione di questa tendenza e delle conseguenti privazioni patite dai marittimi, la Commissione annette grande importanza ad una sollecita adozione ed applicazione da parte degli Stati membri della convenzione dell'OIL del 1987 relativa al benessere dei marittimi in mare e in porto (n. 163), della convenzione (riveduta) del 1987 relativa al rimpatrio dei marittimi (n. 166), nonché delle relative raccomandazioni. Ove applicati, tali strumenti costituiscono una risposta al tipo di situazione descritto dall'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 59/88
dell'on. André Fourçans (LDR—F)
alla Commissione delle Comunità europee**

(10 maggio 1988)

(89/C 36/65)

Oggetto: Esperimenti sugli esseri umani

Un primario d'ospedale ha appena realizzato un esperimento su un essere umano in stato di incoscienza. Tale

esperimento ha, a giusto titolo, scandalizzato la popolazione.

Potrebbe la Commissione comunicare al Parlamento europeo le informazioni di cui dispone in merito alle legislazioni degli Stati membri concernenti gli esperimenti sugli esseri umani?

Qualora informazioni non fossero sufficientemente complete, intende la Commissione studiare le legislazioni degli Stati membri e, più in generale, quelle degli Stati democratici che disciplinano gli esperimenti sugli esseri umani?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(22 agosto 1988)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la legislazione vigente nella Comunità in materia di disposizioni da applicare negli esperimenti clinici su soggetti in stato di coma irreversibile o di morte apparente varia da Stato a Stato. In taluni paesi esiste una precisa normativa in materia, in altri no.

La Commissione si rende conto del delicato problema etico sollevato dagli esperimenti effettuati su esseri umani in stato di morte apparente o di coma irreversibile. Conformemente a quanto già affermato nelle risposte all'interrogazione scritta n. 1580/86 dell'on. Glinne⁽¹⁾ ed all'interrogazione orale H-951/87 dell'on. Killilea⁽²⁾ relative a questioni analoghe, la Commissione ritiene di non doversi sostituire agli organi competenti in materia (comitati di etica medica, comitati di esperti ad hoc, ecc.).

In generale, la Commissione mantiene stretti rapporti con varie istituzioni — fra cui il Consiglio d'Europa — nel cui ambito vengono dibattute tali questioni.

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 27. 4. 1987.

⁽²⁾ Dibatti del Parlamento europeo «Resoconto stenografico delle riunioni del 9 marzo 1988».

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 61/88
dell'on. Carles Alfred-Gasóliba i Boehm (LDR—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(10 maggio 1988)

(89/C 36/66)

Oggetto: Invio di alimenti di prima necessità in Romania

Quali misure intende adottare la Commissione per normalizzare l'invio di alimenti di prima necessità in Romania effettuato fino al mese di gennaio dalla Società spagnola per i diritti umani (SEDH), visto che le autorità romene hanno ritirato, all'inizio del mese di gennaio di quest'anno, la licenza rilasciata dalla compagnia «Quelle», distributrice dei pacchi della SEDH/IGFM?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(1° luglio 1988)

La Commissione è consapevole della carenza di alimenti di base di cui soffre il popolo rumeno. In effetti, nel dicembre 1987 la Società internazionale per i diritti umani (IGFM) ha presentato alla Commissione una richiesta di partecipazione ad un aiuto alimentare a favore del popolo rumeno.

A seguito di detta richiesta, la Commissione ha esaminato le varie possibilità e si è rivolta in particolare alle autorità rumene. Queste ultime hanno nondimeno reso noto che il loro governo rifiuta qualsiasi aiuto alimentare dall'estero. Una risposta identica è stata data dalle autorità rumene al governo della Repubblica federale di Germania. Peraltro, lo stesso governo rumeno ha vietato l'accesso al paese agli autocarri che trasportano viveri provenienti dalla Repubblica federale di Germania.

Di conseguenza, la Commissione ha dovuto constatare che non è assolutamente possibile per la Comunità fornire un aiuto alimentare al popolo rumeno, né per le organizzazioni non governative provvedere alla distribuzione di siffatto aiuto agli strati sociali meno abbienti. Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare sull'annullamento della licenza accordata alla ditta «Quelle» confermano semplicemente questa impressione. La Commissione ha espresso alle autorità rumene il suo rammarico per questa situazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 71/88
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(10 maggio 1988)

(89/C 36/67)

Oggetto: Prodotti per l'imballaggio costituiti di schiuma plastica CFC

Vari prodotti per l'imballaggio costituiti di schiuma plastica sono a base di clorofluorocarburi (CFC).

Dispone la Commissione europea di informazioni:

1. sulle quantità e sui tipi esatti di siffatti prodotti per l'imballaggio commercializzati nella CEE;
2. sugli eventuali prodotti sostitutivi;
3. sulle iniziative regolamentari o volontarie specificamente adottate per ostacolare l'uso di detti prodotti?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(6 settembre 1988)

La Commissione non è in grado di indicare i quantitativi di imballaggi in materia plastica espansa contenenti CFC venduti sul mercato comunitario o di descrivere le diverse sezioni di tale mercato.

Fra i sostituti più promettenti per questo tipo di imballaggio vi sono le materie plastiche espanse contenenti CFC poco o non completamente alogenati. In tale ambito fra i possibili gas sostitutivi abbiamo il biossido di carbonio, l'HCFC 22 e miscele di CFC e idrocarburi. Visti i requisiti necessari per le prove, in particolare per quanto riguarda la tossicità, probabilmente ci vorrà molto tempo per sviluppare tali sostituti.

La Commissione, pur condividendo l'opinione generale a livello mondiale che la produzione e il consumo di CFC dovrebbero essere regolamentati da controlli sulla fornitura di CFC, non dispone di programmi per iniziative di regolamentazione che si applichino agli impieghi particolari dei CFC, ad esempio per gli imballaggi. Tuttavia diverse imprese, come ad esempio MacDonalDs, hanno annunciato delle restrizioni volontarie per quanto riguarda l'impiego specifico di imballaggi in materia plastica espansa contenenti CFC.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 78/88

dell'on. Horst Seefeld (S—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1988)

(89/C 36/68)

Oggetto: Tempi di attesa registrati negli aeroporti internazionali per i voli in arrivo

Negli aeroporti di vari paesi della Comunità si registrano da qualche tempo tempi di attesa notevolmente più lunghi. Si vuol sapere dalla Commissione:

- quali sono gli aeroporti maggiormente interessati da tale fenomeno,
- se la sicurezza aerea ne risulta seriamente pregiudicata,
- in quale modo si potrebbe risolvere il problema e
- quali proposte intende presentare per superare le attuali difficoltà?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(22 agosto 1988)

La Commissione è al corrente delle insufficienze che si sono già manifestate o che si manifesteranno probabil-

mente nel prossimo futuro quanto alla capacità di alcuni aeroporti europei. Il fenomeno è dovuto al continuo e sostenuto aumento del traffico aereo negli ultimi anni (ad esempio: dell'ordine del 10%, nello scorso anno).

L'inadeguatezza di un qualsiasi elemento di base dell'aeroporto (piste, aree di stazionamento, terminal) o dei servizi di controllo del traffico aereo può provocare la congestione dell'aeroporto anche se esista capacità residua in altri elementi, il che finisce per provocare ritardi sia negli atterraggi che nei decolli degli aeromobili.

La IATA ha elaborato un elenco di (più di 30) aeroporti in cui le linee aeree attualmente incontrano — o ben presto incontreranno — gravi difficoltà nella programmazione di nuovi servizi: in almeno 10 di essi si ritiene esistano limitazioni dovute a numero di piste.

L'aeroporto di Monaco è il primo della lista, non potendo più accogliere alcun servizio supplementare.

Anche a Francoforte, Heathrow, Gatwick e Palma de Mallorca si sono recentemente verificati gravi problemi di programmazione.

Inoltre, poiché la percentuale d'aumento dei movimenti di aeromobili programmati per l'estate 1988 rispetto all'estate 1987 a Parigi (Charles de Gaulle), Parigi (Orly), Milano (Linate), Manchester, Barcellona, Alicante, Malaga è compresa tra il 10 e il 16%, è estremamente probabile che insufficienze di capacità si verifichino prima o poi anche in tali aeroporti.

È comunque ovvio che sono già in atto notevoli investimenti nelle strutture aeroportuali, come si dichiara nel documento presentato dall'ICAO alla commissione «trasporti» del Parlamento, sugli effetti del 1992 sugli aeroporti.

È universalmente riconosciuto che la congestione dello spazio aereo, soprattutto in prossimità degli aeroporti, può aumentare il rischio di incidenti aerei.

In tale contesto si rivela essenziale il ruolo di Eurocontrol, che fornisce agli aeroporti dati indispensabili e avvisi tempestivi in modo che essi possano prendere i provvedimenti che si impongono per mantenere un elevato livello di sicurezza aerea. Fino ad ora il sistema dei trasporti aerei della Comunità è riuscito a fronteggiare le difficoltà.

A seguito dell'eccellente relazione del Parlamento europeo (relatore: on. Anastassopoulos) e del simposio sulla sicurezza aerea organizzato dalla Commissione nel novembre 1987, è stato presentato un certo numero di suggerimenti per migliorare ulteriormente la situazione. Tutte le misure proposte sono attualmente all'esame della Commissione.

La Commissione ha inoltre preparato due proposte di direttiva del Consiglio che si spera possano contribuire positivamente a migliorare la situazione.

In primo luogo, la direttiva sui servizi aerei interregionali dovrebbe portare ad un aumento dei servizi aerei regiona-

li, con vantaggi diretti per i piccoli aeroporti (di cui si prevede l'espansione) e indiretti per i centri più congestionati, il cui traffico sarebbe alleggerito.

In secondo luogo, la proposta di direttiva relativa alla consultazione degli aeroporti, è intesa a incoraggiare il coinvolgimento degli utenti, tra cui le linee aeree, nella pianificazione delle strutture aeroportuali. Questa iniziativa è considerata un passo positivo verso un'azione concertata per armonizzare la domanda e l'offerta in un settore in rapida evoluzione e per garantire nel modo più efficace la sistemazione e il funzionamento delle poco adeguate infrastrutture aeroportuali.

La Commissione, infine, sta riconsiderando il ruolo di Eurocontrol nel contesto comunitario, in vista della sua potenziale importanza presente e futura, per un funzionamento efficace e sicuro del sistema dei trasporti aerei europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 98/88

dell'on. James Ford (S—GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(10 maggio 1988)
(89/C 36/69)

Oggetto: Importazione di zebre della Namibia

Può la Commissione confermare o confutare le informazioni secondo cui alcune zebre recentemente importate dalla Namibia sono risultate ammalate, e minacciano di contagiare gli animali dei giardini zoologici europei?

Può rendere nota l'azione di salvaguardia che intende portare avanti qualora tali informazioni risultassero corrispondenti al vero?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(26 settembre 1988)

L'esportazione, nel luglio 1987, di dieci zebre dalla Namibia in Spagna — via Lisbona — è stata esplicitamente ricollegata all'insorgenza della malattia equina africana, l'«African Horse Sickness (AHS)», nelle regioni spagnole di Madrid e Toledo. Le due zebre trasportate a Toledo ospitavano il virus AHS e sono state soppresse, come pure le altre otto trasportate ad Alicante. Non sussiste pertanto alcuna minaccia diretta per gli animali dei giardini zoologici europei.

Le autorità spagnole hanno adottato gli opportuni provvedimenti per circoscrivere la malattia, inclusa l'eliminazione degli equini contagiati o sospetti di contagio, nonché la vaccinazione di circa 38 000 capi nella regione colpita. Sono attualmente in corso misure di sorveglianza

onde accertare la scomparsa di ogni infezione residua. Sarà allora possibile la ripresa del libero commercio degli equini in Spagna.

Il servizio veterinario della Commissione ha costantemente seguito la situazione e gli Stati membri hanno potuto pienamente partecipare a tale azione di vigilanza tramite il comitato permanente veterinario. Inoltre, la Commissione ha ospitato a Parigi il 10 e 11 marzo un seminario scientifico sull'AHS, nel corso del quale esperti africani e europei hanno espresso la loro soddisfazione per i provvedimenti finora adottati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 118/88

dell'on. Sylvie Le Roux (COM—F)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 maggio 1988)
(89/C 36/70)

Oggetto: Organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

Il regolamento (CEE) n. 3796/81 ⁽¹⁾ recante organizzazione comune dei mercati nel settore nei prodotti della pesca prevede l'attribuzione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori a certe condizioni che sono precisate all'articolo 13.

Il regolamento stabilisce in particolare che il prezzo di ritiro applicato da dette organizzazioni debba essere il prezzo di ritiro comunitario con un margine di tolleranza tra il 10% al di sotto e il 5% al di sopra.

Allo scopo di consentire alle organizzazioni di produttori di meglio tener conto delle fluttuazioni stagionali rilevate sul mercato e di contribuire alla stabilità del mercato, la Commissione è disposta a proporre, nell'ambito della riforma dell'OCM, che il margine di tolleranza venga fissato al 10% al di sotto e al 10% al di sopra del prezzo di ritiro comunitario?

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 119/88

dell'on. Sylvie Le Roux (COM—F)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 maggio 1988)
(89/C 36/71)

Oggetto: Premio di riporto nel settore dei prodotti della pesca

L'aiuto alla trasformazione e allo stoccaggio in vista del consumo umano di prodotti freschi ritirati dal mercato dovrebbe consentire di evitare la distruzione di pesce di elevato valore commerciale. Orbene, è giocoforza constatare che, a decorrere dalla sua entrata in applicazione, il regolamento (CEE) n. 3796/81 ⁽¹⁾ è stato utilizzato solo molto raramente in casi particolari.

Allo scopo di evitare queste distruzioni pregiudizievoli ai pescatori e ai consumatori, nonché al bilancio comunitario, la Commissione è disposta a proporre dei miglioramenti ai regolamenti in questione (CEE) n. 3796/81 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3321/82 ⁽²⁾, facilitando l'attribuzione del premio di riporto?

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20.

**Risposta comune data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 118/88 e 119/88**

(20 giugno 1988)

L'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca ha affidato alle organizzazioni di produttori il compito di gestire il mercato giornaliero. Attualmente, le organizzazioni di produttori possono applicare il prezzo di ritiro comunitario con un margine di tolleranza compreso fra il 10% al di sotto e il 5% al di sopra di tale prezzo, senza perdere il diritto alla compensazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Il margine di tolleranza è ammesso, affinché le organizzazioni di produttori possano, in particolare, tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato. L'esperienza acquisita giustifica un esame approfondito del problema volto a stabilire se l'estensione di detto margine fino al 10% al di sopra del prezzo di ritiro non possa migliorare le condizioni di gestione del mercato per le organizzazioni di produttori.

Il premio di riporto rappresenta uno strumento appropriato per le organizzazioni di produttori, affinché possano destinare quantitativi limitati, ritirati dal mercato, a talune trasformazioni e all'ammasso ed evitarne la distruzione.

Tenuto conto della situazione del mercato dei prodotti della pesca nella Comunità nel suo insieme e delle particolari difficoltà dello smercio di talune specie, la Commissione sta procedendo a un esame approfondito delle possibilità di facilitare il ricorso delle organizzazioni di produttori al premio di riporto normale.

La Commissione si riserva di adottare misure appropriate per adattare questi due regimi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 144/88
dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE—NL)
alla Commissione delle Comunità europee**

(17 maggio 1988)

(89/C 36/72)

Oggetto: Costatazione e pagamento tardivi di pensioni di vedove di frontalieri olandesi

È noto alla Commissione che le vedove olandesi di frontalieri che hanno lavorato in Germania e in Belgio spesso

devono aspettare quasi un anno per l'accertamento e la riscossione della loro pensione?

Sa la Commissione che le interessate possono trovarsi per questo motivo in gravi difficoltà finanziarie?

Può la Commissione comunicare se tale situazione si verifica anche in altri Stati membri della Comunità?

La Commissione ha la possibilità, d'intesa con le istanze interessate tra l'altro della Germania e del Belgio, di garantire un disbrigo più celere di tali pratiche pensionistiche?

E in caso affermativo, cosa può fare precisamente la Commissione per ovviare a tale problema?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(20 luglio 1988)

L'onorevole parlamentare si riferisce alle vedove di lavoratori che, pur avendo la residenza nei Paesi Bassi, hanno espletato la loro attività professionale in Belgio o nella Repubblica federale di Germania.

Ogni persona residente nei Paesi Bassi viene infatti assicurata in tale paese, al compimento dei 15 anni, in virtù della legge generale sull'assicurazione vedove ed orfani (AWW).

Ciò significa che contro il rischio di vedovanza quasi tutti i lavoratori frontalieri interessati sono assicurati non soltanto in Belgio o nella Repubblica federale di Germania (a motivo dell'espletamento di un'attività professionale), ma anche nei Paesi Bassi (a motivo della residenza a partire dall'età di 15 anni).

La gestione dei fascicoli di previdenza sociale, in particolare quelli riguardanti le pensioni, è più lunga quando trattasi di persone che sono state assicurate in più paesi che non quando si tratti di persone assicurate in un solo paese. Questo accade anche nella Comunità, benché le procedure di coordinamento tra le legislazioni nazionali siano state notevolmente migliorate e siano stati creati enti specializzati, in cui sono rappresentate le istituzioni nazionali, per risolvere i problemi connessi a tale coordinamento.

Per ridurre le lentezze burocratiche, i regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti ⁽¹⁾ prevedono varie procedure, fra le quali:

- l'utilizzazione di formulari uniformi ⁽²⁾;
- la definizione di misure atte ad accelerare la liquidazione delle prestazioni, conformemente all'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 574/72. Le condizioni di applicazione di queste disposizioni sono stabilite nelle decisioni n. 117 e n. 118 della Commissione ammini-

strativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti⁽¹⁾;

- c) la corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e di anticipi sulle prestazioni, conformemente all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 574/72.

La Commissione segue attentamente l'applicazione di queste procedure, in particolare quelle relative alla registrazione e alla trasmissione dei dati e in proposito l'impiego delle moderne tecniche dovrebbe permettere di migliorare gradualmente la situazione.

⁽¹⁾ Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 — GU n. L 230 del 1983, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/86 — GU n. L 355 del 16. 12. 1986.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 15. 7. 1986.

⁽³⁾ GU n. C 238 del 7. 9. 1983 e GU n. C 306 del 12. 11. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 170/88

dell'on. Ernest Glinne (S—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1988)

(89/C 36/73)

Oggetto: Importanza del trattato che istituisce una relazione associativa speciale tra l'Italia e l'Argentina

Il 10 dicembre 1987 il presidente Alfonsin e il primo ministro italiano hanno firmato un trattato la cui esplicita ambizione è di creare un esempio di cooperazione Nord-Sud.

1. Nel preambolo del documento figurano vari passi rivelatori: innanzitutto si constata solennemente la necessità di consolidare le istituzioni democratiche in Argentina. Si afferma inoltre la volontà di stabilire tra Argentina e Italia un'associazione speciale in considerazione dei «legami di sangue e di cultura» che uniscono i due paesi (un'allusione alla forte percentuale di popolazione immigrata di origine italiana).

Questa relazione associativa è descritta nell'atto stesso come un modello innovatore di collaborazione Nord-Sud, tra un paese industrializzato e un paese *oppresso* dal debito estero.

2. Sul piano concreto, si possono rilevare le caratteristiche seguenti: *Obiettivo:* un programma di sostegno allo sviluppo economico argentino mediante la creazione di investimenti in Argentina per un importo totale di circa 5 miliardi di dollari nel corso del quinquennio 1988 - 1992. *Mezzi:* i fondi saranno composti, in proporzioni analoghe, da crediti di assistenza italiani, da investimenti diretti privati e statali favoriti da

un'assicurazione sul capitale e i dividendi e da investimenti argentini utilizzati per un importo equivalente a quello o dei crediti di assistenza o degli investimenti diretti italiani.

Le due parti di adopereranno per incoraggiare le «joint ventures» nel settore industriale e i programmi favoriranno i progetti presentati dalle piccole e medie imprese, per rinnovare e ammodernare il parco industriale argentino.

Il governo argentino garantirà agli investitori italiani il libero rimpatrio dei capitali e il trasferimento dei benefici. Il trattato non si limita ai settori economici, ma prevede uno sviluppo delle relazioni politiche, sociali, culturali, tecnologiche e scientifiche (in particolare, creazione di un «Club tecnologico Italia-Argentina»). Vanno ricordati inoltre i progetti di accordi interuniversitari e la possibilità di ammettere l'equivalenza dei diplomi.

Per quanto concerne il funzionamento, un segretariato paritetico permanente, presieduto da un rappresentante del ministero argentino delle relazioni con l'estero, vigilerà sull'applicazione del trattato e fornirà indicazioni alle varie commissioni miste italo-argentine già esistenti. Sono previste riunioni annuali al vertice tra il presidente dell'Argentina e il presidente italiano del consiglio dei ministri.

Può far sapere la Commissione cosa pensa della portata di questo accordo bilaterale e della possibilità di concludere, sulla base di questo esempio, un accordo analogo tra la Comunità e l'insieme dei paesi dell'America latina dotati di regimi democratici?

Risposta data dal sig. Cheysson in nome della Commissione

(28 luglio 1988)

1. L'accordo Italia-Argentina si compone di un trattato quadro e di una serie di dodici accordi esecutivi i quali, secondo le informazioni della stampa, conferiscono al trattato quadro il contenuto economico e tecnico.

A questo stadio, il governo italiano non ha ancora fatto pervenire alla Commissione gli accordi esecutivi aventi contenuto economico e tecnico.

Pertanto, la Commissione non è in grado di esprimere un parere fondato sulla portata reale e globale di detto accordo.

2. La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che la Comunità ha concluso accordi di cooperazione con tutti i paesi democratici dell'America latina, vuoi sul piano bilaterale come per il Brasile, il Messico e l'Uru-

guay, vuoi sul piano regionale come per i paesi del Patto Andino e dell'America centrale.

ne è aumentata o diminuita nei vari Stati membri in ciascuno degli ultimi dieci anni?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 201/88

di Lord O'Hagan (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1988)

(89/C 36/74)

Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione

(18 luglio 1988)

Oggetto: Disoccupazione

Può la Commissione dire in qual misura la disoccupazione-

La tabella allegata indica l'evoluzione del numero di disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento, nei singoli Stati membri della Comunità a decorrere dal 1975.

Numero di disoccupati registrati secondo le legislazioni nazionali

(media annua)

	EUR 12	Belgio	Danimarca	R. f. di Germania	Grecia	Spagna	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Portogallo	Regno Unito
Numero di disoccupati (1 000)													
1975	5 018	201	122	1 086	35	257	840	96	1 107	0,265	260	107	909
1976	5 791	257	129	1 055	29	373	934	108	1 182	0,457	278	183	1 265
1977	6 239	297	161	1 030	28	540	1 072	106	1 145	0,821	271	228	1 361
1978	6 812	322	186	989	31	819	1 167	99	1 306	1,166	273	283	1 337
1979	7 150	341	152	870	32	1 037	1 350	90	1 452	1,055	281	304	1 241
1980	8 093	369	176	899	37	1 277	1 451	102	1 580	1,094	325	285	1 591
1981	10 430	454	235	1 296	43	1 566	1 773	128	1 790	1,559	480	250	2 415
1982	12 590	535	253	1 855	51	1 873	2 011	157	2 163	2,039	655	245	2 792
1983	14 237	590	277	2 264	62	2 207	2 068	193	2 475	2,476	801	253	3 047
1984	15 237	595	272	2 265	71	2 475	2 340	214	2 721	2,695	822	300	3 160
1985	15 856	557	242	2 305	85	2 642	2 458	231	2 959	2,588	761	342	3 271
1986	16 122	517	212	2 223	108	2 759	2 517	236	3 180	2,290	711	368	3 289
1987	16 110	501	216	2 233	110	2 924	2 622	247	3 297	2,660	686	319	2 953

Variazione rispetto all'anno precedente (%)

1976	15,4	28,3	5,6	-2,9	-18,6	45,4	11,2	12,1	6,8	72,5	6,8	71,3	39,3
1977	7,7	15,4	25,3	-2,4	-2,8	44,6	14,8	-1,3	-3,1	79,6	-2,4	24,6	7,5
1978	9,2	8,4	15,6	-3,9	11,6	51,7	8,9	-6,8	14,0	42,0	0,7	24,2	-1,8
1979	5,0	5,9	-18,6	-12,0	2,3	26,7	15,7	-9,7	11,2	-9,5	2,9	7,6	-7,2
1980	13,2	8,3	15,6	3,3	17,7	23,1	7,5	13,3	8,8	3,7	16,0	-6,2	28,2
1981	28,9	23,2	33,9	44,1	14,2	22,6	22,2	26,0	13,3	42,5	47,4	-12,5	51,8
1982	20,7	17,8	7,5	43,1	19,1	19,6	13,4	22,4	20,9	30,8	36,4	-1,9	15,6
1983	13,1	10,2	9,7	22,0	21,7	17,9	2,8	23,1	14,4	21,4	22,3	3,3	9,1
1984	7,0	0,9	-2,1	0,0	15,6	12,1	13,2	11,2	9,9	8,8	2,7	18,5	3,7
1985	4,1	-6,3	-10,9	1,8	19,8	6,7	5,1	7,7	8,8	-4,0	-7,5	14,1	3,5
1986	1,7	-7,3	-12,2	-3,6	26,7	4,4	2,4	2,5	7,5	-11,5	-6,6	7,6	0,5
1987	-0,1	-3,1	1,7	0,4	1,9	6,0	4,2	4,6	3,7	16,2	-3,5	-13,3	-10,2

Fonte: Eurostat.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 222/88

dell'on. Karel De Gucht (LDR—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 maggio 1988)

(89/C 36/75)

Oggetto: «Arbejdsmarkedetsbidrag»: Nuova regolamentazione danese per quanto concerne i contributi alla creazione di posti di lavoro

Stando ad alcuni dati in mio possesso sembra che le imprese con numero di codice IVA, in Danimarca, debbano pagare una tassa supplementare del 2,5% sulla cifra d'affari realizzata nel paese. Sarebbe poi prevista una riduzione di questa tassa in base agli investimenti o alla creazione di posti di lavoro realizzati dalle imprese sempre in Danimarca.

In pratica le imprese danesi possono beneficiare quasi di un azzeramento di questa tassa, mentre le imprese straniere devono pagarla quasi integralmente, dato il carattere limitato del loro insediamento nel paese. In altri termini, con l'alibi di una misura per la promozione dei posti di lavoro, è stata introdotta una vera e propria discriminazione tra le imprese danesi e quelle degli altri Stati membri CEE.

La Commissione è al corrente di questa situazione? In caso affermativo, ritiene che questa regolamentazione sia in contrasto con il trattato?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(16 settembre 1988)

La Commissione è al corrente della tassa danese in questione ed ha già preso contatto con le autorità danesi al fine di chiarire la situazione.

La vicenda, compreso il punto sollevato dall'onorevole parlamentare, è attualmente all'esame alla luce delle informazioni fornite dalle autorità. La Commissione prenderà naturalmente tutte le misure necessarie al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 224/88

dell'on. Lambert Croux (PPE—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 maggio 1988)

(89/C 36/76)

Oggetto: Antenne per il Sahel

All'epoca e dopo la grande siccità del 1984 - 1985 nei paesi del Sahel la Commissione ha deciso di finanziare, nel quadro del suo piano di ripresa, due progetti miranti a

individuare celermente i rischi per l'approvvigionamento alimentare. Tali progetti si basavano sull'idea delle «Antenne per il Sahel» un sistema d'informazione tempestiva e di preallarme su situazioni di crisi, messe a punto dalla sezione belga dell'organizzazione «Medici senza frontiere». Ai progetti in questione sono stati riservati in totale 2,5 milioni di ECU (1 milione per il Ciad e 1,5 milioni per il Mali) e la loro durata è stata di un anno.

La Commissione ha proceduto nel frattempo a una valutazione dei progetti?

A quali conclusioni e decisioni ha dato adito, e la Commissione intende, sulla base delle esperienze acquisite, mettere a disposizione di siffatte iniziative mezzi sussidiari?

La Commissione ha comunicato a suo tempo che è stato eseguito uno studio sull'introduzione di tale sistema d'allarme preventivo in base al quale verrebbe messo a punto un modello d'individuazione adattato ai territori interessati?

Può la Commissione comunicare se lo studio in questione sia stato nel frattempo completato e a quale punto sia l'elaborazione di un modello d'individuazione?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(6 luglio 1988)

In un primo tempo (aprile 1986 - luglio 1987) la Commissione ha finanziato un progetto per individuare celermente i rischi per l'approvvigionamento alimentare nelle prefetture «saheliane» del Ciad settentrionale, per un importo di 1 milione di ECU.

Successivamente, nel secondo anno, è stato versato un importo totale di 460 000 ECU. Prima di pronunciarsi su un'eventuale estensione è stata prevista una valutazione completa, che avrà luogo entro l'agosto 1988.

Attualmente, è in funzione nel Ciad un sistema di allarme precoce (SAP) che funziona con l'uso *simultaneo* e *coordinato* di vari indicatori; i dati che se ne ricavano vengono pubblicati mensilmente.

Nel paese in questione esiste tra il SAP e il progetto regionale di diagnosi permanente (che comprende i paesi del CILSS), una stretta cooperazione che sfocerà nell'integrazione dei due sistemi in un solo programma nel 1989.

Nel Mali il sistema di allarme precoce funziona sin dal giugno 1986 nei 18 distretti settentrionali del paese più minacciati dalla siccità.

Le informazioni mensili sulla situazione di queste zone si traducono in raccomandazioni di iniziative e consentono al governo di prendere decisioni in materia di aiuto urgente su basi più sicure. Esse forniscono ai donatori esterni indicazioni utili e controllate sul fabbisogno di aiuto nelle zone minacciate.

Dopo un primo periodo di avviamento, durante il quale la Comunità si è assunta la totalità dei costi del sistema, dal febbraio 1988 l'onere finanziario è passato ai donatori di aiuto alimentare raggruppati nell'ambito del progetto di ristrutturazione del mercato cerealicolo (PRMC), i cui membri sono interessati a un miglior coordinamento tra l'aiuto alimentare strutturale e quello alimentare urgente.

Il sistema di allarme precoce sarà integrato in un sistema più ampio di informazione, destinato a migliorare la trasparenza dei mercati assicurando in tal modo una maggior copertura del fabbisogno alimentare da parte del commercio privato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 239/88
dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 giugno 1988)
(89/C 36/77)

Oggetto: Situazione reale dei porti della Comunità

La realizzazione del mercato unico interno alla fine del 1992 implica la necessità di modificare le norme relative al trasporto marittimo.

Sul trasporto marittimo influisce in modo rilevante la situazione delle infrastrutture portuali dei vari porti della Comunità. Ciò detto, formulo le seguenti domande:

- Pensa la Commissione di elaborare una relazione sulla situazione reale dei porti di mare, continentali e insulari, dei diversi paesi comunitari?
- Pensa la Commissione di aggiornare la relazione elaborata, e pubblicata nel settembre 1977, sulla situazione dei diversi porti comunitari?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(5 settembre 1988)

Nel 1977 il gruppo di lavoro «Porti» ha preparato una relazione sull'attuale nei principali porti marittimi della

Comunità. Tale gruppo, composto da rappresentanti delle autorità portuali e presieduto da un rappresentante della Commissione, ha riveduto ed ampliato la relazione iniziale nel novembre 1986 per includervi informazioni relative alla Grecia, al Portogallo e alla Spagna. La Commissione invierà direttamente copia di tale relazione all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo.

La Commissione sta esaminando inoltre la possibilità di svolgere uno studio sulle esigenze attuali e future di infrastrutture dei porti comunitari di dimensioni medie e piccole, nel contesto della realizzazione del mercato unico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 270/88
degli on. Gijs de Vries e Florus Wijsenbeek (LDR—NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(31 maggio 1988)
(89/C 36/78)

Oggetto: Orario di chiusura dei negozi

La Commissione intende armonizzare la legislazione relativa agli orari di chiusura dei negozi nelle Comunità in vista della realizzazione del mercato interno?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione
(4 luglio 1988)

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di riferirsi alle risposte che essa ha dato alle interrogazioni scritte n. 467/84 dell'on. Franz ⁽¹⁾, n. 225/83 della on. Rabbethge ⁽²⁾, all'interpellanza H-330/83 dell'on. Seligman ⁽³⁾ e alle interrogazioni scritte n. 226/84 degli on. Albers e Viehoff ⁽⁴⁾, n. 331/84 dell'on. Hooper, n. 567/84 dell'on. Franz ⁽⁵⁾ e n. 1991/86 dell'on. Bachy ⁽⁶⁾, concernenti tale questione.

Essa ricorda, per quanto concerne l'ultima risposta, che nel frattempo la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione sull'«Adattamento interno e esterno delle imprese in materia di occupazione» ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 328 del 10. 12. 1984.

⁽²⁾ GU n. C 219 del 16. 8. 1983.

⁽³⁾ Estratto del resoconto della seduta del Parlamento europeo del 16 novembre 1983.

⁽⁴⁾ GU n. C 232 del 3. 9. 1984.

⁽⁵⁾ GU n. C 188 del 16. 7. 1984.

⁽⁶⁾ GU n. C 133 del 18. 5. 1987.

⁽⁷⁾ Doc. COM(87) 229 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 278/88
di Lord O'Hagan (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1988)
 (89/C 36/79)

Oggetto: Pittura sottomarina antivegetativa

È ormai chiaro che la pittura sottomarina antivegetativa usata per le imbarcazioni danneggia le ostriche ed altri organismi che vivono nei corsi d'acqua e nel mare.

1. Qual è la normativa vigente negli Stati membri concernente questo prodotto inquinante?
2. Quale normativa è stata proposta dalla Commissione?
3. È soddisfatta la Commissione dei progressi compiuti?

Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione

(1° agosto 1988)

1. Due Stati membri (Francia e Regno Unito) hanno una normativa specifica in materia di pitture sottomarine antivegetative a base di composti organostannici e utilizzate per le piccole imbarcazioni (meno di 15/18 m).

Nei Paesi Bassi le stesse pitture sono considerate come pesticidi e sottoposte ad omologazione nazionale con eventuali norme d'impiego.

Nella Repubblica federale di Germania non esistono disposizioni legislative, ma un «accordo volontario» tra le autorità (Ministero dell'ambiente) e l'industria per evitare di utilizzare pitture organostanniche sulle piccole imbarcazioni.

2. A termini della direttiva 76/769/CEE ⁽¹⁾ concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di certe sostanze e preparati pericolosi, la Commissione ha trasmesso al Consiglio, all'inizio di gennaio, una proposta recante modifica dell'allegato alla direttiva summenzionata ⁽²⁾. Tale proposta vieta l'uso di tali pitture:

- a) sugli scafi di imbarcazioni di lunghezza «fuori tutto» come definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 m;
- b) sulle gabbie, sui galleggianti e sulle reti nonché su qualsiasi altra apparecchiatura attrezzatura utilizzata in piscicoltura e in molluschicoltura.

Inoltre tali preparati non possono essere venduti al minuto ma solamente a speciali utenti, in imballaggi di capacità uguale o superiore a 20 l e recanti la seguente menzione:

«Non utilizzare su imbarcazioni di lunghezza «fuori tutto» inferiore a 25 m, né su apparecchiature o attrezzature utilizzate in piscicoltura e in molluschicoltura.»

3. A tutt'oggi il Comitato economico e sociale è la sola istanza comunitaria che abbia iniziato l'esame di questo progetto. Esso ha emesso parere favorevole all'unanimità nel corso della sua riunione del 27 aprile 1988 (pur presentando certi suggerimenti di carattere tecnico).

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽²⁾ Doc. COM(88) 7 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 300/88
dell'on. Undine-Uta Bloch von Blottnitz (ARC—D)
alla Commissione delle Comunità europee

(31 maggio 1988)
 (89/C 36/80)

Oggetto: Sostegno ai progetti pilota relativi alla tecnologia dell'idrogeno

Numerosi progetti pilota riguardano la produzione di energia mediante fonti energetiche rinnovabili grazie al ricorso alla tecnologia dell'idrogeno.

1. Esistono programmi europei, nel cui quadro si promuovano progetti pilota relativi alla tecnologia dell'idrogeno in relazione alla produzione di elettricità mediante fonti energetiche rinnovabili (energia idrica, energia eolica, energia fotovoltaica)?
2. Quali progetti svolti nel contesto da suddetti programmi vengono attualmente portati avanti in Europa?
3. In che misura e per quale importo sono possibili finanziamenti nel quadro dei suddetti programmi?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(29 agosto 1988)

I sottoprogrammi comunitari di R&S concernenti l'idrogeno nel quadro dei programmi pluriennali nel settore dell'energia non nucleare, nonché quelli del Centro comune di ricerca, sono terminati. Non sussiste quindi più la possibilità di una partecipazione finanziaria a tali progetti.

I risultati ottenuti hanno portato la tecnologia europea ad un livello molto elevato, in particolare nel settore della produzione di idrogeno mediante elettrolisi dell'acqua.

L'applicazione industriale di queste tecnologie che attualmente non sono competitive sul piano dei prezzi per utilizzazioni convenzionali — soprattutto nell'industria chimica — dipende dall'evoluzione del costo dell'idrogeno

così prodotto rispetto a quella delle altre forme di energia. Attualmente la Commissione non ha programmi di finanziamento in questo settore.

In un contesto più generale e a titolo di valutazione, la Commissione esamina attualmente con organismi di ricerca e con industriali degli Stati membri la possibilità di avviare, in un quadro appropriato, un progetto comune con le autorità del Quebec, al fine di studiare un progetto pilota per la conversione di energia idroelettrica a basso prezzo in idrogeno.

Questo combustibile dovrebbe essere trasportato su lunghe distanze, sotto forma liquida o sotto forma di composto chimico, verso i punti di utilizzazione. Se da questo studio, la cui durata probabile sarà di due anni, dovesse risultare che il progetto offre prospettive tecniche ed economiche favorevoli, potrà essere presa in considerazione la realizzazione di un'installazione pilota con una potenza di 100 MW.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 326/88

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 maggio 1988)

(89/C 36/81)

Oggetto: Messa a punto di un radar rivoluzionario per trattori — Aiuto della CEE

Una società francese produttrice di attrezzature agricole, la Sparex (Nord-Finistère), ha messo a punto un radar per trattori denominato Radarex grazie anche ad un aiuto dei poteri pubblici di Lannion (CNETT).

L'attrezzatura consente di calcolare la velocità dello spostamento reale, tenendo conto dell'eventuale slittamento delle ruote motrici. Grazie alle informazioni raccolte, un elaboratore montato a bordo può calcolare la distanza percorsa, la superficie coperta e controllare i valori quantitativi erogati da una seminatrice o da un'irroratrice in funzione del procedere del trattore.

Si prospettano altre applicazioni di questo apparecchio radar: distribuzione automatica di foraggi al bestiame, controllo sanitario del bestiame a distanza . . .

La Commissione è al corrente di tale invenzione?

La Commissione intende concorrere al suo sviluppo e alla sua industrializzazione, che potrebbero comportare interessanti prospettive per il progresso della gestione delle aziende agricole?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(8 settembre 1988)

La Commissione è al corrente degli esperimenti tecnici realizzati in taluni Stati membri al fine di ottimizzare il

rendimento dei trattori e delle macchine agricole. A tal fine vengono utilizzati apparecchi di misura tecnologicamente molto avanzati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 330/88

dell'on. Carlos Robles Piquer (ED—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 giugno 1988)

(89/C 36/82)

Oggetto: Eventuale aiuto da concedere alla «Comunidad Urbana Autogestionaria Villa El Salvador», a Lima in Perù

La Commissione ha concesso qualche aiuto sotto forma di donazioni, prestiti, azioni di cooperazione tecnica, ecc. alla «Comunidad Urbana Autogestionaria Villa El Salvador», situata nei dintorni della città di Lima in Perù?

In caso affermativo, potrebbe indicare quando e in che modo sono stati concessi questi aiuti?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(4 luglio 1988)

La Commissione è al corrente delle iniziative ben note degli uomini e delle donne del collettivo «Villa El Salvador» per pervenire, di propria iniziativa e grazie al proprio dinamismo, ad un autosviluppo integrato.

La Commissione ha dato risposta positiva alle richieste di cofinanziamento presentate a tutt'oggi dalle ONG (organizzazioni non governative) europee. Nel 1986, infatti, la Commissione ha cofinanziato un'azione di miglioramento delle condizioni di vita nella periferia di «Villa El Salvador» con la ONG britannica «Save the Children Fund», accordando un contributo di 8 000 ECU.

Nel 1987, la Commissione ha cofinanziato un'azione di sostegno all'organizzazione popolare «Via Desco» a «Villa El Salvador», con l'ONG francese «Comité catholique contre la faim et pour le développement», concedendo un contributo di 12 468 ECU.

Inoltre, alcune ONG europee stanno vagliando, con la popolazione di «Villa El Salvador», nuove azioni di maggior respiro che, nel 1988, dovrebbero formare oggetto di una richiesta di cofinanziamento. Sarà premura della Commissione esaminare le richieste con particolare interesse.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 331/88

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR—NL)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 giugno 1988)

(89/C 36/83)

Oggetto: Aiuti ai porti marittimi

La Commissione ha avuto conoscenza dell'articolo apparso nel *Times* del 1° febbraio 1988 in merito ad aiuti differenziati ai porti marittimi nella Comunità?

La Commissione non ritiene che il divario tra gli aiuti concessi a vantaggio dei porti marittimi del Belgio, dei Paesi Bassi, della Francia e della Repubblica federale di Germania rispetto a quelli della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca, rappresentino un fattore di distorsione della concorrenza?

Gli ultimi paesi citati hanno beneficiato di altre misure di sostegno, non ricordate nell'articolo in parola?

La Commissione intende presentare proposte tendenti a garantire la parità in materia di aiuti e finanziamenti a favore dei porti marittimi?

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(22 settembre 1988)

La Commissione sta attualmente esaminando il problema degli aiuti statali a favore dei porti marittimi della Comunità, compresi i punti sollevati dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 335/88

dell'on. Fernand Herman (PPE—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1988)

(89/C 36/84)

Oggetto: Posti vacanti non assegnati

Vari posti attualmente vacanti (capo servizio specializzato presso la DG XII, sezione A/3, capo divisione presso la DG XXI, sezione C/3) non sono assegnati.

Secondo diverse fonti concordanti questi posti sarebbero congelati fino alla fine dell'anno onde permettere ad agenti temporanei, ora in servizio presso il gabinetto di alcuni commissari, di essere «paracadutati» nella funzione pubblica europea.

Può la Commissione assicurare che queste voci sono prive di qualsiasi fondamento e che tanto per le promozioni quanto per le assunzioni vengono rispettate con assoluta imparzialità le procedure statuarie?

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione

(20 settembre 1988)

I posti vacanti cui si riferisce l'onorevole parlamentare hanno formato oggetto di una pubblicazione interna nelle istituzioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e c) dello statuto, rispettivamente:

- nel luglio 1987, per il posto di capo del servizio specializzato XII/A/3,
- nel novembre 1987, per il posto di capo della divisione XXI/C/3.

Dopo un accurato esame, la Commissione ha ritenuto che nessuna delle candidature presentate poteva essere accolta e ha pertanto deciso di indire dei concorsi esterni secondo le procedure statuarie.

Il bando di concorso per il posto presso la DG XII è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 128 del 17 maggio 1988 e quello per il posto della DG XXI nella Gazzetta ufficiale n. C 145 del 2 giugno 1988.

La Commissione deciderà definitivamente sull'assegnazione di questi posti alla luce dei risultati dei concorsi, che dovrebbero essere noti entro l'autunno, visti i termini prescritti per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle prove.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 336/88

dell'on. Fernand Herman (PPE—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(3 giugno 1988)

(89/C 36/85)

Oggetto: Assunzione di un controllore finanziario

La DG IX ha avviato la procedura per l'assunzione di un agente temporaneo A/5-4 alla DG XX «Controllo finanziario per l'aiuto alimentare». Si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. È logico fare appello ad un agente esterno quando esistono numerosi funzionari già in servizio che posseggono conoscenze e un'esperienza sufficienti per assolvere tale compito?
2. È normale che per un posto che richiede una notevole indipendenza si faccia appello ad un temporaneo che

per definizione si troverà in una posizione debole e che potrà subire pressioni di ogni genere in vista del rinnovo del contratto?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(29 giugno 1988)

Un posto di agente temporaneo A/5-4 è effettivamente vacante presso la Direzione generale del controllo finanziario nel settore del controllo dell'aiuto alimentare. Dato il suo carattere temporaneo, questo posto non può essere ricoperto da un funzionario di ruolo.

La Commissione non ritiene che la presenza di un agente temporaneo nel settore sia di natura tale da pregiudicare l'indipendenza necessaria all'esercizio delle funzioni poiché gli obblighi fondamentali dello statuto sono applicati integralmente agli agenti temporanei.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 400/88

di Sir James Scott-Hopkins (ED—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1988)

(89/C 36/86)

Oggetto: Progetto JESSI

Che cosa si sta facendo per aiutare la formazione e lo sviluppo del progetto JESSI (Joint European Semiconductor Silicon)?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(4 luglio 1988)

Il progetto JESSI, dopo un primo anno destinato a studi di fattibilità, seguiti al suo annuncio nella Conferenza ministeriale tenutasi a Stoccolma nel dicembre 1986, è entrato nella fase di pianificazione e definizione nel dicembre 1988. A questa fase, che dovrebbe concludersi entro l'estate, farà seguito una formulazione particolareggiata degli obiettivi tecnologici e della strategia d'azione.

La Commissione si è mantenuta in stretto contatto con le imprese e le amministrazioni interessate al fine di individuare le modalità di collaborazione e realizzare una sinergia con le attività svolte nel quadro di ESPRIT. I risultati delle consultazioni in corso diventeranno definitivi soltanto al termine della fase di pianificazione e definizione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 411/88

dell'on. Vera Squarcialupi (COM—I)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1988)

(89/C 36/87)

Oggetto: Gravi incidenti causati dalle canne da pesca al carbonio in Italia

Come ha osservato la Commissione nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1215/84 ⁽¹⁾ la Federazione italiana pesca vieta dal 1980 l'organizzazione di concorsi in prossimità di linee di alta tensione. Nelle stesse zone non è però proibito pescare, e così altri pescatori — l'ultimo episodio risale al febbraio scorso — si sono gravemente ustionati quando il lungo filo della canna da pesca al carbonio si è impigliato in un cavo della corrente elettrica.

Si chiede pertanto alla Commissione:

- a) se nell'ambito dell'applicazione della direttiva sullo scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo qualche Stato membro ha inviato informazioni sugli incidenti avvenuti e sulle misure decise nei confronti delle canne da pesca al carbonio;
- b) di informare gli Stati membri del numero dei morti e degli ustionati in seguito all'uso di tali canne da pesca (solo in Italia negli ultimi 5 anni sono stati una decina);
- c) di conoscere come è regolamentata l'etichettatura della canna da pesca al carbonio negli Stati membri e quali sono le informazioni in essa contenute;
- d) se esiste una «mappa» della distribuzione dei fili dell'alta tensione, dalla quale si possa ricavare l'altezza che hanno da terra;
- e) se non ritiene auspicabile arrivare ad un'unificazione dell'altezza di tali fili;
- f) se non ritiene utile imporre la produzione di canne da pesca più corte, visto che alcuni incidenti sono avvenuti per contatto diretto della canna con il filo elettrico, e non solamente per contatto del filo da pesca con il filo elettrico;
- g) se tale modifica di accorciamento delle canne da pesca debba essere segnalata come modifica tecnica ai sensi della direttiva 83/189/CEE ⁽²⁾?

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 9. 5. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione**

(6 ottobre 1988)

Nell'ambito del sistema di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo, la

Commissione non ha ricevuto alcuna notifica relativa al divieto o alla limitazione della vendita di canne da pesca cui si riferisce l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione. Va ricordato che a norma dell'articolo 1 della decisione 84/133/CEE ⁽¹⁾ che ha introdotto tale sistema, devono essere notificate soltanto le misure urgenti adottate «per impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o uso». Pertanto, i divieti di pescare in posti particolari non sono notificati nell'ambito del sistema, come pure gli incidenti accaduti.

Secondo le informazioni fornite con il sistema EHLASS (European Home and Leisure Accident Surveillance System), sono stati constatati 46 casi di incidenti connessi con le canne da pesca su un totale di circa 230 000 incidenti accaduti tra le pareti domestiche o durante il tempo libero registrati su un campione di 50 ospedali distribuiti negli Stati membri. Nessuno di tali incidenti è stato provocato peraltro dal contatto fra la canna da pesca e i cavi elettrici di alta tensione.

La Commissione non ha ricevuto alcuna notifica da parte di uno Stato membro per quanto concerne l'introduzione di un sistema di etichettatura relativo alle canne da pesca di fibra di carbonio e parte pertanto dal presupposto che non esistono obblighi ufficiali concernenti informazioni particolari da menzionare su tali articoli. Considerato quanto precede non ritiene pertanto necessario prendere alcuna iniziativa per norme applicabili a questo prodotto. Qualsiasi disposizione intesa a limitare la lunghezza delle canne da pesca al carbonio che potrebbe essere prevista da uno Stato membro dovrebbe formare oggetto di una notifica, in conformità della direttiva 83/189/CEE ⁽²⁾.

Le mappe che indicano l'ubicazione e l'altezza delle linee elettriche aeree sono conservate dai distributori di energia elettrica.

Per motivi tecnici ed economici e in particolare per la tensione delle linee elettriche aeree, non è possibile unificare l'altezza di tali linee.

⁽¹⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1984, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 439/88
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1988)
(89/C 36/88)

Oggetto: Lavoro davanti agli schermi dei computer

Parecchie persone si lamentano di dolori agli occhi ovvero di altri fenomeni dolorosi o di irritabilità a seguito del lavoro svolto davanti agli schermi dei computer.

Non ritiene la Commissione che di fronte a questi problemi sanitari si dovrebbero prendere varie iniziative a livello

europeo e che specialmente si dovrebbe incoraggiare o addirittura rendere obbligatorio l'impiego di filtri antiriflesso?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione

(8 luglio 1988)

La Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio l'11 marzo 1988 una proposta di direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro su unità videoterminali ⁽¹⁾.

Tale proposta fa parte delle «direttive particolari» previste dall'articolo 13 della proposta di direttiva quadro concernente l'attuazione di misure per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 113 del 29. 4. 1988.

⁽²⁾ Doc. COM(88) 73 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 443/88
dell'on. Juan de Dios Ramirez Heredia (S—E)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1988)
(89/C 36/89)

Oggetto: La Carta europea per i giovani

La Spagna, la Francia, il Belgio, la Grecia e il Portogallo hanno firmato lo scorso mese di marzo a Parigi un accordo concernente l'utilizzazione della Carta europea per i giovani che consentirà ai minori di 26 anni di viaggiare con maggiori agevolazioni in buona parte dei paesi europei. Inoltre, il possesso di tale carta consente importanti sconti nell'acquisto di alcuni prodotti o servizi. Prossimamente anche l'Italia e il Lussemburgo aderiranno a questo accordo. Chiedo pertanto alla Commissione:

- che ruolo ha svolto la Commissione per quanto riguarda la creazione di questa Carta?
- Nel caso in cui la Commissione abbia partecipato a questa operazione, come valuta gli obiettivi previsti a beneficio dei giovani europei?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione

(14 settembre 1988)

La dichiarazione firmata a Parigi nel marzo 1988, più che un accordo per il lancio o il reciproco riconoscimento delle Carte per i giovani, era una dichiarazione intesa ad

appoggiare la creazione di tali Carte. L'accordo relativo al reciproco riconoscimento e all'armonizzazione di alcuni aspetti tecnici delle Carte in questione è stato firmato nel giugno 1987 a Lisbona da sei enti preposti al rilascio di tali Carte in Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Spagna, Fiandre e Scozia. È opportuno sottolineare che per il 50% non si tratta di enti governativi.

La Commissione ha appoggiato il movimento di armonizzazione e convergenza delle Carte per i giovani, come primo passo verso una Carta europea per i giovani quale prevista nella decisione del Consiglio del 16 giugno 1988 che istituisce un programma di azione «Gioventù per l'Europa» inteso a favorire gli scambi di giovani nella Comunità ⁽¹⁾. Essa ha infatti sovvenzionato le riunioni preparatorie per l'accordo di Lisbona tenute a Edimburgo (novembre 1986) e Marly-le-Roi (marzo 1987). Essa ha inoltre sovvenzionato una riunione degli enti preposti al rilascio delle Carte tenutasi ad Anversa (gennaio 1988) per far progredire il coordinamento tecnico.

La Commissione ritiene che l'attuale convergenza, come pure la futura Carta europea per i giovani, dovrebbe portare ad una maggiore partecipazione dei giovani alla società europea, dato che:

- a) favorisce l'accesso dei giovani a servizi o agevolazioni che non sarebbero altrimenti alla loro portata; si tratta di servizi relativi a numerosi settori, dalla cultura all'informazione e dai biglietti di viaggio a qualsiasi tipo di servizi finanziari. Numerose carte prevedono anche servizi quali assistenza giuridica o assicurazione «viaggi»;
- b) favorisce inoltre, tramite il reciproco riconoscimento delle Carte, la mobilità dei giovani, permettendo in tal modo una migliore comprensione tra i giovani europei.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 445/88
dell'on. Fred Tuckman (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1988)
 (89/C 36/90)

Oggetto: Discriminazione per motivi di età

La Comunità ha dimostrato coraggio nella sua lotta contro parecchie forme di discriminazione, riguardanti specialmente la razza, la religione, la nazionalità e il sesso. Ma i pregiudizi contro le persone anziane che lavorano persistono senza opposizione.

Non ritiene la Commissione che la tendenza delle imprese e dell'intera Comunità a non prendere in considerazione le persone di età superiore ai 45 anni sia antieconomica e discriminatoria?

Si rende conto che tale discriminazione sta aumentando e che l'età in cui si applica si sta continuamente riducendo?

Non intende avvalersi della sua esperienza nell'esaminare e nell'affrontare la discriminazione immotivata in questo campo?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione

(14 settembre 1988)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 2450/87 dell'on. Megahy ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 1 del 2. 1. 1989, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 478/88
dell'on. Richard Cottrell (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1988)
 (89/C 36/91)

Oggetto: Uniformazione dell'età pensionabile

Intende la Commissione formulare proposte in ordine all'uniformazione dell'età pensionabile per uomini e donne in tutti gli Stati comunitari?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione

(22 agosto 1988)

Il 23 ottobre 1987 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che completa l'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi legali e professionali di sicurezza sociale ⁽¹⁾.

In questa nuova proposta di direttiva sono presentate due soluzioni possibili (articolo 9) al problema della parità di trattamento per quanto riguarda l'età pensionabile.

Il primo tipo di soluzione considera un'età uniforme per gli uomini e le donne. Siccome la determinazione di tale età poteva implicare, per i lavoratori di un determinato sesso, una riduzione o un aumento dell'età precedentemente in vigore, è sembrato necessario prevedere garanzie temporanee per coloro che, avendo quasi raggiunto l'età pensionabile, auspicherebbero conservare lo statu quo. Inoltre, è proposta un'attuazione progressiva, per agevolare il passaggio da un regime all'altro.

Un secondo tipo di soluzione lascia la scelta dell'età agli interessati stessi, nell'arco di un periodo prescritto («pen-

sione flessibile»). Le condizioni e in particolare i requisiti in materia di anni assicurativi devono essere identici per i due sessi. Si osserverà che esiste in talune legislazioni un diritto alla pensione, a prescindere dall'età, purché sia stato maturato un numero prescritto di anni assicurativi. Tale soluzione, chiamata «pensione di anzianità», è anch'essa del tutto conforme al principio della parità di trattamento. Elimina completamente il problema dell'età pensionabile.

(¹) Doc. COM(87) 494 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 500/88

dell'on. Robert Delorozoy (LDR—F)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1988)

(89/C 36/92)

Oggetto: Evacuazione da parte dell'Etiopia delle organizzazioni umanitarie dall'Eritrea e dal Tigray

A seguito della recente decisione del governo etiopico di evacuare le organizzazioni umanitarie dalle province dissidenti del nord, il Tigray e l'Eritrea, colpite dalla siccità, su una popolazione di 3 milioni di abitanti incombe la minaccia di carestia.

Le nove organizzazioni interessate da tale provvedimento hanno manifestato il desiderio di proseguire la loro azione umanitaria e chiesto al governo etiopico di sospendere detta decisione.

Quest'ultimo ha risposto che solo le organizzazioni etiopiche potrebbero ormai fornire aiuti alle province del nord e che per gli aerei dell'ONU saranno consentiti solo voli in partenza dalla capitale.

Considerata la gravità di tale situazione, può la Commissione far conoscere le disposizioni che intende adottare affinché gli aiuti concessi dalla CEE giungano effettivamente ai settori sinistrati dell'Eritrea e del Tigray cui sono destinati?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(1° agosto 1988)

In seguito alla decisione presa dalle autorità etiopiche, la Commissione è intervenuta immediatamente presso le stesse affinché consentano al personale straniero delle organizzazioni umanitarie di continuare le proprie azioni di soccorso nelle regioni del Tigray e dell'Eritrea. Questa richiesta è stata ribadita dal vicepresidente Natali durante la sua recente visita in Etiopia.

La Commissione è molto preoccupata per le conseguenze delle misure prese dal governo etiopico sull'effettivo inol-

tro dei soccorsi verso le popolazioni colpite dalla carestia. Essa ritiene infatti che la gravità del problema è tale da non permettere di superare una situazione catastrofica se, oltre ai mezzi del governo e delle ONG etiopiche, non verranno mobilitati tutti i contributi possibili. Ciò significa un rientro sul campo delle Nazioni Unite — oggi parzialmente ottenuto — e del personale straniero delle ONG.

Quanto agli aiuti comunitari, la delegazione della Commissione ha ottenuto il diritto di effettuare visite regolari ed è quindi in grado di garantire un controllo effettivo della loro distribuzione, la quale, in queste regioni, continua a essere realizzata dalla Relief and Rehabilitation Commission, dalla Joint Relief Partnership (JRP — Associazione locale delle chiese) e ben presto lo sarà anche dalla Croce Rossa etiopica, sotto l'egida della Lega per le società della Croce Rossa. Questo intervento della Lega, che mira a colmare la lacuna creata dalla partenza del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), riceverà l'appoggio finanziario della Commissione, in particolare per potenziare il personale della Croce Rossa etiopica e i servizi di controllo delle operazioni di soccorso.

Per inciso, la Commissione ricorda che due dei cinque aerei Hercules che trasportano i soccorsi a Mekelle sono finanziati dalla Comunità a favore delle ONG etiopiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 503/88

dell'on. Juan Garaikoetxea Urriza (ARC—E)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 giugno 1988)

(89/C 36/93)

Oggetto: Programma nazionale d'interesse comunitario per il Paese Basco

Nel luglio del 1987 la Commissione si è mostrata disposta a finanziare un programma nazionale di interesse comunitario a favore del Paese Basco, sulla base di quanto stabilito all'articolo 10 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1787/84 del FESR. Può far sapere la Commissione a che punto sono giunti i lavori preparatori di questo programma, per quando ne è prevista la presentazione e quali sono le sue intenzioni in merito all'approvazione dello stesso?

**Risposta data dal sig. Schmidhuber
in nome della Commissione**

(6 settembre 1988)

Com'è noto all'onorevole parlamentare i programmi nazionali di interesse comunitario (PNIC) sono predisposti dagli Stati membri e da essi trasmessi alla Commissione ai fini della relativa istruzione.

La Commissione è al corrente dell'apprestamento in un PNIC di favore del Paese Basco, avendo essa stessa contribuito alla messa appunto dell'iniziativa nel corso di una missione di assistenza tecnica.

Non appena il PNIC in parola sarà trasmesso dal governo spagnolo la Commissione ne avvierà l'istruzione e ne deciderà eventualmente l'approvazione entro il più breve termine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 543/88

dell'on. José Cervera Cardona (NI—E)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 giugno 1988)
(89/C 36/94)

Oggetto: Iniziativa del Parlamento europeo concernente le frutta a guscio

A che punto si è giunti con l'approvazione della proposta di regolamento adottata dal Parlamento europeo nel dicembre del 1987, sulla base della relazione dell'on. De Pasquale (PE 111.088) sui problemi e le prospettive della coltivazione di nocciole e di altre frutta con guscio nella CEE?

Qual è lo scadenziario logico da definirsi per l'approvazione definitiva della suddetta proposta di regolamento?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(12 settembre 1988)

La Commissione sta attualmente esaminando i problemi concernenti il settore della frutta a guscio.

Nel contesto di tali lavori, essa tiene conto sia del progetto di regolamento elaborato dal Parlamento europeo, sia dei vari suggerimenti provenienti da taluni Stati membri. Essa si è impegnata dinanzi al Consiglio a redigere entro il 31 ottobre 1988 una relazione in merito, integrata da proposte circa un adeguamento della produzione alle attuali condizioni di commercializzazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 551/88

dell'on. Luc Beyer de Ryke (LDR—B)
alla Commissione delle Comunità europee
(20 giugno 1988)
(89/C 36/95)

Oggetto: SAHEL — Rigenerazione dei terreni erosi — Ricerche sulle piante — Aiuto della CEE

I terreni dei paesi tropicali — soprattutto nell'area del Sahel — sono erosi dall'arsura e troppo sfruttati dai colti-

vatori, per cui si impoveriscono in misura drammatica, specie per quanto riguarda il tenore d'azoto. L'azoto è un elemento indispensabile per la crescita delle piante.

Un ricercatore dell'ORSTOM di Dakar ha scoperto che una pianta, la *Sesbania rostrata*, ha la proprietà di fissare direttamente l'azoto dell'aria. Pertanto questa pianta può essere utilizzata quale fertilizzante verde connaturato ai terreni tropicali. Un congresso mondiale le è stato dedicato il mese scorso in considerazione delle sue immense risorse per i laboratori di ricerca molecolare.

La Commissione è al corrente di tali ricerche? Conta di recare un suo contributo allo sviluppo di tali ricerche, dato l'interesse di prim'ordine che la coltivazione della *Sesbania rostrata* può rivestire per la fertilizzazione delle terre coltivate in Africa e, addirittura, nell'insieme dei paesi del Terzo mondo?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**
(1° agosto 1988)

La Commissione è informata delle ricerche effettuate sulla pianta denominata *Sesbania rostrata* ed ha cofinanziato varie attività nel quadro del primo programma «Scienza e tecnica al servizio dello sviluppo (1983 - 1986)»⁽¹⁾ e, più particolarmente, nel quadro del sottoprogramma «Temi orizzontali e valorizzazione dell'ambiente».

Per i lavori sovvenzionati dalla Commissione sono stati conclusi con gli organismi sotto indicati due contratti sugli argomenti seguenti:

- ORSTOM⁽²⁾ Dakar: «Rigenerazione e protezione dei suoli tropicali marginali ottenute stimolando la fissazione simbiotica dell'azoto, per quanto riguarda essenzialmente la *Sesbania rostrata*»;
- Università di Gand: «Geni di rizobio e nodulazione della *Sesbania rostrata*».

Questi progetti hanno contribuito allo studio delle qualità di tale pianta, sia sotto il profilo agronomico in quanto concime verde sia sul piano scientifico come modello per la comprensione dei meccanismi genetici implicati nella fissazione simbiotica dell'azoto.

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 24.

⁽²⁾ Si tratta della denominazione precedente (Office de recherches scientifiques tropical d'Outre-Mer) di quello che è oggi diventato l'«Institut français de recherche scientifique pour le développement et la coopération».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 583/88dell'on. **Alfons Boesmans (S—B)**alla **Commissione delle Comunità europee**

(22 giugno 1988)

(89/C 36/96)

Oggetto: Piano di emergenza per l'America centrale

Durante le consultazioni con i paesi dell'America centrale svoltesi ad Amburgo nel quadro dell'accordo di San José, la Comunità europea ha dato il suo accordo di principio alla partecipazione al piano di emergenza sottoposto alla comunità internazionale dai cinque paesi centroamericani.

Può riferire la Commissione in merito alle modalità e all'ammontare del contributo della Comunità europea per ciascuna delle aree di intervento proposte, così come figurano nel piano in parola: rilancio dell'economia, debito estero, fabbisogno energetico, ecc.?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(29 luglio 1988)

Il 12 maggio 1988 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un piano di ricostruzione (relazione Ocampo) nell'istmo centroamericano. Detto piano chiede che la collettività internazionale contribuisca a ripristinare la stabilità nell'America centrale; esso si suddivide in varie fasi, secondo le priorità definite nei paesi dell'istmo. Ad Amburgo, soltanto la parte «piano d'urgenza» è stata presentata alla Comunità, la quale ha assunto un impegno di massima per un intervento in tre settori precisi: l'aiuto alimentare, il rimpatrio dei profughi e la creazione del parlamento centroamericano. I fascicoli sono in fase d'esame, per cui non è ancora possibile indicare importi precisi. Verrà presa quanto prima una decisione in materia di aiuto alimentare, previa valutazione dei fabbisogni specifici dei vari paesi. Finora sono state decise due proposte di assegnazione per due paesi della regione, con relativo aumento rispetto agli anni precedenti. Per i profughi i progetti potranno essere valutati soltanto in funzione del rimpatri volontari effettivi e in stretto coordinamento con le organizzazioni internazionali specializzate, segnatamente l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR). La Commissione e il Parlamento europeo si stanno concertando per definire le modalità d'intervento comunitario a sostegno dell'organizzazione delle elezioni del parlamento centroamericano, in attesa che tutti i paesi centroamericani ratifichino il trattato costitutivo.

Per quanto riguarda il piano di ricostruzione stesso, la Comunità potrebbe prendere posizione soltanto dopo un coordinamento internazionale tra i vari donatori. Sembra

escluso o difficile un intervento in settori quali il debito estero, l'infrastruttura o l'approvvigionamento energetico, a causa della mancata competenza comunitaria in materia oppure di insufficienti disponibilità finanziarie. D'altro lato, però, la Comunità continuerà ad approntare i progetti nei vari settori di cooperazione allo sviluppo economico coperti dall'accordo di cooperazione tra le due regioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 592/88di **Sir Jack Stewart-Clark (ED—GB)**alla **Commissione delle Comunità europee**

(22 giugno 1988)

(89/C 36/97)

Oggetto: Disposizioni legislative nella Comunità sulle cinture di sicurezza

Una giovane inglese della mia circoscrizione elettorale ha fatto recentemente da guida per conto di una compagnia di viaggi, compiendo il tragitto Parigi-Roma seduta nell'apposito sedile rivolto verso l'interno dell'autoveicolo e privo di cinture di sicurezza, con il rischio, in caso d'incidente, di rimanere gravemente ferita.

Può far sapere la Commissione se ai sensi delle leggi nazionali o delle disposizioni comunitarie vigenti è legale che nei torpedoni vi sia un sedile così sistemato privo di un dispositivo di protezione? Se non fossero ancora in vigore disposizioni atte a disciplinare la materia, vuol la Commissione far sapere se intende prendere misure in proposito per garantire nella Comunità l'applicazione di cinture di sicurezza sui sedili destinati alle guide turistiche o a chiunque altro voglia usare questi speciali sedili anteriori?

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(26 agosto 1988)

La Commissione ha elaborato un testo di proposta di direttiva, che verrà tra breve presentato al Consiglio, al fine di armonizzare l'obbligo di utilizzare la cintura di sicurezza per gli occupanti dei sedili anteriori e posteriori delle automobili private, nonché per gli occupanti dei sedili anteriori dei camioncini e dei minibus fino a 3,5 t.

Contemporaneamente la Commissione ha varato uno studio relativo al problema dei sistemi di protezione per i bambini all'interno delle automobili, per valutarne l'efficacia e in quanto elemento di base per completare la citata proposta di direttiva.

Non esistono finora norme comunitarie relative all'utilizzazione delle cinture di sicurezza per gli occupanti del sedile di prima fila degli autocarri.

La Commissione non ha per il momento previsto d'intraprendere un'azione su questo aspetto specifico posto dall'onorevole parlamentare ma, consapevole del fatto che ciò può effettivamente costituire una lacuna per quanto riguarda la protezione degli occupanti dei sedili in questione, essa prende nota del problema al fine di effettuare uno studio ed eventualmente, in futuro, varare un'azione concreta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 619/88
dell'on. Emmanuel Maffre-Baugé (COM—F)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1988)
 (89/C 36/98)

Oggetto: Promozione della coltura del ricino nella Comunità

Premesso che gli operatori che si occupano della produzione e della trasformazione del ricino preannunciano sicuri sbocchi per questa coltura arborea, non ha forse in animo la Commissione, anziché congelare le terre, d'incentivare questa produzione alternativa ripristinando il regolamento del 19 dicembre 1977 scaduto nel 1984?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione

(13 settembre 1988)

La Commissione non contesta l'affermazione dell'onorevole parlamentare, secondo cui per la produzione dei semi di ricino si «preannunciano sicuri sbocchi».

Si tratta nondimeno di stabilire qual è il livello del prezzo alla produzione che rende questa coltura economicamente valida. L'esperienza del regime comunitario applicato dal 1977 al 1983, che prevedeva il pagamento ai produttori di un prezzo ponderato segnatamente sulla base dei prezzi corrisposti per gli altri semi oleosi, ha dimostrato che siffatto sistema non è in grado di sviluppare la produzione comunitaria del ricino, la quale, per di più, si è trovata anche di fronte a problemi di natura tecnica.

La Commissione non dispone di informazioni dalle quali si possa evincere che la situazione è successivamente cambiata, e non intende quindi, almeno per il momento, rimettere in vigore il regime originariamente introdotto nel 1977.

La Commissione è invece disposta ad esaminare la possibilità di estendere al ricino le eventuali misure che saranno adottate nell'ambito della riconversione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 624/88
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 giugno 1988)
 (89/C 36/99)

Oggetto: Accordo nippo-americano concernente la realizzazione di opere pubbliche

La Commissione è probabilmente al corrente dell'esistenza di una specie di accordo nippo-americano che consentirebbe alle ditte statunitensi di prendere parte alla realizzazione di opere pubbliche in Giappone.

La Commissione è in grado di stabilire al momento fino a che punto tale accordo implica delle discriminazioni nei confronti di imprese europee?

L'accordo può essere considerato una reazione contraria alla progressiva evoluzione verso un autentico mercato interno europeo?

Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione

(19 settembre 1988)

La Commissione è perfettamente a conoscenza dell'accordo concluso tra Stati Uniti e Giappone in materia di progetti di opere pubbliche di cui ha seguito attentamente i negoziati. A più riprese, essa ha chiesto e ottenuto garanzie da ambo le parti che detto accordo, inteso ad agevolare alle ditte straniere l'accesso in Giappone a progetti di infrastruttura di vasto respiro, verrà applicato in modo non discriminante.

La Commissione intende vigilare attentamente sull'applicazione di questo accordo onde accertarsi che le società comunitarie che intendono partecipare a gare locali, possano fruire, in condizioni di concorrenza eque e trasparenti, di tutte le opportunità commerciali offerte dall'accordo. Qualora vi fosse motivo di dubitarne, la Commissione affronterà il problema con le autorità giapponesi.

Nel contempo, la Commissione intende intensificare i propri sforzi per agevolare l'accesso al mercato delle ditte europee ricorrendo ai mezzi opportuni di cui dispone, quali la raccolta e la divulgazione tempestiva di informazioni sui principali progetti di infrastruttura.

La Commissione non considera questo accordo come una reazione contro il mercato interno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 682/88
dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(30 giugno 1988)

(89/C 36/100)

Oggetto: Procedura relativa alle domande di ottenimento di una pensione per le vedove di lavoratori frontalieri

Nei Paesi Bassi l'iter procedurale per l'assegnazione di una pensione vedovile alla moglie di un lavoratore frontaliere richiede parecchio tempo qualora la controparte sia un altro paese della CEE.

Può la Commissione fornire delle informazioni sulle procedure in materia nei vari Stati membri? È allo studio una procedura uniforme (e di breve durata) in vista del 1992?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione

(16 settembre 1988)

L'onorevole parlamentare sembra far riferimento alle vedove di lavoratori che nel corso della loro carriera professionale sono stati assicurati sia in Belgio sia nei Paesi Bassi.

La gestione delle pratiche di sicurezza sociale, soprattutto in materia di pensioni, richiede maggior tempo se si tratta di persone che sono state assicurate in più paesi rispetto ai casi in cui i lavoratori hanno beneficiato dell'assicurazione in un solo paese. Ciò si verifica anche all'interno della Comunità, nonostante il notevole miglioramento, in questo contesto, delle tecniche di coordinamento delle legislazioni nazionali e l'istituzione di enti specializzati nel cui ambito sono rappresentate le istituzioni nazionali allo scopo di risolvere i problemi posti da tale coordinamento.

Per snellire gli iter amministrativi, i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti (¹) prevedono una serie di procedure, fra cui:

- a) impiego di formulari uniformi (²);
- b) introduzione di misure volte ad accelerare la liquidazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 574/72. Le condizioni d'applicazione di tali disposizioni sono state fissate dalle decisioni n. 177 e 178 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (³);
- c) corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni conformemente all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 574/72.

La Commissione segue da vicino l'evoluzione in sede di applicazione di tali procedure, soprattutto quelle relative

alla registrazione e trasmissione dei dati; l'impiego di strumenti tecnici moderni dovrebbe inoltre migliorare progressivamente la situazione.

(¹) Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72; GU n. L 230 del 22. 8. 1983, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/86, GU n. L 355 del 16. 12. 1986.

(²) GU n. L 192 del 15. 7. 1986.

(³) GU n. C 238 del 7. 9. 1983 e GU n. C 306 del 12. 11. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 690/88
dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S—E)
alla Commissione delle Comunità europee

(30 giugno 1988)

(89/C 36/101)

Oggetto: Adeguamento, finanziamento ed esecuzione di progetti

Taluni organismi, imprese o istituzioni che gestiscono progetti cofinanziati mediante fondi comunitari lamentano una certa mancanza di adeguamento nel tempo tra l'approvazione del progetto e il pagamento da parte delle istituzioni comunitarie; ciò dà origine a disavanzi di cassa nella contabilità dei promotori del progetto.

Se sono vere le osservazioni sopra esposte, non sarebbe possibile adeguare il finanziamento comunitario ai tempi previsti dai promotori per far fronte alle spese di esecuzione dei loro progetti?

Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione

(5 ottobre 1988)

I pagamenti effettuati dai Fondi strutturali sono rigorosamente disciplinati dai testi relativi a tali Fondi nonché dal regolamento finanziario.

In questo contesto, i regolamenti che disciplinano l'attività dei Fondi prevedono in linea di massima procedure per la concessione di anticipi che permettono di facilitare l'avvio e l'accompagnamento dei lavori effettuati dal promotore. Tali procedure che possono dar luogo in generale al pagamento di anticipi, saranno armonizzate e migliorate con la riforma dei Fondi che sarà attuata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 691/88

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S—E)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (30 giugno 1988)
 (89/C 36/102)

Oggetto: Mercato nero del lavoro

All'inizio di maggio, diversi mezzi di comunicazione in Spagna denunciavano, sulla base di gravi indizi, l'esistenza, nella regione spagnola della Cantabria, di una rete organizzativa impegnata a ingaggiare illegalmente taglialegna portoghesi.

Sembra che si sia trattato di dieci portoghesi di età tra i 16 e i 28 anni che lavoravano nell'industria del legno in una zona montana; le loro condizioni di lavoro e salariali non corrispondevano né alle norme vigenti nel paese di origine né a quelle del paese ospitante.

Indipendentemente dalle misure amministrative e giudiziarie di competenza delle autorità spagnole, è al corrente la Commissione dell'esistenza, in taluni paesi della Comunità, di siffatte reti per organizzative che ingaggiano manodopera in modo illegale? In che modo intende agire la Commissione per evitare il ripetersi di questi fatti che violano gravemente il principio della libertà di circolazione dei lavoratori nella Comunità e rappresentano una grave forma di sfruttamento dei lavoratori senza alcun riguardo per i loro diritti sociali, lavoristici e sindacali?

**Risposta data dal sig. Marin
 in nome della Commissione**
 (15 settembre 1988)

In mancanza di maggiori ragguagli sui fatti specifici incriminati, la Commissione non può esprimersi in merito.

Tuttavia, la Commissione è consapevole dei problemi posti dall'immigrazione clandestina e dall'impiego illegale dei lavoratori migranti. La sua posizione è esposta negli «Orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni» (*) ed essa intende proseguire la riflessione, con gli Stati membri, nel quadro della concertazione in materia di politica migratoria e di attuazione del Libro bianco.

D'altronde, nel caso riferito dall'onorevole parlamentare, l'assunzione di salariati nel periodo transitorio è soggetta alla valutazione delle autorità nazionali; queste ultime sono tenute ad eseguire controlli sulle assunzioni, affinché non siano effettuate clandestinamente, nonché ad autorizzare, eventualmente, l'assunzione di lavoratori comunitari che non risiedano già legalmente nel territorio nazionale, e ad accertare che le clausole del contratto siano conformi alle norme giuridiche vigenti.

(*) Doc. COM(86)48 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 711/88

dell'on. Andrew Pearce (ED—GB)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (29 giugno 1988)
 (89/C 36/103)

Oggetto: Pagamenti in sospeso dei Fondi di sviluppo IV e V

Può la Commissione specificare dettagliatamente:

- Alla data del 1° gennaio 1988, quali somme non aveva ancora sollecitato da ciascuno degli Stati membri CEE, per quanto riguarda rispettivamente il IV e il V Fondo europeo di sviluppo?
- Quale percentuale rappresentano le suddette somme rispetto agli importi inizialmente convenuti?
- Quanto hanno perduto i paesi in via di sviluppo, in termini di mancati interessi e di perdite derivanti dall'inflazione, a causa del mancato versamento di tali importi loro dovuti?

**Risposta data dal sig. Natali
 in nome della Commissione**
 (30 settembre 1988)

- Al 1° gennaio 1988 erano stati integralmente riscossi tutti i contributi dovuti dagli Stati membri a norma della convenzione e delle decisioni riguardanti il 4° FES. Delle risorse assegnate al 5° FES, al 1° gennaio 1988 rimangono in sospeso 1 383 500 ECU a carico dei seguenti Stati membri.

(ECU)

Belgio	80 519 700
Danimarca	34 172 450
Repubblica federale di Germania	386 273 200
Grecia	18 538 900
Francia	349 472 100
Irlanda	8 162 650
Italia	156 888 900
Lussemburgo	2 767 000
Paesi Bassi	100 995 500
Regno Unito	245 709 600

- I contributi al 5° FES in sospeso al 1° gennaio 1988 rappresentano il 29,3 % dell'importo assegnato.

- L'onorevole parlamentare sembra partire dall'ipotesi che i fondi assegnati ad una convenzione debbano essere immediatamente stanziati e spesi. In realtà, è normale che il completamento di progetti e programmi si estenda oltre un periodo di alcuni anni, a seconda del contenuto,

fino a superare talora la durata della Convenzione. In quest'ottica, l'idea di mancati interessi e perdite dovuti all'inflazione avanzata dall'onorevole parlamentare sembra del tutto teorica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 723/88

**di Lord O'Hagan (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 luglio 1988)

(89/C 36/104)

Oggetto: Livello delle spese in Europa

Si avverte una vasta preoccupazione per il fatto che la Comunità europea sprechi un ammontare considerevole di denaro

1. Corrisponde a verità che la Comunità europea spende metà del suo bilancio per immagazzinare ed eliminare prodotti alimentari?
2. La quota di bilancio destinata a tali obiettivi è crescente o decrescente?
3. Quali iniziative ha intrapreso la Comunità europea ultimamente per ridurre le spese fatte per immagazzinare ed eliminare i prodotti alimentari?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(16 settembre 1988)

1. Nel 1987 le spese di ammasso sono state di: 750 milioni di ECU per aiuti all'ammasso privato, 1 046 milioni di ECU per l'ammasso pubblico.

Nel settore degli ortofrutticoli, le operazioni di ritiro possono a volte essere seguite dalla distruzione dei prodotti, in considerazione della deperibilità degli stessi. Il costo totale di tali operazioni è stato, nel 1987, di 59 milioni di ECU.

I costi globali di ritiro e di ammasso sono quindi ammontati, sempre per il 1987, a 1 855 milioni di ECU, equivalenti al 5,2% del bilancio comunitario.

2. La quota di bilancio destinata al finanziamento di queste misure è diminuita dal 7,2% nel 1986 al 5,2% nel 1987.

3. Le recenti iniziative per la riforma della PAC, tra le quali figurano le quote di produzione, gli stabilizzatori e le misure di «set-aside», sono destinate a contenere le eccedenze. Allo stesso tempo si sta procedendo alla vendita di scorte giacenti da lungo tempo o al deprezzamento del loro valore contabile. L'insieme di questi provvedimenti determinerà in futuro una riduzione delle spese per il magazzino dei prodotti eccedenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 724/88

**di Lord O'Hagan (ED—GB)
alla Commissione delle Comunità europee**

(6 settembre 1988)

(89/C 36/105)

Oggetto: Politica agricola comune

È possibile quantificare il costo della Politica agricola comune per la famiglia media nella CEE o nel Regno Unito?

Tale costo può corrispondere a 11,60 sterline per settimana?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(20 settembre 1988)

Nel 1988, gli stanziamenti globali per la politica agraria ammontano a 28,7 miliardi di ECU per gli interventi del FEAOG, sezione garanzia, e a 1,2 miliardi di ECU per le azioni finanziate dal FEAOG, sezione orientamento. Poiché nella Comunità dei Dodici sono recensite 114,7 milioni di famiglie, si può stimare che il costo della PAC imputabile al bilancio comunitario rappresenti mediamente circa 250 ECU per famiglia all'anno, equivalenti a circa 3 £ per famiglia alla settimana. Ove si tenga conto anche delle spese nazionali a favore dell'agricoltura — destinate in gran parte al miglioramento delle strutture produttive e allo sviluppo delle zone rurali — l'onere di bilancio complessivo della politica agraria nella Comunità può essere valutato a circa 380 ECU per famiglia all'anno, pari a circa 5 £ per famiglia alla settimana. A titolo di raffronto, si può rammentare che negli Stati Uniti, durante il periodo 1984 - 1986, il costo della politica agraria è stato mediamente di 750 ECU per famiglia all'anno, corrispondenti a circa 10 £ per famiglia alla settimana.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 739/88

**dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 luglio 1988)

(89/C 36/106)

Oggetto: Esportazione di rifiuti olandesi verso il Surinam

Nella risposta all'interrogazione n. 601/87 dell'on. Willy Kuijpers (*), la Commissione ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcuna posizione ufficiale del Surinam in merito all'importazione di rifiuti olandesi nel suo territorio.

1. La situazione è cambiata da allora?

2. Quali sono le posizioni ufficiali assunte da paesi del terzo mondo in relazione all'eventuale trasferimento sul loro territorio di rifiuti prodotti nei paesi industrializzati?

(¹) GU n. C 86 del 4. 4. 1988, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione**

(26 settembre 1988)

1. Non è stato dato seguito al progetto di trasporto di rifiuti dai Paesi Bassi verso il Surinam. Né il governo del Surinam né il governo dei Paesi Bassi hanno ricevuto una richiesta o una notifica relativa a tale trasferimento di rifiuti.

2. Il 19 maggio, in occasione della 48^a sessione ad Addis-Abeba, l'Organizzazione per l'Unità africana ha adottato una risoluzione sullo scarico di residui nucleari e industriali in Africa nella quale viene condannato lo scarico di questi residui, giudicato un crimine contro l'Africa e le popolazioni africane. La risoluzione invita i paesi africani a rifiutare che rifiuti vengano scaricati sul loro territorio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 775/88

dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE—D)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1988)

(89/C 36/107)

Oggetto: Rete di distributori di benzina esente da piombo nella CEE

1. Dispone la Commissione di informazioni circa il numero di distributori di benzina esente da piombo e le relative differenze di prezzo nei singoli Stati membri?
2. Intende la Commissione intervenire su entrambi i fattori nell'interesse di chi viaggia per turismo o per affari?

**Risposta data dal sig. Mosar
in nome della Commissione**

(10 ottobre 1988)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a riportarsi alla risposta data all'interrogazione scritta n. 115/88 dell'on. Pearce (¹) ed alla risposta data all'interrogazione

orale H-135/88 dell'on. Elliot nel quadro del tempo delle interrogazioni della tornata di maggio 1988 (²) del Parlamento europeo.

(¹) GU n. C 1 del 2. 1. 1989.

(²) Dibattiti del Parlamento europeo 2-365 (maggio 1988).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 782/88

dell'on. Christine Crawley (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1988)

(89/C 36/108)

Oggetto: Legge sulla prevenzione del terrorismo

È la Commissione a conoscenza del fatto che nel 1988 a persone con nome irlandese in viaggio tra la Gran Bretagna e l'Irlanda, due Stati membri della Comunità economica europea, è stato richiesto, in base alla legge sulla prevenzione del terrorismo (Prevention of Terrorism Act), di tradurre in inglese i loro nomi irlandesi e di esibire i passaporti all'interno di una zona a sé stante in cui è consentito spostarsi senza doverli esibire?

Conviene la Commissione che tale pratica discriminatoria è contraria allo spirito della libera circolazione delle persone all'interno della CEE?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(28 settembre 1988)

Il fatto che le persone che viaggiano tra la Gran Bretagna e l'Irlanda abbiano dovuto esibire i loro passaporti all'interno di una zona separata dall'area di transito non è in contrasto con la legislazione comunitaria: sia l'articolo 3 della direttiva 73/148/CEE del maggio 1973 (¹) del Consiglio che l'articolo 3 della direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (²), prevedono che gli Stati membri possono accordare alle persone contemplate da tali direttive il diritto di entrare nel loro territorio «esibendo solamente una carta d'identità o un passaporto validi».

Riguardo gli altri aspetti dell'interrogazione, la Commissione prega l'onorevole parlamentare di far riferimento alla risposta data alle interrogazioni scritte n. 138/88 dell'on. Columbu (³).

(¹) GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 14.

(²) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

(³) GU n. C 1 del 2. 1. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 783/88

dell'on. Thomas Megahy (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 luglio 1988)

(89/C 36/109)

Oggetto: Aiuti alla Malaysia

Quali sono, se esistono, i programmi di aiuto alla Malaysia finanziati dalla Comunità europea? La Commissione ha già discusso con il governo malaysiano la gestione delle foreste pluviali tropicali e gli effetti della selvicoltura sulle popolazioni indigene e sulla natura?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(30 settembre 1988)

La Malaysia non riunisce le condizioni necessarie per beneficiare direttamente del normale programma di aiuto CEE all'Asia e all'America latina (articolo 930).

Tuttavia, la Malaysia è un partner attivo nel programma regionale ASEAN relativamente limitato, finanziato nel quadro della stessa voce di bilancio.

Esistono attualmente 6 progetti ASEAN in fase di attuazione:

1981 Cooperazione scientifica e tecnica 2,8 milioni di ECU

1981 Ricerca e formazione post raccolti 4,3 milioni di ECU

1983 Centro di tecnologia sul legname 7,5 milioni di ECU

1986 Sviluppo e coordinamento dell'acquacoltura a livello regionale 4,77 milioni di ECU

1986 Norme industriali e garanzie di qualità 5,00 milioni di ECU

1986 Risorse regionali in materia di pesca marittima e formazione 6,65 milioni di ECU

Uno di questi progetti, il centro di tecnologia sul legname dell'ASEAN, è ubicato a Kuala Lumpur. Il centro è interamente operativo e svolge attività di ricerca e informazione intese a rafforzare le capacità tecniche e la produttività del settore in tutta la regione dell'ASEAN. Esso svolge la propria attività in parallelo con un istituto per la gestione forestale nell'ASEAN finanziato dal Canada (7,3 milioni di dollari canadesi), parimenti basato a Kuala Lumpur e incaricato dei problemi del patrimonio forestale.

Nell'aprile 1988, la Commissione ha ricevuto una delegazione di rappresentanti malesi al fine di esaminare i pro-

blemi di gestione delle foreste tropicali e gli aspetti connessi.

A questo proposito, è stata ravvisata l'importanza di tutelare una conservazione a lungo termine delle risorse forestali impostata su una sfruttamento duraturo delle medesime.

In quest'ambito, le due delegazioni hanno manifestato il loro interesse alla prospettiva di una migliore cooperazione e intesa nel quadro dell'ITTO.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 822/88

dell'on. James Ford (S—GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1988)

(89/C 36/110)

Oggetto: Produzione CEE di frumento di qualità panificabile

Può far sapere la Commissione quali misure vengono adottate per accrescere la proporzione di frumento di qualità panificabile rispetto alla produzione comunitaria complessiva di frumento, specificando altresì i progressi finora compiuti in tal senso?

Secondo la Commissione, un investimento nel frumento di qualità panificabile potrebbe costituire una valida alternativa alla politica di sottrazione dei terreni alla produzione agricola?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(14 settembre 1988)

Da diversi anni la Commissione attua una politica della qualità che incentiva la produzione nella Comunità di frumento panificabile. A partire dal 1986 i criteri qualitativi sono stati resi più severi, in particolare per quanto riguarda il frumento di qualità standard.

È inoltre previsto un premio speciale pari al 2% del prezzo d'intervento per il frumento di qualità elevata.

La Comunità registra un'eccedenza di frumento di qualità panificabile, il quale rappresenta il 70 - 80% della produzione globale di frumento (pari a 65 - 70 milioni di t). Per tale motivo, oltretutto per il fatto che la differenza fra le rese produttive delle varietà panificabili e di quelle non panificabili continua a ridursi, l'incentivazione del frumento panificabile non costituirebbe una valida alternativa alla politica del congelamento dei terreni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 845/88

dell'on. Francesco Compasso (LDR—I)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1988)
(89/C 36/111)

Oggetto: Diminuzione del prezzo d'intervento per il grano duro

Considerando che la coltivazione del grano duro interessa il 90% dei terreni agricoli del Mezzogiorno e delle isole d'Italia; considerando che tale coltura mediterranea costituisce l'unica possibilità produttiva per gran parte dell'agricoltura meridionale della Comunità; considerando che tale produzione è concentrata nelle regioni meridionali italiana che hanno già un basso reddito, con gravissimi risvolti sociali ed occupazionali; considerando che l'aumento dell'aiuto comunitario nella misura del 12,5% non compensa la diminuzione del prezzo d'intervento, che viene ripagato solo per un terzo: non ritiene la Commissione che sia necessario rivedere le proposte formulate per i nuovi prezzi agricoli 1988/1989 e, per quanto riguarda il prezzo di intervento per il grano duro, mantenere la situazione immutata rispetto all'anno in corso? Non si può infatti accettare una diminuzione del prezzo di intervento, che penalizzerebbe un importante settore dell'agricoltura meridionale, che non disponga di soluzioni produttive alternative.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(19 settembre 1988)

La situazione del grano duro nella Comunità è caratterizzata da uno squilibrio tra la domanda e l'offerta. Il raccolto 1987 ha segnato un nuovo primato con 7,4 milioni di t, superando di 271 000 t il record precedente, raggiunto nel 1986.

Il grado di autoapprovvigionamento comunitario in grano duro è pari attualmente al 143%, mentre le scorte detenute dagli organismi di intervento superano i 2 milioni di t.

Il motivo fondamentale dell'incremento della produzione nella Comunità è rappresentato dal costante ampliamento delle superfici, e la causa principale di questa evoluzione resta il rapporto di prezzi tra il grano duro e il grano tenero. Stando così le cose, tutto ciò che può fare la Commissione è proporre un ribasso del prezzo d'intervento del grano duro onde proseguire la sua politica di ravvicinamento dei prezzi tra il grano duro e il grano tenero, fermo restando che il calo dei redditi che ne risulta per i produttori è compensato nella misura del 50% da un aumento dell'aiuto per ettaro applicabile nelle regioni meridionali della Comunità.

L'impostazione equilibrata che la Commissione ha dato al problema nelle sue proposte di prezzi 1988/1989 è stata confermata dal Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 864/88

dell'on. François Roelants du Vivier (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1988)
(89/C 36/112)

Oggetto: Studi strategici in materia di lotta contro la miseria

La Commissione è sicuramente al corrente della relazione elaborata a livello di Consiglio economico e sociale francese dal titolo «Grande miseria e precarietà economica e sociale».

Non ritiene che sarebbe opportuno effettuare uno studio analogo a livello europeo?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(28 novembre 1988)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 85/88 dell'on. Alvarez de Eulate Peñaranda (1).

(1) GU n. C 2 del 2. 1. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 905/88

dell'on. Fernand Herman (PPE—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1988)
(89/C 36/113)

Oggetto: Bando di concorso COM/A/635 per un capo divisione

1. Nella GU n. C 145 del 2 giugno 1988 è stato pubblicato il bando di concorso COM/A/635 per un capo della divisione «Soppressione delle frontiere fiscali e sistema di compensazione dell'IVA».

2. Tale bando di concorso fa seguito all'avviso di posto vacante COM/104/87, per il quale avevano presentato la propria candidatura svariati funzionari della Commissione che sono stati scartati.

3. Secondo talune voci delle quali si è fatta eco la stampa sindacale, il suddetto concorso sarebbe destinato a titolarizzare un agente temporaneo britannico in servizio presso il gabinetto di un commissario.

4. La Commissione può indicare o confermare:
- quanti funzionari e di quale nazionalità hanno presentato la propria candidatura al COM/104/87 e per quali motivi sono stati scartati?
 - vi sono stati funzionari britannici che abbiano presentato la propria candidatura a seguito dell'avviso di posto vacante in questione?
 - le voci di cui al punto 3 sono effettivamente del tutto infondate e l'assunzione verrà effettuata nel rispetto dello spirito e della lettera dell'articolo 27 dello Statuto, ai sensi del quale nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di uno Stato membro determinato?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(19 settembre 1988)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 654/88 dell'on. Marinaro e dell'on. Raggio (1), con particolare riguardo al punto 1.

In merito al punto 4, dell'interrogazione, si comunica che i candidati interni erano 14, così suddivisi per nazionalità: 4 tedeschi, 8 italiani, 1 belga e 1 irlandese.

(1) GU n. C 24 del 30. 1. 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 911/88
dell'on. Arturo Escuder Croft (ED—E)
alla Commissione delle Comunità europee**

(18 agosto 1988)
(89/C 36/114)

Oggetto: Importazioni nella Comunità di calzature provenienti da Taiwan

A quanto pare nei primi mesi del presente anno sono aumentate sensibilmente le importazioni nella Comunità di calzature provenienti da Taiwan.

Al fine di conoscere la reale situazione di tali importazioni che riguardano un settore dell'industria europea che si trova in un momento difficile, rivolgo le seguenti domande:

1. Nei primi cinque mesi del 1987 e del 1988, qual è stato il volume delle importazioni nella Comunità delle scarpe provenienti da Taiwan e qual è stato il loro valore espresso in ecu?

2. La Commissione ritiene opportuno adottare misure per difendere l'industria europea delle calzature dalle importazioni provenienti da Taiwan?
3. Nell'ambito dello stesso periodo, qual è stato il volume delle esportazioni di scarpe di tutti gli Stati membri della Comunità, sia in termini unitari, sia in termini di valore espresso in ecu, e a quali destinazioni?

**Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione**

(26 settembre 1988)

1. Nel 1987 la Comunità ha importato da Taiwan, 106 milioni di paia di calzature, per un valore di 450,1 milioni di ECU, mentre nel 1986 ne aveva importati solo 57 milioni, per un valore di 333 milioni di ECU.

2. La Commissione ha autorizzato l'Italia (29 febbraio 1988) (1) ed in seguito la Francia (30 giugno 1988) (2), ad istituire un regime di autorizzazioni applicabili alle importazioni di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan.

A seguito delle domande presentate da vari Stati membri, la Commissione ha aperto una procedura di indagine nei confronti delle importazioni di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan (3).

3. Nel 1987 le esportazioni extracomunitarie di scarpe per ciascuno Stato membro sono state le seguenti:

	1 000 paia	1 000 ECU
Francia	18,5	258,3
Belgio-Lussemburgo	0,6	5,4
Paesi Bassi	0,9	12,0
R. f. di Germania	14,1	241,7
Italia	112,3	1 489,0
Regno Unito	5,8	77,0
Irlanda	0,1	1,3
Danimarca	3,1	43,3
Grecia	2,3	24,4
Portogallo	7,9	82,0
Spagna	47,6	409,9

Fonte: Eurostat.

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 59.

(2) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 6.

(3) GU n. C 215 del 17. 8. 1988, pag. 6.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1002/88

dell'on. Willy Kuijpers (ARC—B)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 agosto 1988)
(89/C 36/115)

Oggetto: Separazione dei poteri

Premesso che la separazione dei tre poteri — legislativo, esecutivo e giudiziario — è uno dei principi base sanciti dalla costituzione belga e che in un normale Stato democratico di diritto tali principi vanno difesi al fine di garantire la democrazia parlamentare nonché il corretto funzionamento e l'autonomia dei vari organi statali:

considerando che nel corso di una recente audizione al Parlamento belga un giornalista ha dichiarato che i servizi di sicurezza di questo paese compilano dossier sugli uomini politici, come è in particolare avvenuto per Jean Gol, ministro della giustizia belga, per il suo predecessore Moureaux e altri ancora,

l'interrogante chiede di sapere se tale violazione del principio costituzionalmente sancito della separazione dei poteri non configuri un pericolo per il funzionamento democratico delle istituzioni.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(14 ottobre 1988)

La Commissione non fa commenti quando si tratti di dichiarazioni fatte nel quadro di una procedura parlamentare nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1056/88

dell'on. Gerd Walter (S—D)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1988)
(89/C 36/116)

Oggetto: Stanziamenti comunitari destinati allo Schleswig-Holstein

Può la Commissione far sapere in che misura e per quali azioni o progetti lo Schleswig-Holstein ha ricevuto negli anni 1986, 1987 e 1988 contributi:

- dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
- dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento (FEAOG),
- dal Fondo sociale europeo (FSE),
- da programmi di ricerca della Comunità europea, come pure da altri programmi comunitari?

**Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione**

(9 dicembre 1988)

A causa dell'ampiezza della risposta, la quale comprende numerose tabelle, la Commissione ne trasmette il testo direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1081/88

dell'on. Vera Squarcialupi (COM—I)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1988)
(89/C 36/117)

Oggetto: Trasmissioni radiofoniche verso la Comunità su frequenze attribuite a paesi terzi

Un certo numero di frequenze, attribuite a paesi che non appartengono alla Comunità europea, possono essere utilizzate per le trasmissioni testinate a quest'ultima. Tale è il caso, notoriamente, del Principato di Andorra, i cui due coprincipi sono cittadini della Comunità. Ci si chiede pertanto chi dispone sovranamente di tali frequenze e dei meccanismi di controllo su queste ultime di cui potrebbe disporre la Comunità?

Non ritiene la Commissione che piuttosto che ai coprincipi, tali frequenze dovrebbero essere attribuite alle autorità andorrane elette? Qualora la attuali autorità non siano elette con piene garanzie democratiche, intende la Commissione proteggere l'utilizzazione delle frequenze, attualmente a disposizione di due cittadini della Comunità?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(20 ottobre 1988)

Effettivamente, alcune frequenze sono state attribuite dall'unione internazionale delle telecomunicazioni al Principato di Andorra. Quest'ultimo non utilizza per ora dette frequenze poiché la stazione radio Andorra ha cessato le trasmissioni dal 1981.

È altresì incontestabile che il presidente della Repubblica francese nonché il Vescovo di Seo d'Urgel esercitano, in quanto coprincipi, le competenze internazionali del Principato.

Non per questo si può concludere che i due coprincipi possono disporre in un certo senso personalmente di dette frequenze, come sembra supporre l'onorevole parlamentare con un'interpretazione, apparentemente ironica, delle competenze previste dal regime costituzionale di Andorra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1382/88

**dell'on. Erik Blumenfeld (PPE—D)
alla Commissione delle Comunità europee**

(20 ottobre 1988)

(89/C 36/118)

Oggetto: Risposta alle interrogazioni scritte sotto forma di lettera rivolte ai membri della Commissione

Può la Commissione far sapere entro quali termini viene data risposta alle lettere di deputati del Parlamento dirette a un membro della Commissione, compreso il presidente? Sono state stabilite delle scadenze al riguardo?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1988)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-568/88 posta dall'on. Lord Bethell nell'ora delle interrogazioni della sessione del 1° ottobre 1988 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 2-356 (1° ottobre 1988).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1428/88

**dell'on. Ernest Glinne (S—B)
al Consiglio delle Comunità europee**

(20 ottobre 1988)

(89/C 36/119)

Oggetto: Minerali «strategici» e dipendenza della Comunità nei confronti del Sudafrica

Viene comunemente affermato che circa 10 minerali hanno un carattere «strategico» a causa del loro impiego in

industrie chiave (automobilistica, aeronautica) o nella produzione di armamenti: cromo, platino, diamanti industriali, manganese, titanio, cobalto, amianto «crisotilo», ecc... Non di rado viene suggerito che la Repubblica sudafricana, in quanto fornitrice di tali minerali, dispone di una capacità di ritorsione contro la Comunità in caso di sanzioni antiapartheid efficaci, coordinate e adeguatamente applicate.

Tenuto conto del fabbisogno della Comunità, qual è l'elenco dei minerali considerati «strategici» dalle istituzioni esecutive europee? Detto elenco differisce da quello in 10 punti che è stato redatto dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti? Le istituzioni esecutive hanno conoscenza della relazione dell'economista Paul Jourdan, dell'Institute of Mining Research dello Zimbabwe, secondo cui le aree dell'Africa australe non dipendenti dal governo di Pretoria dispongono delle risorse minerali e delle necessarie capacità d'estrazione, nonché di possibilità sempre maggiori di esportazione autonoma?

Paul Jourdan asserisce che i paesi occidentali consumatori di minerali «strategici» dell'Africa del Sud, qualora ne avessero la volontà politica, potrebbero programmare senza indugio e senza serie difficoltà delle alternative e sfuggire a intenti o capacità di ritorsione talvolta attribuiti pretestuosamente al Sudafrica. Pertanto, in relazione a ciascuno dei prodotti «strategici», si chiede quale sia l'attuale peso relativo del fornitore sudafricano rispetto ai bisogni della Comunità, nonché quali siano le possibilità di una diversificazione ampia e rapida delle fonti di approvvigionamento, tanto di minerali quanto di prodotti di sostituzione.

Risposta

(9 dicembre 1988)

Il Consiglio non ha discusso i problemi sollevati dall'onorevole membro del Parlamento.

CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE
CONVENZIONE ACP-CEE DI LOMÉ
RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE (1987)

Il Consiglio dei ministri ACP-CEE, che riunisce nel quadro della terza convenzione ACP-CEE sessantasei Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i dodici Stati membri della Comunità, ha adottato la sua undicesima relazione periodica e ne ha deciso la pubblicazione.

Questa relazione annuale comprende le attività svoltesi nel 1987 nell'ambito dell'applicazione della terza convenzione ACP-CEE.

Le amministrazioni, le organizzazioni internazionali, gli organismi professionali, gli istituti di ricerca, le imprese e i privati interessati ai problemi dello sviluppo e della cooperazione disporranno, con questa nuova relazione, di uno strumento di informazione, la cui distribuzione viene curata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

178 pagine

Publicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: BX-53-88-310-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 11,50 Lit 17 500 FB 500



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Publicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000 FB 200 ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo